

XIX LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (II e VI)	»	9
COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)	»	27
COMMISSIONI RIUNITE (XII e XIII)	»	28
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	29
GIUSTIZIA (II)	»	38
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	58
DIFESA (IV)	»	64
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	71
FINANZE (VI)	»	80
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	86
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	87
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	90
AFFARI SOCIALI (XII)	»	101
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRA- NIERE	»	102

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Fratelli d'Italia: FdI; Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Lega - Salvini Premier: Lega; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE: FI-PPE; Alleanza Verdi e Sinistra: AVS; Azione - Popolari europeisti riformatori - Renew Europe: AZ-PER-RE; Noi Moderati (Noi con L'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) - MAIE; NM(N-C-U-I)-M; Italia Viva - il Centro - Renew Europe: IV-C-RE; Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto++ Europa: Misto++E.

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA .	<i>Pag.</i>	104
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CAUSE DEL DISASTRO DELLA NAVE «MOBY PRINCE»	»	105
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FATTI ACCADUTI PRESSO LA COMUNITÀ «IL FORTETO»	»	107
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	109

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali. C. 2088 Governo (Parere alla Commissione I) (<i>Esame e conclusione – Parere con osservazioni</i>)	3
---	---

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Martedì 22 ottobre 2024. – Presidenza della vicepresidente Valentina BARZOTTI.

La seduta comincia alle 14.

Conversione in legge del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali.

C. 2088 Governo.

(Parere alla Commissione I).

(Esame e conclusione – Parere con osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Antonio BALDELLI, *relatore*, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di inte-

resse del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2088 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, composto da 21 articoli per un totale di 49 commi, appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, a tre connesse finalità: 1) adottare norme in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri; 2) prevedere misure volte alla tutela dei lavoratori stranieri vittime dei reati di cui agli articoli 600, 601, 602, 603 e 603-bis del codice penale e al contrasto del lavoro sommerso; 3) adottare disposizioni in materia di gestione dei flussi migratori;

con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15 comma 3 della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 49 commi, 3 richiedono l'adozione di provvedimenti at-

tuativi; in particolare è prevista l'adozione di un decreto ministeriale e di 2 provvedimenti di altra natura;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

l'articolo 1, al comma 1, lettera f), n. 3), capoverso comma 6-bis, prevede che la sottoscrizione, in relazione a un rapporto di lavoro stagionale, di un contratto di soggiorno sia comunicata all'INPS e che quest'ultimo iscriva d'ufficio il lavoratore stagionale nella piattaforma del Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL); la formulazione di tale disposizione potrebbe essere approfondita al fine di chiarire quale sia il soggetto obbligato ad effettuare la comunicazione suddetta e, in particolare, se essa debba avvenire d'ufficio a cura dello sportello unico ovvero a cura del datore di lavoro o del lavoratore; la medesima lettera, al n. 4), prevede che il nulla osta al lavoro stagionale si intende prorogato e il permesso di soggiorno può essere rinnovato in caso di "nuova opportunità" di lavoro stagionale offerta dallo stesso o da altro datore di lavoro fino alla scadenza del nuovo rapporto di lavoro stagionale e che tale nuova opportunità di lavoro può intervenire non oltre sessanta giorni dal termine finale del precedente contratto; ciò premesso, anche la formulazione di tale disposizione potrebbe essere approfondita precisando la nozione di "nuova opportunità" di lavoro stagionale chiarendo, in particolare, se a tal fine sia sufficiente la semplice trasmissione di una nuova domanda di lavoro;

l'articolo 5, comma 1, lettera d), capoverso n. 2), nel disporre l'abrogazione, in conseguenza della disciplina introdotta con l'articolo 18-ter, dei commi 12-quater, 12-quinquies, e 12-sexies dell'articolo 22, prevede che "ogni richiamo ai medesimi commi, contenuto in leggi, regolamenti o decreti, si intende riferito all'articolo 18-ter del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, come introdotto dal presente decreto"; ai fini di una maggiore chiarezza dell'ordinamento, la formulazione della disposizione potrebbe appro-

fondita al fine di individuare con maggiore puntualità e chiarezza i menzionati richiami;

l'articolo 6, concernente misure di assistenza in favore del lavoratore titolare di permesso di soggiorno per casi speciali, chiarisce, al comma 2, che la specificazione, l'attuazione e l'individuazione delle modalità esecutive avvengono tramite programmi individuali di assistenza, elaborati sulla base dell'Accordo in sede di Conferenza unificata del 7 ottobre 2021, recante "Linee-Guida nazionali in materia di identificazione, protezione e assistenza alle vittime di sfruttamento lavorativo in agricoltura"; poiché tali linee guida affidano ai servizi sociali locali e regionali lo sviluppo di programmi personalizzati di assistenza individuale, definiti in base ai bisogni dei destinatari, la formulazione della disposizione potrebbe essere approfondita al fine di chiarire se la definizione di tali programmi sia affidata ai medesimi servizi sociali ovvero ad altri soggetti;

l'articolo 17 modifica le procedure previste dal decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, per l'impugnazione dei provvedimenti in materia di protezione internazionale e dei provvedimenti adottati dall'autorità preposta alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale; in proposito, il comma 1, lettera c), capoverso articolo 35-bis.1, comma 4, si riferisce espressamente all'istanza di sospensione "di cui al comma 6"; atteso che tale istanza è regolata dal comma 5, e non dal richiamato comma 6, che invece disciplina la decisione della Corte di appello, la formulazione della disposizione dovrebbe dunque essere modificata facendo riferimento al comma 5;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

l'articolo 2, al comma 8, reca una serie di modifiche testuali all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2023, volte a disporre delle

quote complessive degli ingressi nell'ambito delle quote per lavoro stagionale; premesso che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri risulta, allo stato, nonostante il suo frequente utilizzo, un atto atipico, analogamente a quanto costantemente rilevato dal Comitato in caso di novella legislativa di un atto avente valore regolamentare (si veda, da ultimo, il parere espresso nella seduta del 13 marzo 2024 sul decreto-legge n. 19 del 2024), la modifica testuale di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con un provvedimento avente valore di legge si discosta da quanto indicato dal paragrafo 3, lettera e), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001, che raccomanda di evitare di ricorrere all'atto legislativo per apportare modifiche frammentarie ad atti non aventi forza di legge che potrebbero avere, in conseguenza, un diverso grado di "resistenza" ad interventi modificativi successivi;

l'articolo 5, al comma 1, lettera c), inserisce nel testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'articolo 18-ter, che introduce il nuovo permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro; ciò premesso, il comma 2 del medesimo articolo dispone che tale permesso di soggiorno possa altresì essere revocato nei casi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge in esame, concernente la revoca delle misure di assistenza; ciò premesso, al fine di rispettare l'unitarietà e la completezza del testo unico in cui tale tipologia di permesso è inserita nonché garantire maggiore certezza e chiarezza del diritto, specialmente con riguardo alla disciplina delle cause di revoca di tale permesso di soggiorno, tale disposizione potrebbe essere riformulata quale novella anch'essa inserita, al pari dell'articolo 18-ter, nel medesimo testo unico, così da evitare rinvii normativi esterni al codice;

l'articolo 7, recante la disciplina della revoca dell'ammissione alle misure di assistenza di cui all'articolo 6, prevede, al comma 2, che siffatte misure possono es-

sere revocate in caso di rifiuto ingiustificato di adeguate offerte di lavoro; considerato che il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 10 aprile 2018 disciplina in modo puntuale e specifico la nozione di congruità dell'offerta di lavoro, al fine di addivenire ad un'interpretazione univoca e coordinata del concetto di congruità, la disposizione in esame potrebbe essere integrata con un rinvio normativo al decreto citato;

il testo originario del provvedimento non risulta corredato né dell'analisi tecnico-normativa (ATN) né dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, la seguente condizione:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

provveda la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, a sostituire all'articolo 17, comma 1, lettera c), capoverso articolo 35-bis.1, comma 4, le parole: "comma 6" con le seguenti: "comma 5";

il Comitato osserva inoltre:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera f), n. 3), capoverso comma 6-bis; dell'articolo 5, comma 1, lettera d), capoverso n. 2); dell'articolo 6, comma 2;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 2, comma 8, l'articolo 5, comma 2, e l'articolo 7, comma 2. ».

Ingrid BISA richiede delle delucidazioni specificamente relative alla condizione recata dalla proposta di parere che, a suo avviso, appare meritevole di una osservazione, conformemente alla formulazione letterale adoperata dal *dossier* del Servizio studi relativo al disegno di legge in questione e che peraltro non compare nella specifica documentazione predisposta a supporto dell'attività del Comitato per la legislazione.

Antonio BALDELLI, *relatore*, muovendo dalla considerazione della collega Bisa, esprime delle perplessità circa la correttezza dell'operato degli uffici nell'attività di assistenza istruttoria finalizzata alla predisposizione della proposta di parere, auspicando che vi sia la maggiore chiarezza possibile da parte delle strutture che supportano l'attività del Comitato, requisito indispensabile per poter contare su un carattere di assoluta correttezza, imparzialità e trasparenza della fase istruttoria, evitando possibili fraintendimenti.

Valentina BARZOTTI, *presidente*, ritiene che, a suo avviso, non sussista alcun elemento per mettere in dubbio la correttezza, trasparenza e imparzialità del lavoro degli uffici, i quali svolgono la loro attività istruttoria in costante raccordo con i deputati che svolgono di volta in volta le funzioni di relatore, come accaduto anche in questo caso. Invita quindi il relatore a riformulare, ove lo ritenga, la proposta di parere precedentemente illustrata.

Antonio BALDELLI, *relatore*, all'esito di un'interlocuzione di chiarimento con gli stessi uffici e ribadendo il suo auspicio circa una loro maggiore collaborazione, ritiene che il rilievo formulato originariamente come condizione debba, invece, essere qualificato come osservazione, con maggiore aderenza del parere al tenore testuale del rilievo contenuto nel sopraccitato *dossier*

di documentazione, e riformula in tal senso la sua proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2088 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, composto da 21 articoli per un totale di 49 commi, appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, a tre connesse finalità: 1) adottare norme in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri; 2) prevedere misure volte alla tutela dei lavoratori stranieri vittime dei reati di cui agli articoli 600, 601, 602, 603 e 603-*bis* del codice penale e al contrasto del lavoro sommerso; 3) adottare disposizioni in materia di gestione dei flussi migratori;

con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15 comma 3 della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 49 commi, 3 richiedono l'adozione di provvedimenti attuativi; in particolare è prevista l'adozione di un decreto ministeriale e di 2 provvedimenti di altra natura;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

l'articolo 1, al comma 1, lettera f), n. 3), capoverso comma 6-*bis*, prevede che la sottoscrizione, in relazione a un rapporto di lavoro stagionale, di un contratto di soggiorno sia comunicata all'INPS e che quest'ultimo iscriva d'ufficio il lavoratore stagionale nella piattaforma del Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL); la formulazione di tale disposizione potrebbe essere approfondita al fine di chiarire quale sia il soggetto obbligato ad effettuare la comunicazione suddetta e, in particolare, se essa debba avvenire d'ufficio a cura dello sportello unico

ovvero a cura del datore di lavoro o del lavoratore; la medesima lettera, al n. 4), prevede che il nulla osta al lavoro stagionale si intende prorogato e il permesso di soggiorno può essere rinnovato in caso di “nuova opportunità” di lavoro stagionale offerta dallo stesso o da altro datore di lavoro fino alla scadenza del nuovo rapporto di lavoro stagionale e che tale nuova opportunità di lavoro può intervenire non oltre sessanta giorni dal termine finale del precedente contratto; ciò premesso, anche la formulazione di tale disposizione potrebbe essere approfondita precisando la nozione di “nuova opportunità” di lavoro stagionale chiarendo, in particolare, se a tal fine sia sufficiente la semplice trasmissione di una nuova domanda di lavoro;

l’articolo 5, comma 1, lettera *d*), capoverso n. 2), nel disporre l’abrogazione, in conseguenza della disciplina introdotta con l’articolo 18-ter, dei commi 12-*quater*, 12-*quinquies*, e 12-*sexies* dell’articolo 22, prevede che “ogni richiamo ai medesimi commi, contenuto in leggi, regolamenti o decreti, si intende riferito all’articolo 18-ter del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, come introdotto dal presente decreto”; ai fini di una maggiore chiarezza dell’ordinamento, la formulazione della disposizione potrebbe approfondita al fine di individuare con maggiore puntualità e chiarezza i menzionati richiami;

l’articolo 6, concernente misure di assistenza in favore del lavoratore titolare di permesso di soggiorno per casi speciali, chiarisce, al comma 2, che la specificazione, l’attuazione e l’individuazione delle modalità esecutive avvengono tramite programmi individuali di assistenza, elaborati sulla base dell’Accordo in sede di Conferenza unificata del 7 ottobre 2021, recante “Linee-Guida nazionali in materia di identificazione, protezione e assistenza alle vittime di sfruttamento lavorativo in agricoltura”; poiché tali linee guida affidano ai servizi sociali locali e regionali lo sviluppo di programmi personalizzati di assistenza individuale, definiti in base ai bisogni dei destinatari, la formulazione della disposi-

zione potrebbe essere approfondita al fine di chiarire se la definizione di tali programmi sia affidata ai medesimi servizi sociali ovvero ad altri soggetti;

l’articolo 17 modifica le procedure previste dal decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, per l’impugnazione dei provvedimenti in materia di protezione internazionale e dei provvedimenti adottati dall’autorità preposta alla determinazione dello Stato competente all’esame della domanda di protezione internazionale; in proposito, il comma 1, lettera *c*), capoverso articolo 35-*bis*.1, comma 4, si riferisce espressamente all’istanza di sospensione “di cui al comma 6”; atteso che tale istanza è regolata dal comma 5, e non dal richiamato comma 6, che invece disciplina la decisione della Corte di appello, la formulazione della disposizione dovrebbe dunque essere modificata facendo riferimento al comma 5;

sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

l’articolo 2, al comma 8, reca una serie di modifiche testuali all’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2023, volte a disporre delle quote complessive degli ingressi nell’ambito delle quote per lavoro stagionale; premesso che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri risulta, allo stato, nonostante il suo frequente utilizzo, un atto atipico, analogamente a quanto costantemente rilevato dal Comitato in caso di novella legislativa di un atto avente valore regolamentare (si veda, da ultimo, il parere espresso nella seduta del 13 marzo 2024 sul decreto-legge n. 19 del 2024), la modifica testuale di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con un provvedimento avente valore di legge si discosta da quanto indicato dal paragrafo 3, lettera *e*), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001, che raccomanda di evitare di ricorrere all’atto legislativo per apportare modifiche frammentarie ad atti non aventi forza di legge che potrebbero avere, in conseguenza, un diverso grado di

“resistenza” ad interventi modificativi successivi;

l’articolo 5, al comma 1, lettera *c*), inserisce nel testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l’articolo 18-*ter*, che introduce il nuovo permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro; ciò premesso, il comma 2 del medesimo articolo dispone che tale permesso di soggiorno possa altresì essere revocato nei casi di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge in esame, concernente la revoca delle misure di assistenza; ciò premesso, al fine di rispettare l’unitarietà e la completezza del testo unico in cui tale tipologia di permesso è inserita nonché garantire maggiore certezza e chiarezza del diritto, specialmente con riguardo alla disciplina delle cause di revoca di tale permesso di soggiorno, tale disposizione potrebbe essere riformulata quale novella anch’essa inserita, al pari dell’articolo 18-*ter*, nel medesimo testo unico, così da evitare rinvii normativi esterni al codice;

l’articolo 7, recante la disciplina della revoca dell’ammissione alle misure di assistenza di cui all’articolo 6, prevede, al comma 2, che siffatte misure possono essere revocate in caso di rifiuto ingiustificato di adeguate offerte di lavoro; considerato che il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 10 aprile 2018 disciplina in modo puntuale e specifico la nozione di congruità dell’offerta di lavoro,

al fine di addivenire ad un’interpretazione univoca e coordinata del concetto di congruità, la disposizione in esame potrebbe essere integrata con un rinvio normativo al decreto citato;

il testo originario del provvedimento non risulta corredato né dell’analisi tecnico-normativa (ATN) né dell’analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento, le seguenti osservazioni:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l’opportunità di approfondire la formulazione dell’articolo 1, comma 1, lettera *f*), n. 3), capoverso comma 6-*bis*; dell’articolo 5, comma 1, lettera *d*), capoverso n. 2); dell’articolo 6, comma 2, e dell’articolo 17, comma 1, lettera *c*);

sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l’opportunità di approfondire l’articolo 2, comma 8, l’articolo 5, comma 2, e l’articolo 7, comma 2. »

Il Comitato approva la proposta di parere, come riformulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.23.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e VI (Finanze)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	9
DL 131/2024: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. C. 2038 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	9
ALLEGATO 1 (<i>Ulteriori proposte emendative presentate dai relatori e dal Governo e relativi subemendamenti</i>)	18
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	22
ALLEGATO 3 (<i>Proposte di riformulazione</i>)	26

SEDE REFERENTE

Martedì 22 ottobre 2024. — Presidenza del presidente della VI Commissione Marco OSNATO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 11.20.

Sulla pubblicità dei lavori.

Marco OSNATO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

DL 131/2024: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.

C. 2038 Governo.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 ottobre 2024.

Marco OSNATO, *presidente*, comunica che sono stati depositati l'emendamento 13.39 dei Relatori e l'articolo aggiuntivo 16.011 del Governo, già trasmessi ai commissari e rispetto ai quali sono pervenuti 12 subemendamenti (*vedi allegato 1*).

Quanto alla ammissibilità dei subemendamenti presentati, avverte che debbono essere considerati inammissibili i subemendamenti Dori 0.13.39.1 e 0.13.39.2. in quanto interamente sostitutivi dell'emendamento, nonché i subemendamenti Dori 0.13.39.3 e Vaccari 0.13.39.4, in quanto non risultano riferiti alle modifiche contenute nell'emendamento stesso. Ricorda infatti che per loro natura i subemendamenti devono avere contenuto e portata più limitati rispetto all'emendamento cui si riferiscono, potendo incidere soltanto su una parte del testo.

Comunica quindi che gli emendamenti Mantovani 1.182 e Bergamini 13.8 e gli

articoli aggiuntivi Ciocchetti 13.01 e Dori 13.02 sono stati ritirati.

Avverte infine che sono pervenute le seguenti richieste di aggiunta firma ad emendamenti: i deputati Colombo e Maerna hanno sottoscritto gli emendamenti Ciocchetti 1.52, Zucconi 1.102, 1.188, 1.189, 1.191, 1.192 e 1.208, Congedo 1.115, 1.181, 1.185 e 1.209, Mantovani 1.182, Buonguerrieri 1.194, Varchi 1207 e 1.211; il deputato Zucconi ha sottoscritto gli emendamenti Ciocchetti 1.52, Congedo 1.115, 1.181, 1.185 e 1.209, Mantovani 1.182; il deputato Caroppo ha sottoscritto gli emendamenti Pittalis 1.168 e 1.233; il deputato Cesa ha sottoscritto gli emendamenti Gebhard 1.132, 1.156, 1.177 e 1.186; il deputato Borrelli ha sottoscritto l'emendamento De Luca 1.201.

Guerino TESTA (FDI), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome degli altri relatori, chiede di avviare l'esame delle proposte emendative a partire da quelle riferite agli articoli successivi all'articolo 1, considerato che su quelle riferite a tale articolo sono tuttora in corso interlocuzioni con il Governo.

Marco OSNATO, *presidente*, accogliendo la richiesta del relatore Testa, lo invita ad iniziare dall'articolo 3, dal momento che non sono state presentate proposte emendative riferite all'articolo 2.

Piero DE LUCA (PD-IDP) interviene sull'ordine dei lavori per esprimere la contrarietà del Partito democratico alla proposta avanzata dal relatore, ritenendo che l'esame delle proposte emendative debba iniziare da quelle riferite all'articolo 1, che costituiscono il cuore del provvedimento e rispetto alle quali sono state svolte interlocuzioni tra il Governo e la Commissione europea. In proposito, richiama l'esigenza che degli esiti di tali colloqui i componenti delle Commissioni vengano resi edotti.

Marco OSNATO, *presidente*, nell'assicurare che si farà carico dell'esigenza che le Commissioni siano messe a parte degli esiti delle interlocuzioni con le istituzioni europee, preannuncia che già nel corso della

giornata odierna i relatori ed il Governo dovrebbero essere in grado di esprimere i pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 1. Fa inoltre presente che la proposta avanzata dal relatore di accantonare per il momento le proposte emendative riferite all'articolo 1 per iniziare le votazioni sulle proposte emendative per le quali l'istruttoria si è ormai conclusa è in linea con quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza del 17 ottobre scorso, nella quale si era stabilito di avviare al più tardi nella giornata odierna l'esame delle proposte emendative.

Valentina D'ORSO (M5S) fa presente che, a sua memoria, nella richiamata riunione dell'Ufficio di presidenza, a fronte della proposta delle presidenze di avviare le votazioni sin dalla giornata di lunedì 21 ottobre, si è invece convenuto di rinviare i voti alla giornata di martedì, proprio in ragione dell'esigenza, rappresentata dalle opposizioni, di avere una visione d'insieme dei pareri e di svolgere un esame ordinato degli emendamenti, partendo dall'articolo 1. Precisa che i tempi di esame sono stati definiti sulla base di tale esigenza.

Saverio CONGEDO (FDI) ritiene condivisibile la proposta del relatore Testa, dal momento che in assenza dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 1, che riconosce essere la norma centrale del provvedimento, appare opportuno procedere con l'esame delle proposte emendative relative ai restanti articoli.

Rileva a tale proposito che si tratta di articoli di contenuto autonomo e in nessun modo connessi all'articolo 1 del decreto, dal momento che ognuno di essi è volto a far fronte a una distinta procedura di infrazione. Pertanto, ritiene che la proposta del relatore non pregiudichi un ordinato svolgimento dei lavori.

Claudio Michele STEFANAZZI (PD-IDP), osserva che l'argomentazione del collega Congedo circa l'autonomia di ciascun articolo avrebbe, a rigore, giustificato l'avvio, già nel corso della scorsa settimana, delle votazioni sulle proposte emendative riferite

agli articoli successivi al primo. Rammenta come si sia invece deciso di rinviare i voti alla giornata odierna proprio per partire dalle proposte emendative riferite all'articolo 1.

Marco OSNATO, *presidente*, fa presente che la scorsa settimana non erano ancora disponibili tutti i pareri sulle proposte emendative riferite agli altri articoli del provvedimento.

Claudio Michele STEFANAZZI (PD-IDP) ricorda che, secondo quanto dichiarato dalle presidenze nel corso di un incontro informale, i pareri su numerose proposte emendative riferite agli altri articoli erano già disponibili nei giorni scorsi.

In attesa che siano disponibili i pareri riferiti all'articolo 1, ribadisce l'esigenza di rinviare la seduta delle Commissioni riunite.

Andrea GNASSI (PD-IDP) rileva che il Partito democratico, ben consapevole dell'importanza del provvedimento per i rapporti tra l'Italia e l'Unione europea, lungi dal fare un'opposizione pregiudiziale, ha dimostrato con i propri emendamenti di voler fornire un contributo fattivo al miglioramento del testo. Fatto quindi presente che l'articolo 1 costituisce il cuore del provvedimento, ricorda come l'esame delle proposte emendative sia stato rinviato in attesa che venissero completate le valutazioni su alcuni emendamenti, anche di maggioranza, relativi ad aspetti importanti, il cui approfondimento è sostanziale. Precisa che sono in gioco tematiche come gli importi della cauzione da versare da parte dell'eventuale soggetto subentrante nella concessione, sottolineando come la questione riguardi anche associazioni sportive, alberghi e strutture con finalità turistiche.

Evidenzia quindi che sull'articolo 1 incidono diversi emendamenti di colleghi di maggioranza, suscettibili di modificare il testo in maniera significativa, sottolineando come sia in gioco il valore aziendale di circa 35 mila imprese e l'importo dell'indennizzo. Rilevato come sfumature del testo possano determinare cambiamenti so-

stanziali, chiede, a nome del Partito democratico, che sia garantito un tempo adeguato per la valutazione delle eventuali riformulazioni.

Marco OSNATO, *presidente*, fa presente al collega Gnassi che le questioni di merito connesse ai contenuti dell'articolo 1 potranno essere affrontate in una fase successiva, posto che i relatori hanno già espresso l'orientamento di procedere all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 3 e seguenti.

Piero DE LUCA (PD-IDP), intervenendo nuovamente sull'ordine dei lavori, e preso atto del mancato accoglimento della proposta delle opposizioni di rinviare i voti, chiede alle presidenze come intendano organizzare il seguito dei lavori.

Marco OSNATO, *presidente*, precisa che, ascoltate le osservazioni degli esponenti di opposizione e di maggioranza, le presidenze ritengono di accogliere la proposta avanzata dal relatore Testa.

Guerino TESTA (FDI), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome degli altri relatori, con riferimento all'unica proposta emendativa relativa all'articolo 3, esprime parere contrario sull'emendamento Ascari 3.1; con riferimento all'unica proposta emendativa relativa all'articolo 4, esprime parere contrario sull'emendamento D'Orso 4.1. Quanto all'unica proposta emendativa riferita all'articolo 6, esprime parere contrario sull'emendamento Iaria 6.1.

Con riferimento alle proposte emendative relative all'articolo 7, esprime parere contrario sull'emendamento Osnato 7.1 e parere favorevole sugli emendamenti Osnato 7.2 e 7.3.

Quanto alle proposte emendative riferite all'articolo 8, esprime parere contrario sull'emendamento Centemero 8.1, Osnato 8.2, sugli identici emendamenti Centemero 8.3 e Osnato 8.4, sugli identici emendamenti Centemero 8.5 e Osnato 8.6, nonché sull'emendamento Osnato 8.7.

Con riferimento all'unica proposta emendativa relativa all'articolo 10, esprime pa-

rere favorevole sull'emendamento Centemero 10.1. Quanto alle proposte emendative riferite all'articolo 11, esprime parere contrario sull'emendamento Cavandoli 11.1, proponendo di accantonare l'articolo aggiuntivo Congedo 11.01. Con riferimento alle proposte emendative relative all'articolo 12, esprime parere contrario sull'emendamento Amato 12.1 e sull'articolo aggiuntivo Caso 12.01.

Quanto alle proposte emendative riferite all'articolo 13, esprime parere contrario sugli emendamenti Caramiello 13.1 e 13.2, Dori 13.3 e 13.14, Caramiello 13.17, 13.21, 13.24, 13.31 e 13.37, nonché sui subemendamenti Dori 0.13.39.5, Vaccari 0.13.39.6, Dori 0.13.39.7, Vaccari 0.13.39.8 e Gebhard 0.13.39.9, raccomandando l'approvazione dell'emendamento 13.39 dei Relatori; esprime quindi parere contrario sull'articolo aggiuntivo Dori 13.03.

Con riferimento alle proposte emendative relative all'articolo 14, esprime parere contrario sull'emendamento Morfino 14.1; esprime parere favorevole sull'emendamento Sergio Costa 14.2, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*); esprime parere contrario sugli emendamenti Dori 14.3 e Simiani 14.4; propone quindi di accantonare l'emendamento Bisa 14.5 nonché gli identici emendamenti Simiani 14.6, Congedo 14.7 e Lovecchio 14.8; esprime parere contrario sugli emendamenti Ilaria Fontana 14.10 e 14.15, sugli identici emendamenti Sottanelli 14.17, Nevi 14.18 e Vaccari 14.19, nonché sugli emendamenti Squeri 14.21, Ilaria Fontana 14.22, Dori 14.27 e Ilaria Fontana 14.28 e sull'articolo aggiuntivo Squeri 14.010.

Quanto alle proposte emendative riferite all'articolo 15, esprime parere contrario sull'emendamento Benzoni 15.2 e sugli identici emendamenti Toni Ricciardi 15.3, Centemero 15.4, Lovecchio 15.5 e Orrico 15.6; propone di accantonare l'emendamento Mollicone 15.7.

Con riferimento alle proposte emendative relative all'articolo 16, esprime parere contrario sull'emendamento Pastorella 16.1 e favorevole sull'articolo aggiuntivo Mantovani 16.06; propone di accantonare l'arti-

colo aggiuntivo Mantovani 16.07; esprime parere favorevole sugli identici articoli aggiuntivi Mantovani 16.08 e Cavandoli 16.09; esprime parere contrario sugli identici subemendamenti Merola 0.16.011.1 e Sottanelli 0.16.011.2 nonché sul subemendamento Merola 0.16.011.3; esprime infine parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 16.011 del Governo.

La sottosegretaria Lucia ALBANO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Saverio CONGEDO (FDI) ritira tutte le proposte emendative di Fratelli d'Italia sulle quali è stato espresso parere contrario.

Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA) ritira tutte le proposte emendative della Lega sulle quali sia stato espresso parere contrario.

Marco OSNATO, *presidente*, precisa che devono intendersi ritirate anche le proposte emendative a sua firma sulle quali sia stato espresso parere contrario.

Valentina D'ORSO (M5S) sottoscrive l'emendamento 3.1 della collega Ascari che si prefigge di sopprimere la lettera *b*) del comma 1, ritenendo si tratti di una previsione che esula dagli obblighi di adeguamento imposti dalla procedura di infrazione n. 2023/2006. Ricorda a tale proposito che tali obblighi di adeguamento sono relativi al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari.

Fa quindi presente che con la citata lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 3 si interviene invece sull'articolo 350 del codice di procedura penale, limitando la possibilità per gli ufficiali di polizia giudiziaria di assumere informazioni utili per le investigazioni ai soli casi in cui ciò sia imposto dalla necessità di evitare un imminente

pericolo per la libertà, l'integrità fisica o la vita di una persona, oppure dalla necessità di compiere attività indispensabili al fine di evitare una grave compromissione delle indagini.

Rileva che tale clausola circoscrive in maniera eccessiva un'utile possibilità di acquisire informazioni nel momento più prossimo alla commissione del reato, senza che ciò sia richiesto dalla procedura d'infrazione. Sollecita pertanto sull'argomento un supplemento di riflessione da parte dei relatori e del Governo.

Le Commissioni respingono l'emendamento Ascari 3.1.

Claudio Michele STEFANAZZI (PD-IDP) interviene sull'ordine dei lavori per far presente che stanno circolando notizie di stampa secondo cui vi sarebbe, da parte del Governo, un parere contrario su tutte le proposte emendative di maggioranza riferite all'articolo 1. Se così fosse, si domanda se non sia il caso di interrompere l'esame delle proposte emendative, onde affrontare le conseguenze che tale scenario determinerebbe.

Marco OSNATO, *presidente*, ritiene che si possa proseguire con i lavori.

Valentina D'ORSO (M5S) illustra l'emendamento a sua firma 4.1 che va nella direzione già prevista dall'articolo 4, proponendo un ulteriore rafforzamento della capacità amministrativa contabile del Ministero della giustizia, attraverso il raddoppio della dotazione organica del personale del comparto funzioni centrali. Fa presente l'esigenza di potenziare il personale amministrativo-contabile dal momento che, come rilevato anche nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, la carenza di tali professionalità non consente di ridurre i tempi di liquidazione delle spese di giustizia. Rileva che si tratta di un problema annoso, ricordando lo sforzo compiuto nella scorsa legislatura per eliminare l'arretrato con riguardo al pagamento delle spese per il gratuito patrocinio.

Sollecita pertanto uno sforzo analogo da parte di tutti, sottolineando come i ritardi nei pagamenti nei confronti dei tanti avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato finisca per svilire la professionalità degli interessati oltre a metterli in gravi difficoltà economiche. Anche in questo caso invita relatori e Governo ad un supplemento di riflessione sull'emendamento a sua firma 4.1 che, come già evidenziato, si muove nella stessa direzione dell'articolo 4, ribadendo l'estremo bisogno di personale del comparto amministrativo-contabile.

Debora SERRACCHIANI (PD-IDP) sottoscrive l'emendamento D'Orso 4.1.

Le Commissioni respingono l'emendamento D'Orso 4.1.

Valentina D'ORSO (M5S), illustrando l'emendamento Iaria 6.1, evidenzia come sia una proposta di buon senso volta a rendere maggiormente chiaro il procedimento di controllo su strada.

Le Commissioni respingono l'emendamento Iaria 6.1.

Marco OSNATO, *presidente*, rammenta il ritiro dell'emendamento Osnato 7.1.

Guerino TESTA (FDI), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome degli altri relatori, propone di accantonare gli emendamenti Osnato 7.2 e 7.3, su cui aveva precedentemente espresso parere favorevole.

Marco OSNATO, *presidente*, concorde la rappresentante del Governo, dispone l'accantonamento degli emendamenti Osnato 7.2 e 7.3.

Marco OSNATO, *presidente*, rammenta il ritiro degli emendamenti Centemero 8.1, Osnato 8.2, degli identici emendamenti Centemero 8.3 e Osnato 8.4, degli identici emendamenti Centemero 8.5 e Osnato 8.6 e dell'emendamento Osnato 8.7.

Le Commissioni approvano l'emendamento Centemero 10.1 (*vedi allegato 2*).

Marco OSNATO, *presidente*, rammenta il ritiro dell'emendamento Cavandoli 11.1.

Le Commissioni respingono l'emendamento Amato 12.1.

Antonio CASO (M5S), illustrando l'articolo aggiuntivo 12.01 a sua prima firma, sottolinea come tale proposta sia stata formulata a seguito dell'interlocuzione con i sindacati.

Rammenta, a tal proposito, che il decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69 (cosiddetto « salva-infrazioni ») ha riconosciuto, soltanto in via provvisoria, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado (cosiddetta « Carta del docente »), prevista dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, anche ai docenti con contratto precario per un importo di 500 euro annui a persona.

Evidenzia, pertanto, che la proposta in esame è volta a rendere tale riconoscimento strutturale e non meramente provvisorio.

Claudio Michele STEFANAZZI (PD-IDP) sottoscrive tutte le proposte emendative presentate dal gruppo di Alleanza Verdi e Sinistra.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni l'articolo aggiuntivo Caso 12.01, e gli emendamenti Caramiello 13.1 e 13.2, Dori 13.3 e 13.14, Caramiello 13.17, 13.21, 13.24, 13.31 e 13.37, nonché i subemendamenti Dori 0.13.39.5, Vaccari 0.13.39.6, Dori 0.13.39.7 e Vaccari 0.13.39.8.

Renate GEBHARD (MISTO-MIN.LING.) chiede l'accantonamento del subemendamento 0.13.39.9 a sua prima firma.

Marco OSNATO, *presidente*, preso atto della disponibilità dei relatori e del rappresentante del Governo, dispone l'accantonamento del subemendamento Gebhard 0.13.39.9 e, conseguentemente, dell'emendamento dei relatori 13.39, cui si riferisce.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, l'articolo aggiuntivo Dori 13.03, nonché l'emendamento Morfino 14.1.

Marco OSNATO, *presidente*, chiede ai proponenti se accettano la riformulazione dell'emendamento Sergio Costa 14.2.

Valentina D'ORSO (M5S) propone di accantonarlo momentaneamente al fine di approfondire la riformulazione presentata nel corso della seduta.

Marco OSNATO, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'emendamento Sergio Costa 14.2.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Dori 14.3, Simiani 14.4, Ilaria Fontana 14.10 e 14.15.

Marco OSNATO, *presidente*, prende atto che i proponenti ritirano gli emendamenti Nevi 14.18 e Squeri 14.21, nonché l'articolo aggiuntivo Squeri 14.010.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Sottanelli 14.17, Vaccari 14.19, Ilaria Fontana 14.22, Dori 14.27, Ilaria Fontana 14.28, Benzoni 15.2.

Marco OSNATO, *presidente*, ricorda il ritiro dell'emendamento Centemero 15.4 e comunica che il proponente ritira l'emendamento Lovecchio 15.5.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Toni Riccardi 15.3 e Orrico 15.6.

Giulia PASTORELLA (AZ-PER-RE), illustrando l'emendamento 16.1 a sua firma, evidenzia che l'articolo 16 del provvedimento in esame reca disposizioni in materia di centri dati, sottolineando tuttavia come tali strutture siano prive del codice ATECO.

Pertanto, afferma, in primo luogo, che l'emendamento in esame è volto a facilitare l'adempimento degli obblighi previsti dal

citato articolo 16 da parte dei gestori dei centri dati.

In secondo luogo, evidenziando che il regolamento (UE) 2024/264 si riferisce ad una struttura o un gruppo di strutture destinate ad ospitare dati, rileva come non sia del tutto chiaro se il requisito di 500 kW di domanda di potenza di tecnologia dell'informazione installata, previsto dall'articolo 16 del provvedimento in esame, debba essere riferito ad una singola struttura o ad un gruppo di strutture nel suo complesso.

Chiede, pertanto, un chiarimento al rappresentante del Governo in merito a tale ultima questione e chiede, conseguentemente, l'accantonamento dell'emendamento in esame ai fini di un ulteriore approfondimento istruttorio da parte dell'Esecutivo.

Claudio Michele STEFANAZZI (PD-IDP) sottoscrive, anche a nome del gruppo del Partito Democratico, l'emendamento Pastorella 16.1.

La sottosegretaria Lucia ALBANO fa presente che l'invito al ritiro dell'emendamento Pastorella 16.1 è motivato dall'intenzione dell'Esecutivo di intervenire in maniera organica e complessiva in materia di tecnologie innovative tramite un apposito provvedimento.

Giulia PASTORELLA (AZ-PER-RE) evidenziando, a tal proposito, come sia stata recentemente incardinata presso la Commissione Trasporti la proposta di legge C. 1928 a sua prima firma, recante « *Delega al Governo in materia di organizzazione, potenziamento e sviluppo tecnologico dei centri di elaborazione dati* », rileva tuttavia come la proposta emendativa in esame sia volta a consentire l'entrata in vigore in tempi rapidi di una disposizione che supporti i gestori dei centri dati nell'adempiere agli obblighi posti a loro carico dal provvedimento in esame.

Marco OSNATO, *presidente*, ritiene che dal tenore del dibattito emerga l'opportunità del ritiro dell'emendamento ai fini della sua eventuale riproposizione in Assemblea come ordine del giorno.

Giulia PASTORELLA (AZ-PER-RE) ritira quindi l'emendamento 16.1 a sua prima firma, preannunciando che nel corso dell'esame in Assemblea presenterà un ordine del giorno vertente sulla medesima materia.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'articolo aggiuntivo Mantovani 16.06 (*vedi allegato 2*) e gli identici articoli aggiuntivi Mantovani 16.08 e Cavandoli 16.09 (*vedi allegato 2*), respingono gli identici subemendamenti Merola 0.16.011.1 e Sottanelli 0.16.011.2 nonché il subemendamento Merola 0.16.011.3 e approvano l'articolo aggiuntivo 16.011 del Governo (*vedi allegato 2*).

Marco OSNATO, *presidente*, avendo concluso l'esame delle proposte emendative non accantonate, prende atto che il rappresentante del Governo conferma l'invito al ritiro del subemendamento Gebhard 0.13.39.9, precedentemente accantonato.

Renate GEBHARD (MISTO-MIN.LING.) esprime perplessità sul parere espresso dal rappresentante del Governo, poiché la legge della Provincia autonoma di Bolzano 12 maggio 2010, n. 6, recante « *Legge di tutela della natura e altre disposizioni* », disciplina la materia delle zone umide, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, numero 6) dello Statuto, che le attribuisce la potestà di emanare norme legislative in materia di tutela del paesaggio.

Evidenzia, quindi, che l'emendamento a sua prima firma è volto a introdurre la necessità di raggiungere la previa intesa con le regioni e le province autonome territorialmente competenti nel corso del procedimento di emanazione dei decreti ministeriali finalizzati a identificare le zone umide presenti sul territorio italiano. Ritiene, infatti, che tale elemento sia imprescindibile al fine di non violare lo Statuto della Provincia autonoma di Bolzano.

Reitera, pertanto, la richiesta di accantonamento ai fini di un supplemento istruttorio da parte dell'Esecutivo.

Marco OSNATO, *presidente*, preso atto della disponibilità dei relatori e del rap-

presentante del Governo, ne conferma l'accantonamento.

Passando, quindi, all'esame dell'emendamento Sergio Costa 14.2, precedentemente accantonato, chiede ai proponenti se accettano la proposta di riformulazione dei relatori.

Valentina D'ORSO (M5S) accetta la riformulazione proposta dai relatori, evidenziando che viene mantenuto il riferimento al Programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico (PNCIA), nonostante la formulazione originaria fosse maggiormente incisiva.

Le Commissioni approvano l'emendamento Sergio Costa 14.2, come riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

La seduta, sospesa alle 12.10, è ripresa alle 12.35.

Marco OSNATO, *presidente*, invita i relatori a esprimere il parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 1 del provvedimento.

Daniela DONDI (FDI), *relatrice per la II Commissione*, anche a nome degli altri relatori, esprime parere contrario sugli emendamenti Dori 1.1, Del Barba 1.3, Caso 1.6.

Propone quindi di accantonare l'emendamento Montemagni 1.40.

Esprime parere contrario sugli emendamenti Stefanazzi 1.47, Gadda 1.48, Dori 1.49. Propone di accantonare gli emendamenti Ciocchetti 1.52 e Lacarra 1.53.

Esprime parere contrario sugli emendamenti Simiani 1.55 e Caso 1.59.

Propone di accantonare gli identici emendamenti Montemagni 1.60 e Deborah Bergamini 1.61.

Esprime parere contrario sull'emendamento Bonafè 1.62.

Propone di accantonare gli identici emendamenti Gebhard 1.64 e Deborah Bergamini 1.65.

Esprime parere contrario sugli emendamenti Cannizzaro 1.66, Gusmeroli 1.72, Caso

1.74, De Luca 1.75, Cannizzaro 1.76, D'Alfonso 1.77.

Propone di accantonare l'emendamento Deborah Bergamini 1.78.

Esprime parere contrario sull'emendamento Santillo 1.79 e sugli identici emendamenti Lovecchio 1.80, Morrone 1.81 e Stefanazzi 1.82.

Propone di accantonare l'emendamento Montemagni 1.86 e gli identici emendamenti Gebhard 1.88 e Del Barba 1.89.

Esprime parere contrario sugli identici emendamenti Sottanelli 1.92, Simiani 1.93 e Dori 1.94, nonché sugli emendamenti Simiani 1.95 e De Luca 1.98.

Propone di accantonare l'emendamento Zucconi 1.102.

Esprime parere contrario sugli identici emendamenti Sottanelli 1.103, Gebhard 1.104 e Bergamini Deborah 1.105, nonché sull'emendamento Del Barba 1.106.

Propone di accantonare gli identici emendamenti Gebhard 1.107 e Deborah Bergamini 1.108 e l'emendamento Mazzetti 1.109.

Esprime parere contrario sugli emendamenti Bonafè 1.110 e Dori 1.112.

Propone di accantonare l'emendamento Congedo 1.115.

Esprime parere contrario sugli emendamenti Riccardo Ricciardi 1.116 e Dori 1.117.

Propone di accantonare gli identici emendamenti Deborah Bergamini 1.119, Pastorella 1.120 e Gnassi 1.121.

Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Dori 1.122 e Pastorella 1.123, a condizione che vengano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*), nonché sull'emendamento Pastorella 1.126, a condizione che venga riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Esprime parere contrario sugli identici emendamenti Sottanelli 1.131, Gebhard 1.132 e Del Barba 1.133, nonché sugli identici emendamenti Gebhard 1.136 e Deborah Bergamini 1.137.

Propone di accantonare l'emendamento Deborah Bergamini 1.139.

Esprime poi parere contrario sull'emendamento Del Barba 1.140, sugli identici emendamenti Dori 1.141 e Simiani 1.142,

sugli identici emendamenti Deborah Bergamini 1.144, Gebhard 1.145 e Fenu 1.146.

Esprime parere favorevole sugli emendamenti Simiani 1.149 e Deborah Bergamini 1.154, a condizione che vengano riformulati in identico testo, nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Esprime altresì parere favorevole sugli identici emendamenti Lovecchio 1.150 e Centemero 1.151.

Esprime parere contrario sugli identici emendamenti Gebhard 1.152 e Deborah Bergamini 1.153.

Esprime poi parere contrario sugli identici emendamenti Del Barba 1.155, Gebhard 1.156 e Sottanelli 1.157, nonché sugli emendamenti Del Barba 1.161, Caso 1.162, Bonafè 1.169, Sottanelli 1.170 e Santillo 1.171.

Propone di accantonare gli identici emendamenti Deborah Bergamini 1.172 e Gadda 1.173.

Esprime parere contrario sugli identici emendamenti Sottanelli 1.174, Lovecchio 1.175 e Gnassi 1.176 e sugli identici emendamenti Gebhard 1.177, Bergamini Deborah 1.178 e Del Barba 1.179.

Propone di accantonare l'emendamento Congedo 1.181.

Esprime poi parere contrario sull'emendamento Stefanazzi 1.183.

Propone di accantonare l'emendamento Deborah Bergamini 1.184.

Esprime dunque parere contrario sull'emendamento Congedo 1.185, nonché sugli identici emendamenti Gebhard 1.186 e Del Barba 1.187.

Propone di accantonare l'emendamento Zucconi 1.188.

Esprime parere contrario sugli emendamenti Zucconi 1.189 e Sottanelli 1.190.

Propone di accantonare l'emendamento Zucconi 1.191.

Esprime parere contrario sull'emendamento Zucconi 1.192 e propone di accantonare gli emendamenti Buonguerrieri 1.194 e Deborah Bergamini 1.195.

Esprime parere contrario sugli identici emendamenti Gebhard 1.196 e Del Barba 1.197, sugli identici emendamenti Gebhard 1.198 e Bergamini Deborah 1.199 e sull'emendamento De Luca 1.201.

Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Lovecchio 1.202, Cavandoli 1.203, Dori 1.204 e Sottanelli 1.205 a condizione che vengano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Esprime parere contrario sugli emendamenti Gadda 1.206, Varchi 1.207, Zucconi 1.208, Congedo 1.209, Simiani 1.210.

Propone l'accantonamento dell'emendamento Varchi 1.211.

Esprime parere contrario sugli emendamenti Stefanazzi 1.213, Caso 1.214, Gnassi 1.215 e Sottanelli 1.216, nonché sugli identici emendamenti Dori 1.217 e Pastorella 1.218 e sull'emendamento Sottanelli 1.222.

Propone di accantonare l'emendamento Pittalis 1.233, nonché gli identici emendamenti Bellomo 1.234, Gebhard 1.235 e Laccarra 1.236.

Esprime parere contrario sugli emendamenti Stefanazzi 1.237, Sottanelli 1.238, Bonafè 1.241, Caso 1.242, Caso 1.01 e Gadda 1.02.

La sottosegretaria Lucia ALBANO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Marco OSNATO, *presidente*, ricorda che prima della sospensione della seduta erano stati accantonati il subemendamento Gebhard 0.13.39.9 e l'emendamento 13.39 dei Relatori. Avverte al riguardo che la presentatrice ha accettato la proposta di riformulazione del subemendamento a sua firma 0.13.39.9 (*vedi allegato 2*) che è in distribuzione.

Le Commissioni approvano, con distinte votazioni, il subemendamento Gebhard 0.13.39.9 come riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*), nonché l'emendamento 13.39 dei relatori (*vedi allegato 2*).

Marco OSNATO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.50.

ALLEGATO 1

DL 131/2024: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. C. 2038 Governo.

ULTERIORI PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE DAI RELATORI E DAL GOVERNO E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

ART. 13.

All'emendamento 13.39 dei Relatori, sostituire il comma 1-bis con il seguente:

1-bis. All'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

« 1-bis. Ai fini del rispetto della normativa dell'Unione europea volta a proteggere tutte le specie di uccelli selvatici naturalmente presenti nell'Unione europea e i loro *habitat*, e del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), è vietato l'uso, trasporto o cessione di munizioni contenenti piombo, all'interno o in prossimità di zone umide, incluse le zone parzialmente o totalmente aride in determinati periodi dell'anno, al fine di proteggere gli uccelli acquatici, l'ambiente e la salute umana. »;

b) i commi 1-ter e 1-quater sono soppressi.

Conseguentemente, sopprimere il comma 1-ter.

0.13.39.1. Dori, Borrelli, Bonelli, Zanella.
(Inammissibile)

All'emendamento 13.39 dei Relatori, sostituire il comma 1-bis con il seguente:

1-bis. All'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

« 1-bis. Chiunque eserciti attività di tiro con munizioni in piombo all'interno o en-

tro il raggio di 100 metri da zone umide incluse le zone parzialmente o totalmente aride in determinati periodi dell'anno, o detenga tali munizioni nel percorso necessario a recarsi o rientrare dallo svolgimento di tale attività, è soggetto alla sanzione penale prevista dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 133 del 2009. »;

b) i commi 1-ter e 1-quater sono soppressi.

Conseguentemente, sopprimere il comma 1-ter.

0.13.39.2. Dori, Borrelli, Bonelli, Zanella.
(Inammissibile)

All'emendamento 13.39 dei Relatori, comma 1-bis, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 1-quater è soppresso.

0.13.39.3. Dori, Borrelli, Bonelli, Zanella.
(Inammissibile)

All'emendamento 13.39 dei Relatori, comma 1-bis, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 1-quater è sostituito dal seguente:

« 1-quater. La sanzione non si applica se il soggetto detiene il munizionamento in piombo di cui al comma 1-bis, in custodia chiusa e separata, al fine di svolgere una diversa attività di tiro rispetto alla definizione di cui al comma 1-sexies, in zone

circostanti e successive a quelle dove è fatto divieto di utilizzo. ».

0.13.39.4. Vaccari.

(Inammissibile)

All'emendamento 13.39 dei Relatori, comma 1-bis, lettera c), capoverso comma « 1-quinquies », sostituire le parole: non è considerato con le seguenti: è considerato.

0.13.39.5. Dori, Borrelli, Bonelli, Zanella.

All'emendamento 13.39 dei Relatori, comma 1-bis, lettera c), capoverso comma « 1-quinquies », aggiungere, in fine, le seguenti parole: , poderali, nel rispetto delle leggi sul trasporto delle armi.

0.13.39.6. Vaccari.

All'emendamento 13.39 dei Relatori, comma 1-bis, lettera c), sopprimere il capoverso comma 1-sexies.

0.13.39.7. Dori, Borrelli, Bonelli, Zanella.

All'emendamento 13.39 dei Relatori, comma 1-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora non si provveda entro il termine stabilito alla emanazione dei decreti di cui al primo periodo, a partire dalla stagione venatoria 2025/2026, le regioni, con il parere vincolante dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, inseriscono nei rispettivi calendari le zone umide e provvedono conseguentemente alla tabellazione.

0.13.39.8. Vaccari.

All'emendamento 13.39 dei Relatori, comma 1-ter, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , previa intesa con le regioni e le province autonome territorialmente competenti

0.13.39.9. Gebhard, Schullian, Steger, Manes.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. All'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis:

1) le parole: « da euro 20 a euro 300 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 150 a euro 500 »;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In caso di ripetuta costatata violazione, la sanzione è da euro 300 a euro 1000. »;

b) al comma 1-quater, le parole: « diverse dall'attività di tiro » sono sostituite dalle seguenti: « una diversa attività di tiro »;

c) dopo il comma 1-quater, sono aggiunti i seguenti:

« 1-quinquies. Ai fini dell'applicazione del comma 1-bis, non è considerato percorso all'interno di una zona umida, quello effettuato attraverso strade classificate come autostrade, extraurbane principali, extraurbane secondarie, urbane di scorrimento, urbane di quartiere e simili.

1-sexies. Ai fini del comma 1-bis, per "attività di tiro" di intende quella di "sparare colpi con un fucile da caccia".

1-ter. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, sono identificate su base cartografica e con apposite tabelle le zone umide presenti sul territorio. ».

13.39. I Relatori.

ART. 16.

All'articolo aggiuntivo 16.011 del Governo, al comma 1, sostituire le parole: in almeno una delle annualità con le seguenti: per almeno una delle annualità e le parole: un importo superiore a 50.000 euro annui

con le seguenti: un importo a titolo di imposta superiore a 50.000 euro annui;

Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ed ai fini della natura dell'attività svolta il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.

* **0.16.011.1.** Merola.

* **0.16.011.2.** Sottanelli.

All'articolo aggiuntivo 16.011 del Governo, al comma 5, sostituire le parole: superiori a 100.000 euro con le seguenti: superiori a 50.000 euro.

0.16.011.3. Merola.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Misure urgenti per l'applicazione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 6 novembre 2018, nelle cause riunite da C 622/16 P a C 624/16 P e delle decisioni della Commissione europea del 19 dicembre 2012 e del 3 marzo 2023)

1. Ai fini dell'applicazione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 6 novembre 2018, nelle cause riunite da C-622/16 P a C-624/16 P, e delle decisioni della Commissione europea del 19 dicembre 2012 e del 3 marzo 2023), i soggetti passivi, che hanno presentato la dichiarazione per l'imposta municipale propria e per il tributo per i servizi indivisibili per gli enti non commerciali (IMU/TASI ENC) in almeno una delle annualità 2012 e 2013, recante l'indicazione di un'imposta a debito superiore a 50.000 euro annui, o che comunque siano stati chiamati a versare, anche a seguito di accertamento da parte dei comuni, un importo superiore a 50.000 euro annui, presentano, esclusivamente in via telematica, la dichiarazione per il recupero dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) relativamente al periodo dal 2006 al 2011, secondo il modello approvato con

decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), con il quale sono stabilite anche le modalità di trasmissione della dichiarazione e di messa a disposizione della stessa ai comuni. La dichiarazione è unica per tutti gli immobili posseduti dal soggetto passivo.

2. Per la determinazione dell'ICI oggetto del recupero di cui al comma 1, si applica la disciplina dell'IMU vigente nell'annualità 2013. La base imponibile, i moltiplicatori e l'aliquota sono quelli stabiliti dalla disciplina dell'ICI, applicabili nell'anno di riferimento interessato dal recupero. Nel solo caso in cui l'aliquota effettiva non è individuabile, si applica quella media, pari al 5,5 per mille.

3. Il versamento non è effettuato se nel periodo dal 2006 al 2011 non sono state superate le soglie di aiuto, ovvero sono stati rispettati le condizioni e i limiti previsti dalle discipline europee in materia di aiuti di Stato di importo limitato al tempo vigenti. Non si fa luogo, altresì, al versamento se l'ammontare dell'aiuto soddisfa i requisiti stabiliti da un regolamento europeo che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ovvero se integra la compensazione di obblighi di servizio pubblico o la remunerazione della fornitura di servizi di interesse economico generale esentata dalla notifica alla Commissione europea, secondo le condizioni e i requisiti prescritti dalla disciplina europea in materia, in applicazione dell'articolo 106, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

4. Il versamento delle somme relative all'aiuto, detratti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di ICI per lo stesso periodo di imposta, è effettuato in favore dei comuni ove sono ubicati gli immobili oggetto del recupero, esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Sugli importi dovuti sono applicati gli interessi secondo le metodologie di calcolo previste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato, a decorrere dalla data

in cui le somme da recuperare sono state messe a disposizione dei beneficiari fino al loro effettivo recupero.

5. Le somme oggetto del recupero, comprensive degli interessi, ove superiori a 100.000 euro, possono essere rateizzate in quattro quote trimestrali di pari importo. La scelta della rateizzazione deve essere indicata in dichiarazione.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono fissati i termini per la presentazione della dichiarazione e per il versamento nonché la disciplina e la misura degli interessi applicabili. Con lo stesso decreto è individuata la struttura che svolge le attività di coordinamento nella gestione delle operazioni di recupero di cui al comma 1 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

7. La struttura, individuata ai sensi del comma 6 adempie ai compiti derivanti dalla decisione della Commissione europea del 3 marzo 2023 e si avvale dei comuni destinatari del gettito del recupero per quanto riguarda le attività di controllo delle di-

chiarazioni e dei versamenti, nonché di quelle di accertamento e di irrogazione delle sanzioni di cui al comma 9.

8. Le attività di controllo delle dichiarazioni e dei versamenti, nonché quelle di accertamento e di irrogazione delle sanzioni di cui al comma 9 sono effettuate dal comune interessato dalle misure di aiuto o dal soggetto cui l'ente stesso ha affidato la riscossione delle proprie entrate e i relativi dati sono messi a disposizione della struttura di cui al comma 6.

9. Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa del cento per cento dell'importo non versato, con un minimo di 50 euro. Se la dichiarazione è infedele, si applica la sanzione amministrativa del quaranta per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. In caso di versamento di un importo difforme rispetto a quanto dichiarato, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

10. Le disposizioni del presente articolo si applicano in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

11. Dall'applicazione della presente disposizione non devono derivare oneri per la finanza pubblica.

16.011. Il Governo.

ALLEGATO 2

DL 131/2024: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. C. 2038 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 10.

Al comma 2, le parole: per l'anno 2034 sono sostituite dalle seguenti: annui a decorrere dall'anno 2034.

10.1. Centemero, Bagnai, Gusmeroli, Cavandoli.

ART. 13.

All'emendamento 13.39 dei Relatori, comma 1-ter, sostituire le parole: sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale con le seguenti: sentiti l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale nonché le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, ove competenti secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

0.13.39.9. (Nuova formulazione) Gebhard, Schullian, Steger, Manes.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. All'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis:

1) le parole: «da euro 20 a euro 300» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 150 a euro 500»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di ripetuta constatata violazione, la sanzione è da euro 300 a euro 1000.»;

b) al comma 1-quater, le parole: «attività diverse dall'attività di tiro» sono sostituite dalle seguenti: «una diversa attività di tiro»;

c) dopo il comma 1-quater, sono aggiunti i seguenti:

«1-quinquies. Ai fini dell'applicazione del comma 1-bis, non è considerato percorso all'interno di una zona umida, quello effettuato attraverso strade classificate come autostrade, extraurbane principali, extraurbane secondarie, urbane di scorrimento, urbane di quartiere e simili.

1-sexies. Ai fini del comma 1-bis, per «attività di tiro» si intende quella di sparare colpi con un fucile da caccia.

1-ter. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, sono identificate su base cartografica e con apposite tabelle le zone umide presenti sul territorio.».

13.39. I Relatori.

ART. 14.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: uno specifico programma aggiungere le seguenti: , in coerenza con il Programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico di cui al decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81,.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: 54 mesi con le seguenti: 60 mesi

14.2. (Nuova formulazione) Sergio Costa, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Fenu, Giuliano, Gubitosa, Raffa.

ART. 16.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Valutazione degli atti normativi che limitano l'accesso alle professioni regolamentate)

1. Al decreto legislativo 16 ottobre 2020, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. In relazione ai progetti di legge di iniziativa diversa da quella governativa ovvero agli emendamenti parlamentari con cui si introducono nuove disposizioni che limitano l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio ovvero modificano quelle esistenti, la valutazione di proporzionalità di cui ai commi 1 e 2 è effettuata dall'amministrazione competente in relazione alla professione regolamentata nell'ambito dell'istruttoria finalizzata ad esprimere l'orientamento del Governo sul progetto di legge e il suo parere sugli emendamenti. Limitatamente alla valutazione di proporzionalità degli emendamenti, non si procede all'acquisizione del parere di cui al comma 3 »;

b) all'articolo 4, comma 8, alinea, dopo la parola: « altresì, » sono inserite le seguenti: « nell'ambito dell'istruttoria di cui all'articolo 3, comma 3-bis, ovvero ».

16.06. Mantovani, Buonguerrieri, Matteoni.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di aiuti di Stato)

1. Il comma 24-bis dell'articolo 19-ter del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, è abrogato.

* **16.08.** Mantovani, Buonguerrieri, Matteoni.

* **16.09.** Cavandoli, Bagnai, Centemero, Gusmeroli, Bellomo, Bisa, Morrone.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Misure urgenti per l'applicazione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 6 novembre 2018, nelle cause riunite da C 622/16 P a C 624/16 P e delle decisioni della Commissione europea del 19 dicembre 2012 e del 3 marzo 2023)

1. Ai fini dell'applicazione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 6 novembre 2018, relativa alle cause riunite da C-622/16 P a C-624/16 P, e delle decisioni della Commissione europea del 19 dicembre 2012 e del 3 marzo 2023, i soggetti passivi, che hanno presentato la dichiarazione per l'imposta municipale propria e per il tributo per i servizi indivisibili per gli enti non commerciali (IMU/TASI ENC) in almeno uno degli anni 2012 e 2013, recante l'indicazione di un'imposta a debito superiore a 50.000 euro annui, o che comunque siano stati chiamati a versare, anche a seguito di accertamento da parte dei comuni, un importo superiore a 50.000 euro annui, presentano, esclusivamente in via telematica, la dichiarazione per il recupero dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) relativamente al periodo dal 2006 al 2011, secondo il modello approvato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione nazio-

nale dei comuni italiani, con il quale sono stabilite anche le modalità di trasmissione della dichiarazione e di messa a disposizione della stessa ai comuni. La dichiarazione è unica per tutti gli immobili posseduti dal soggetto passivo. Per la determinazione dell'ICI oggetto del recupero di cui al presente comma, si applica la disciplina dell'IMU vigente nell'anno 2013. La base imponibile, i moltiplicatori e l'aliquota sono quelli stabiliti dalla disciplina dell'ICI, applicabili nell'anno di riferimento interessato dal recupero. Nel solo caso in cui l'aliquota effettiva non è individuabile, si applica quella media, pari al 5,5 per mille.

2. Il versamento non è effettuato se nel periodo dal 2006 al 2011 non sono state superate le soglie di aiuto, ovvero sono stati rispettati le condizioni e i limiti previsti dalle discipline europee, al tempo vigenti, in materia di aiuti di Stato di importo limitato. Non si fa luogo, altresì, al versamento se l'ammontare dell'aiuto soddisfa i requisiti stabiliti da un regolamento europeo che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ovvero se integra la compensazione di obblighi di servizio pubblico o la remunerazione della fornitura di servizi di interesse economico generale esentata dalla notifica alla Commissione europea, secondo le condizioni e i requisiti prescritti dalla disciplina europea in materia, in applicazione dell'articolo 106, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

3. Il versamento delle somme relative all'aiuto, detratti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di ICI per lo stesso periodo di imposta, è effettuato in favore dei comuni ove sono ubicati gli immobili oggetto del recupero, esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Sugli importi dovuti sono applicati gli interessi secondo le metodologie di calcolo previste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato, a decorrere dalla data in cui le somme da recuperare sono state

messe a disposizione dei beneficiari fino al loro effettivo recupero.

4. Le somme oggetto del recupero, comprensive degli interessi, ove superiori a 100.000 euro, possono essere rateizzate in quattro quote trimestrali di pari importo. La scelta della rateizzazione deve essere indicata nella dichiarazione.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono fissati i termini per la presentazione della dichiarazione e per il versamento nonché la disciplina e la misura degli interessi applicabili. Con lo stesso decreto è individuata la struttura che svolge le attività di coordinamento nella gestione delle operazioni di recupero di cui al comma 1 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

6. La struttura, individuata ai sensi del comma 5, adempie ai compiti derivanti dalla decisione della Commissione europea del 3 marzo 2023 e si avvale dei comuni destinatari del gettito del recupero per quanto riguarda le attività di controllo delle dichiarazioni e dei versamenti, nonché di quelle di accertamento e di irrogazione delle sanzioni di cui al comma 8.

7. Le attività di controllo delle dichiarazioni e dei versamenti, nonché quelle di accertamento e di irrogazione delle sanzioni di cui al comma 8 sono effettuate dal comune interessato dalle misure di aiuto o dal soggetto cui l'ente stesso ha affidato la riscossione delle proprie entrate e i relativi dati sono messi a disposizione della struttura di cui al comma 5.

8. Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa del 100 per cento dell'importo non versato, con un minimo di 50 euro. Se la dichiarazione è infedele, si applica la sanzione amministrativa del 40 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. In caso di versamento di un importo inferiore rispetto a quanto dichiarato, si applica la sanzione ammini-

strativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

9. Le disposizioni del presente articolo si applicano in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

10. Dall'applicazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

16.011. Il Governo.

ALLEGATO 3

DL 131/2024: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. C. 2038 Governo.

PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE

ART. 1

Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 4 », comma 6, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti: anche con riguardo all'offerta di servizi specifici per l'accessibilità e la fruibilità dell'area demaniale da parte degli animali di affezione.

* **1.122.** (Nuova formulazione) Dori, Borrelli.

* **1.123.** (Nuova formulazione) Pastorella.

Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 4 », comma 6, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti: anche con riguardo all'offerta di servizi specifici dedicati alle famiglie.

1.126. (Nuova formulazione) Pastorella.

Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 4 », comma 6, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , anche con riguardo

all'offerta di servizi aggiuntivi volti a valorizzare l'esperienza turistica delle persone con disabilità.

* **1.149.** (Nuova formulazione) Simiani, Malvasi.

* **1.154.** (Nuova formulazione) Deborah Bergamini.

Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 4 », comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: di un professionista nominato *con le seguenti:* di un professionista ovvero di un collegio di professionisti nominati.

** **1.202.** (Nuova formulazione) Lovecchio, Rubano, Pella.

** **1.203.** (Nuova formulazione) Cavandoli, Bellomo, Centemero, Bisa, Gusmeroli, Bagnai, Morrone.

** **1.204.** (Nuova formulazione) Dori, Borrelli.

** **1.205.** (Nuova formulazione) Sottanelli.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145, recante disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali. Emendamenti C. 2049 Governo, approvato dal Senato 27

COMITATO DEI NOVE

Martedì 22 ottobre 2024.

Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145, recante disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali.

Emendamenti C. 2049 Governo, approvato dal Senato.

Il Comitato si è riunito dalle 13.45 alle 13.50.

COMMISSIONI RIUNITE

XII (Affari sociali) e XIII (Agricoltura)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale del Commissario straordinario alla peste suina africana (PSA), Giovanni Filippini, in merito alle nuove emergenze relative alla diffusione della malattia	28
---	----

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 22 ottobre 2024.

Audizione informale del Commissario straordinario alla peste suina africana (PSA), Giovanni Filippini, in merito alle nuove emergenze relative alla diffusione della malattia.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13 alle 14.10.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti del Tavolo Asilo e immigrazione, di rappresentanti dell'ARCI e, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione (ASGI), nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2088 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 145 del 2024, recante « Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali »	29
---	----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle <i>start-up</i> e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti. C. 107-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta</i>)	30
Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità. C. 1632-A e abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta</i>)	30
Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145, recante disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali. C. 2049, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta</i>)	30
Modifiche all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, in materia di proroga dell'applicazione dell'imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse e di destinazione dei proventi a misure di sostegno in favore dei titolari di mutui per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione. C. 1749 (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	30
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	36
Disposizioni per favorire la stipulazione di contratti volti alla riduzione dell'orario di lavoro. C. 2067 (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con una osservazione</i>)	33
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	37

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 22 ottobre 2024.

Audizione informale di rappresentanti del Tavolo Asilo e immigrazione, di rappresentanti dell'ARCI e, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associa-

zione per gli studi giuridici sull'immigrazione (ASGI), nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2088 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 145 del 2024, recante « Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione interna-

zionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali».

L'audizione informale è stata svolta dalle 10. alle 11.10.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 22 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

La seduta comincia alle 13.50.

Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti.

C. 107-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Edoardo ZIELLO (LEGA), *relatore*, fa presente come le proposte emendative del fascicolo 1 presentate in Assemblea alla proposta di legge in titolo non presentino criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Propone pertanto di esprimere su di esse nulla osta.

Il Comitato approva la proposta di nulla osta del relatore.

Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità. C. 1632-A e abb.

(Parere all'Assemblea).

(Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Luca SBARDELLA, *presidente e relatore*, fa presente, in qualità di relatore, come le

proposte emendative del fascicolo 2 presentate in Assemblea alla proposta di legge in titolo, non presentino criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Propone pertanto di esprimere su di esse nulla osta.

Il Comitato approva la proposta di nulla osta del relatore.

Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145, recante disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali.

C. 2049, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE), *relatore*, fa presente come le proposte emendative del fascicolo 1 presentate in Assemblea alla proposta di legge in titolo non presentino criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Propone pertanto di esprimere su di esse nulla osta.

Il Comitato approva la proposta di nulla osta del relatore.

Modifiche all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, in materia di proroga dell'applicazione dell'imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse e di destinazione dei proventi a misure di sostegno in favore dei titolari di mutui per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione.

C. 1749.

(Parere alla VI Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Luca SBARDELLA *presidente e relatore*, fa presente che il Comitato pareri è chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla VI Commissione (Finanze), la proposta di legge C. 1749 recante « Proroga dell'applicazione dell'imposta straordinaria sugli extraprofitto bancari e modifica della destinazione dei proventi della medesima ».

Venendo al contenuto del provvedimento, rileva che la proposta di legge in esame, costituita da un unico articolo, è diretta a prorogare l'applicazione dell'imposta straordinaria sugli extraprofitto delle banche, prevista dall'articolo 26 del decreto-legge n. 104 del 2023, modificandone il regime applicativo e prevedendo una diversa destinazione dei proventi della stessa.

L'articolo 1 della proposta di legge dispone, al comma 1, che, in considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, sia estesa al 2024 l'applicazione dell'imposta straordinaria sugli extraprofitto delle banche, ovvero l'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse disciplinata dall'articolo 26 del decreto-legge n. 104 del 2023.

La disciplina dell'imposta viene sostanzialmente modificata dal successivo comma 2 disciplinando, tra l'altro: le modalità di determinazione dell'imposta per il 2024 e i relativi termini di versamento, con esclusione nell'anno di riferimento dell'applicazione del tetto massimo al prelievo; l'introduzione, anche per i soggetti che nel 2023 si sono avvalsi della facoltà di destinare l'ammontare dovuto a titolo di imposta a riserva non distribuibile, di un'imposta sostitutiva pari al 10 per cento del valore della riserva non distribuibile; l'esclusione del predetto regime opzionale per il 2024; una diversa destinazione del gettito derivante dall'imposta straordinaria; esso viene quindi indirizzato a un apposito contributo da erogare ai soggetti che hanno stipulato un contratto di mutuo per l'acquisto di case di abitazione, purché in determinate condizioni economiche (rilevate in base all'Isee) e per importi non superiori a 200.000 euro, e che abbiano subito la variazione in

aumento della rata mensile in conseguenza dell'aumento dei tassi di interesse.

In dettaglio il comma 2 alla lettera a) modifica il comma 1 dell'articolo 26 allo scopo di estendere all'anno 2024 l'applicazione dell'imposta.

La lettera b) modifica il comma 2 dell'articolo 26, stabilendo le modalità di determinazione dell'imposta per l'anno 2024. In particolare si dispone che, per l'anno di riferimento, l'imposta sia determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 che eccede per almeno il 5 per cento (la disciplina vigente per l'anno 2023 fissa il livello di eccedenza al 10 per cento) il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.

La lettera c) apporta modifiche al comma 3 dell'articolo 26, prevedendo che nel 2024 non si applichi il tetto massimo al prelievo che viene previsto *ex lege*. Ricorda che il citato comma 3 nel testo attualmente vigente prevede che l'ammontare dell'imposta straordinaria, in ogni caso, non possa essere superiore a una quota pari allo 0,26 per cento dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio su base individuale, determinato ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, con riferimento alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.

La lettera d) inserisce il nuovo comma 4-bis all'articolo 26 per stabilire i termini di versamento dell'imposta dovuta per l'anno 2024.

Le modifiche di cui alla lettera e) riguardano il regime opzionale di versamento dell'imposta straordinaria.

Ricorda al riguardo che la disciplina vigente di cui al comma 5-bis dell'articolo 26 del decreto-legge n. 104 del 2023 prevede che, in luogo del versamento dell'imposta, le banche possano destinare, in sede di approvazione del bilancio relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1°

gennaio 2024, a una riserva non distribuibile a tal fine individuata in un importo non inferiore a due volte e mezza l'imposta calcolata ai sensi del citato articolo 26. La disciplina vigente prevede inoltre che, se la riserva è utilizzata per la distribuzione di utili, l'imposta, maggiorata di un importo pari, in ragione d'anno, al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea, è versata entro trenta giorni dall'approvazione della relativa delibera. Con le norme introdotte dal provvedimento, si prevede invece che i soggetti che si avvalgono della facoltà di destinare l'ammontare dovuto a riserva, devono versare a titolo di imposta sostitutiva il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile entro il 30 giugno 2025.

A tal proposito rileva che le predette modifiche al comma 5-bis, che reca la disciplina dell'imposta con riferimento all'anno 2023, introducono – nei confronti dei soggetti che si sono avvalsi della facoltà di destinare il *quantum* dovuto a riserva non distribuibile – un'imposta sostitutiva la cui applicazione è retroattiva, con ciò derogando ai principi contenuti nello Statuto del contribuente e, specificamente, all'articolo 3 della legge n. 212 del 2000 secondo il quale le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo.

La lettera f), invece, introduce il nuovo comma 5-ter, che esclude l'applicazione del regime opzionale di destinazione a riserva, di cui al comma 5-bis, con riferimento all'imposta dovuta per l'anno 2024.

Le modifiche di cui alla lettera g) apportano novelle al comma 7 dell'articolo 26.

Nella sua formulazione vigente, il comma 7 destina le maggiori entrate derivanti dall'imposta, mediante loro confluenza in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, sulla base del monitoraggio periodico dei relativi versamenti, a un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per essere assegnate al finanziamento delle misure relative al Fondo di garanzia per la prima casa (di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147), al finanziamento del Fondo di ga-

ranzia per le piccole e medie imprese (disciplinato dall'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662) e agli interventi volti alla riduzione della pressione fiscale di famiglie e imprese.

Per effetto delle norme introdotte: si modifica la destinazione del gettito, che viene indirizzato al finanziamento di misure di sostegno in favore di mutuatari, con indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 45.000 euro, nonché di titolari dell'assegno unico e universale per i figli a carico (di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230) che hanno stipulato, o si sono accollati anche a seguito di frazionamento, un contratto di mutuo ipotecario a tasso e a rata variabile per tutta la durata del contratto, di importo non superiore a 200.000 euro, per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione, e che hanno subito una variazione in aumento della rata mensile, in conseguenza dell'aumento dei tassi di interesse, rispetto alla rata mensile calcolata al 31 luglio 2022; si prevede che il predetto contributo venga riconosciuto fino alla misura del 40 per cento della maggiore quota di interessi versata per ciascuno degli anni 2023 e 2024 in conseguenza dell'aumento del tasso di interesse variabile applicato al contratto di mutuo; esso in ogni caso è attribuito per un importo non superiore a due rate di mutuo per ciascuna annualità, e nel limite massimo complessivo della dotazione finanziaria del fondo.

Passando ad analizzare i profili di competenza della Commissione Affari costituzionali, per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento sia riconducibile alle materie « sistema tributario e contabile dello Stato » e « tutela del risparmio », attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per favorire la stipulazione di contratti volti alla riduzione dell'orario di lavoro.**C. 2067.**

(Parere alla XI Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con una osservazione).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Luca SBARDELLA *presidente e relatore*, fa presente che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla XI Commissione Lavoro, la proposta di legge C. 2067, recante « Disposizioni per favorire la stipulazione di contratti volti alla riduzione dell'orario di lavoro ».

Venendo al contenuto del provvedimento – e rinviando alla documentazione predisposta dal Servizio studi per ulteriori approfondimenti –, rileva che esso si compone di sette articoli.

L'articolo 1, comma 1, evidenzia le finalità dell'intervento normativo, per il cui perseguimento il provvedimento favorisce, attraverso la definizione di modelli organizzativi definiti in sede di contrattazione collettiva nazionale, territoriale e aziendale, una progressiva riduzione dell'orario normale di lavoro, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, fino a 32 ore settimanali, a parità di salario. Si prevede che ciò possa avvenire anche nella forma di turni su quattro giorni settimanali e sia accompagnato da investimenti nell'ambito della formazione e dell'innovazione tecnologica e ambientale. Il comma 2 precisa che i contratti collettivi di cui al comma 1 non possono prevedere clausole compensative della riduzione dell'orario di lavoro settimanale o giornaliero, tramite l'ampliamento dell'orario straordinario.

L'articolo 2, al comma 1, riconosce, nei trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento, ai datori di lavoro privati – ad eccezione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico –, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente cui si applicano i contratti col-

lettivi di cui all'articolo 1, l'esonero dal versamento dei contributi in misura pari al 30 per cento dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai medesimi (con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all'Inail). Tale esonero si applica per la durata prevista dai medesimi contratti e in proporzione alla riduzione di orario di lavoro concordata. L'esonero contributivo è riconosciuto nella misura del 50 per cento per i datori di lavoro privati delle piccole e medie imprese – identificate ai sensi della Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE – e nella misura del 60 per cento con riferimento ai contratti collettivi relativi alle prestazioni lavorative particolarmente faticose e pesanti e a talune altre specifiche professioni gravose. Il comma 2 rinvia a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione dei criteri e delle modalità di applicazione dell'agevolazione e di utilizzo delle risorse, a garanzia del rispetto del relativo limite di spesa.

L'articolo 3, al comma 1, prevede la ridenominazione del Fondo Nuove Competenze – di cui all'articolo 88, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 – in Fondo Nuove Competenze, Riduzione dell'orario di lavoro e Nuove forme di prestazione lavorativa. Il comma 2, al fine di sostenere la sottoscrizione dei contratti di cui all'articolo 1, prevede un incremento di 50 milioni di euro per l'anno 2024 e di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 della dotazione di tale Fondo.

L'articolo 4 istituisce l'Osservatorio nazionale sull'orario di lavoro, con sede presso l'Inapp – Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche –, che si avvale delle strutture e delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli enti strumentali vigilati dal medesimo Ministero, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Esso è presieduto da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed è composto da due

esperti in materia di diritto del lavoro, da due esperti in materia di organizzazione aziendale nonché, in forma paritaria, da un numero complessivo di otto esponenti delle organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale. L'Osservatorio ha compiti di monitoraggio, tra i vari aspetti, sulle caratteristiche e gli effetti economici dei contratti collettivi di cui all'articolo 1, e predispone una relazione annuale sulla propria attività che trasmette alle Camere entro il 31 dicembre di ciascun anno, indicando, altresì – al termine dell'applicazione delle misure di sostegno previste – le proposte di modifica della normativa in materia di orario di lavoro. Le modalità per il suo funzionamento sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

L'articolo 5 disciplina una procedura con la quale, in mancanza dei contratti collettivi stipulati ai sensi dell'articolo 1, per le medesime finalità, le rappresentanze sindacali territoriali aderenti alle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le loro rappresentanze aziendali o almeno il 20 per cento dei lavoratori dipendenti dell'impresa o dell'unità produttiva possono presentare una proposta di contratto per la riduzione dell'orario di lavoro, a parità di retribuzione, recante la determinazione delle modalità di applicazione. Tale proposta, entro novanta giorni dalla sua pubblicazione, è sottoposta all'approvazione del medesimo personale mediante *referendum* e si intende approvata nel caso in cui si esprima favorevolmente la maggioranza dei dipendenti. Nel solo caso in cui tale proposta sia stata presentata dal prescritto numero di lavoratori, si richiede altresì, ai fini dell'approvazione della proposta, che il datore di lavoro dichiari il proprio assenso entro trenta giorni dalla data di svolgimento del *referendum*. Si specifica, infine, che, in caso di esito negativo del *referendum*, la propo-

sta può essere ripresentata non prima di 180 giorni.

L'articolo 6 prevede che al termine del periodo di applicazione delle misure di sostegno previste dalla proposta di legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base delle risultanze delle analisi e delle proposte formulate dall'Osservatorio, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, la durata dell'orario di lavoro normale, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, sia rideterminato in riduzione. Segnala tale disposizione sotto il profilo del rapporto tra le fonti, atteso che si rinvia ad un DPCM la rideterminazione in riduzione dell'orario normale di lavoro, orario la cui durata è attualmente disciplinata da fonte legislativa primaria.

Si prevede poi che in tutti i settori in cui i contratti di cui all'articolo 1 abbiano interessato almeno il 20 per cento dei lavoratori, la rideterminazione dell'orario di lavoro normale è in ogni caso applicata in misura non inferiore al 10 per cento.

L'articolo 7 prevede che agli oneri derivanti dalle disposizioni del provvedimento – pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024 e a 275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 – si provveda mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Passando ai profili di competenza della Commissione Affari costituzionali, rileva che per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, le disposizioni recate dal provvedimento in titolo sono riconducibili alla materia dell'ordinamento civile, oggetto di competenza esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, in quanto intervengono sulla regolazione del rapporto di lavoro, sui diritti e obblighi che insorgono tra lavoratore e datore di lavoro nell'ambito del rapporto giuridico costituitosi con la sottoscrizione del contratto di lavoro.

Fa presente che la riconducibilità delle norme che intervengono sulla disciplina del

rapporto di lavoro alla materia di competenza esclusiva statale è acclarata anche dalla giurisprudenza costituzionale in materia. In particolare, secondo la Corte Costituzionale, rientrano nell'ambito della materia «ordinamento civile», le norme che «attengono alla disciplina sostanziale del rapporto di lavoro» (sentenza n. 50 del 2005).

Formula dunque una proposta di parere favorevole con una osservazione (*vedi allegato 2*).

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.55.

ALLEGATO 1

Modifiche all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, in materia di proroga dell'applicazione dell'imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse e di destinazione dei proventi a misure di sostegno in favore dei titolari di mutui per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione. C. 1749.

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 1749 recante « Proroga dell'applicazione dell'imposta straordinaria sugli extraprofitti bancari e modifica della destinazione dei proventi della medesima »;

rilevato che:

il provvedimento sia diretto a prorogare l'applicazione dell'imposta straordinaria sugli extraprofitti delle banche, prevista dall'articolo 26 del decreto-legge n. 104 del 2023, modificandone il regime applicativo e prevedendo una diversa destinazione dei proventi della stessa;

evidenziato che:

per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

il provvedimento è riconducibile alle materie « sistema tributario e contabile dello Stato » e « tutela del risparmio », attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Disposizioni per favorire la stipulazione di contratti volti alla riduzione dell'orario di lavoro. C. 2067.**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 2067, recante « Disposizioni per favorire la stipulazione di contratti volti alla riduzione dell'orario di lavoro »;

rilevato che:

la proposta di legge, che consta di sette articoli, mira a facilitare la conciliazione dei tempi di vita con i tempi di lavoro, di promuovere le condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro e di rimuovere gli ostacoli che impediscono la partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese, nonché di favorire, unitamente allo sviluppo tecnologico, l'aumento dell'occupazione e l'incremento della competitività delle imprese nonché la possibilità di aggiornamento delle competenze dei lavoratori;

l'articolo 1 stabilisce che il provvedimento favorisce, attraverso la definizione di modelli organizzativi definiti in sede di contrattazione collettiva, una progressiva riduzione dell'orario normale di lavoro, fino a 32 ore settimanali, a parità di salario; l'articolo 2 prevede talune ipotesi di esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali; l'articolo 3 modifica la denominazione del Fondo Nuove Competenze e dispone un incremento della relativa dotazione; l'articolo 4 istituisce l'Osservatorio nazionale sull'orario di lavoro, prevedendone la composizione e i compiti; l'articolo

5 disciplina una procedura alternativa alla conclusione dei contratti collettivi di cui all'articolo 1 per la riduzione dell'orario di lavoro; l'articolo 6 prevede che con DPCM si ridetermini in riduzione la durata dell'orario di lavoro; l'articolo 7 dispone in merito alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni della proposta di legge;

ritenuto che:

per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

le disposizioni della proposta di legge sono riconducibili alla materia « ordinamento civile », di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, in quanto intervengono sulla regolazione del rapporto di lavoro, sui diritti e obblighi che insorgono tra lavoratore e datore di lavoro nell'ambito del rapporto giuridico costituitosi con la sottoscrizione del contratto di lavoro,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito la disposizione di cui all'articolo 6 sotto il profilo del rapporto tra le fonti, atteso che si rinvia ad un DPCM la rideterminazione in riduzione dell'orario normale di lavoro, orario la cui durata è attualmente disciplinata da fonte legislativa primaria.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata. Atto n. 137-bis (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	38
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	43
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere del gruppo Movimento 5 Stelle</i>)	44

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria del contingente ad esaurimento. C. 1950 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	39
ALLEGATO 3 (<i>Proposte di riformulazione</i>)	56

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 22 ottobre 2024. — Presidenza del presidente **Ciro MASCHIO**. — Interviene il sottosegretario di Stato per la Giustizia **Andrea Delmastro Delle Vedove**.

La seduta comincia alle 13.45.

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata.

Atto n. 137-bis.

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 9 ottobre.

Ciro MASCHIO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 9 ottobre, la relatrice ha svolto la relazione introduttiva e che il termine per l'espressione del parere scade oggi, 23 ottobre.

Daniela DONDI (FDI), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (*vedi allegato 1*).

Ciro MASCHIO, *presidente*, avverte che il gruppo Movimento 5 stelle ha presentato una proposta alternativa di parere (*vedi allegato 2*).

Il Sottosegretario **Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE** dichiara di condividere la

proposta di parere formulata dalla relattrice.

Valentina D'ORSO (M5S) evidenzia come la proposta alternativa di parere presentata dal suo gruppo riprenda quella presentata con riferimento al primo parere espresso dalla Commissione sul provvedimento in esame il 6 agosto scorso.

Dichiara, quindi, il voto contrario del gruppo del Movimento 5 Stelle soprattutto con riferimento al metodo seguito dal Governo nel corso del procedimento parlamentare relativo al provvedimento in esame.

Non condivide, infatti, l'approccio dell'Esecutivo che non ha accolto molte delle osservazioni avanzate dalla Commissione contenute nel primo parere approvato. Se non stupisce il fatto che il Governo non abbia inteso accettare i contributi dell'opposizione – sebbene la riforma del processo civile non possa lasciare spazio a posizioni ideologiche, poiché gli interventi effettuati dallo schema di decreto in esame sono meramente tecnici – rileva come siano state ignorate anche le proposte di modifica al testo avanzate dalla maggioranza. Ritiene, inoltre, poco convincenti le motivazioni relative al mancato accoglimento di numerose osservazioni.

Per tali ragioni, ritiene che il voto contrario dovrebbe essere espresso anche dalla maggioranza, essendo le sue proposte state ignorate dall'Esecutivo che sostiene.

Federico GIANASSI (PD-IDP) annuncia il voto di astensione del gruppo del Partito Democratico sulla proposta di parere favorevole presentata dalla relattrice.

Devis DORI (AVS) dichiara il voto di astensione sulla proposta di parere favorevole presentata dalla relattrice.

Maria Carolina VARCHI (FDI) evidenzia come la relattrice, onorevole Dondi, abbia svolto un importante lavoro di sintesi tra le proposte di osservazioni avanzate dalla maggioranza e dall'opposizione in occasione della stesura del parere approvato dalla Commissione lo scorso 6 agosto, interlo-

quando altresì in maniera proficua con il Governo.

Si rammarica per gli interventi dei colleghi che sembrano non voler riconoscere tale lavoro alla relattrice e dichiara il voto favorevole del gruppo di Fratelli d'Italia.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole della relattrice (*vedi allegato 1*).

La seduta termina alle 13.50.

SEDE REFERENTE

Martedì 22 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. — Interviene Il sottosegretario di Stato per la Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove.

La seduta comincia alle 13.50.

Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria del contingente ad esaurimento.

C. 1950 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 ottobre.

Ciro MASCHIO, *presidente*, ricorda che il provvedimento risulta iscritto nel programma dei lavori dell'Assemblea per il mese di novembre e che nella seduta del 17 ottobre scorso sono state pronunciate le dichiarazioni di inammissibilità di talune proposte emendative, per carenza di quantificazione e copertura finanziaria.

Alla luce degli ulteriori elementi istruttori acquisiti a seguito dei ricorsi, sono da considerare riammesse le seguenti proposte emendative:

Bisa 1.7 e Gianassi 1.8, che fanno salva dalla rinuncia a qualunque pretesa relativa al rapporto pregresso, da parte dei magistrati onorari confermati, le prestazioni previdenziali riferite a periodi precedenti; la riammissione è disposta nel presupposto che le citate proposte emendative

non determinino l'attribuzione di ulteriori prestazioni previdenziali rispetto a quelle già riconosciute in base alla normativa vigente;

Bonifazi 1.70, Morrone 1.71, Patriarca 1.72, Bonifazi 1.74, D'Orso 1.75, Dori 1.76, Bisa 1.77 e D'Orso 1.78, in quanto l'incremento del compenso annuo previsto per i magistrati onorari che esercitano le funzioni in via non esclusiva, appare complessivamente rimodulabile nel quadro dell'onere massimo quantificato dalla relazione tecnica relativa al disegno di legge in esame.

La presidenza conferma, invece, il giudizio di inammissibilità per carenza di quantificazione o copertura finanziaria sulle seguenti proposte emendative:

Patriarca 1.5 e Bisa 1.87, che consentono il trattenimento in servizio, a domanda, dei magistrati onorari fino al compimento del settantacinquesimo anno d'età, determinando con ciò oneri privi di quantificazione e di copertura finanziaria connessi al meccanismo di incremento automatico retributivo annuale previsto dal presente disegno di legge;

Bisa 1.6, che modifica la disciplina di riforma del trattamento dei magistrati onorari, di cui all'articolo 29, comma 5, del decreto legislativo n. 116 del 2017, prevedendo la soppressione della norma che dispone la rinuncia a diritti su rapporti pregressi, determinando con ciò oneri privi di quantificazione e di copertura finanziaria;

D'Orso 1.33, che prevede il riconoscimento ai magistrati destinati in supplenza di cui al nuovo articolo 30-*bis* del decreto legislativo n. 116 del 2017, di un trattamento indennitario di missione correlato a specifici parametri e limiti temporali di distanza dall'ufficio di destinazione, determinando con ciò oneri privi di quantificazione e di copertura finanziaria;

Bisa 1.54 e Pittalis 1.55, che prevedono il riconoscimento di un incremento

del 5 per cento dei compensi di cui ai nuovi articoli 31-*bis* e 31-*ter* del decreto legislativo n. 116 del 2017, determinando con ciò nuovi o maggiori oneri privi di copertura finanziaria, che non appaiono rimodulabili all'interno delle ipotesi di quantificazione considerate dalla relazione tecnica relativa al disegno di legge in esame;

Bonifazi 1.57, Dori 1.58 e Dori 1.59, che, nell'ambito della procedura di valutazione periodica dei magistrati onorari confermati, prevedono, in caso di riconosciuta idoneità, passaggi a livelli retributivi superiori, determinando con ciò oneri privi di quantificazione e di copertura finanziaria;

Bisa 1.66 e Patriarca 1.67, che prevedono l'attribuzione ai magistrati onorari in regime di esclusività del trattamento economico di cui al nuovo articolo 31-*bis* del decreto legislativo n. 116 del 2017, secondo importi definiti in via crescente in ragione dell'anzianità di servizio del personale interessato, ed appaiono suscettibili di determinare oneri privi di quantificazione e copertura finanziaria alla luce di quanto risulta dalla relazione tecnica relativa all'articolo 1, comma 629, della legge 234 del 2021;

Pittalis 1.68, che determina oneri privi di quantificazione e copertura finanziaria relativi, tra l'altro, alla previsione di un contributo statale erogato in favore di magistrati onorari confermati in regime di esclusività per favorire il relativo ricongiungimento previdenziale;

Pittalis 1.81, che determina oneri privi di quantificazione e copertura finanziaria, limitatamente al comma 1 della proposta stessa, che riconosce non meglio definiti benefici economici collegati al raggiungimento di obiettivi di *performance* e risultato ai magistrati onorari a cadenza quadriennale;

Bisa 1.83, Pittalis 1.84 e Bonifazi 1.85, che determina oneri privi di quantificazione e di copertura finanziaria per effetto del riconoscimento ai magistrati onorari di

un adeguamento automatico di diritto annuale al costo della vita della relativa retribuzione, posto che tali oneri non appaiono rimodulabili nell'ambito dell'onere massimo quantificato dalla relazione tecnica relativa al disegno di legge in esame;

Bisa 1.86, che esclude il compenso previsto dal nuovo articolo 31-ter del decreto legislativo n. 116 del 2017, per i magistrati onorari confermati in regime non esclusivo, dal computo dei redditi che integrano l'importo massimo di 30.000 euro annui, al di sopra del quale non si applica il regime fiscale forfettario previsto dall'articolo 1, comma 57, della legge n. 190 del 2014, determinando con ciò conseguenti minori entrate per la finanza pubblica prive di quantificazione e copertura finanziaria;

Matone 2.01, che determina oneri privi di quantificazione e di copertura finanziaria per effetto dell'incremento dell'indennità onnicomprensiva (da 200 a 500 euro ogni tre mesi) e di quella annua complessiva (da massimo 20.000 a massimo 50.000) da corrispondere ai giudici ausiliari ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 72 del decreto-legge n. 69 del 2013.

Non essendovi richieste di intervento sul complesso degli emendamenti, invita la relatrice, onorevole Varchi, a formulare i pareri sulle proposte emendative presentate.

Maria Carolina VARCHI, *relatore*, esprime parere favorevole sugli emendamenti Dondi 1.1 e Patriarca 1.2 a condizione che vengano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Invita al ritiro degli emendamenti D'Orso 1.3, Gallo 1.4, Bisa 1.7, Gianassi 1.8, Pittalis 1.9 e 1.10, Bisa 1.11, La Salandra 1.12 e Dori 1.13.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Buonguerrieri 1.14, nonché sull'emendamento Pittalis 1.15, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*), nonché sull'emendamento Gianassi 1.16, sugli identici Bisa 1.17 e Bonifazi 1.18, La Salandra 1.19 e

1.23, a condizione che siano riformulati in identico testo all'emendamento Pittalis 1.15, come riformulato (*vedi allegato 3*).

Invita al ritiro degli emendamenti Gianassi 1.20, Dori 1.21, Patriarca 1.22, Dori 1.24, Patriarca 1.25, D'Orso 1.26, Bonifazi 1.27 e D'Orso 1.28.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Buonguerrieri 1.29.

Invita, inoltre, al ritiro degli emendamenti Pittalis 1.30 e D'Orso 1.31.

Esprime parere favorevole sugli emendamenti Morrone 1.32 e Buonguerrieri 1.34. Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento Bisa 1.35 a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*), nonché sugli emendamenti Bonifazi 1.36, Pittalis 1.37, Gianassi 1.38, D'Orso 1.39, sugli identici Bonifazi 1.40 e Enrico Costa 1.41, Michelotti 1.42, sugli identici Dori 1.43, Gallo 1.44 e Patriarca 1.45, nonché Gallo 1.51 e 1.52, a condizione che siano riformulati in identico testo all'emendamento Bisa 1.35, come riformulato (*vedi allegato 3*).

Invita al ritiro degli emendamenti Dori 1.46 e 1.47.

Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Dori 1.49 e Buonguerrieri 1.50.

Invita, quindi, al ritiro degli emendamenti Patriarca 1.53, Gianassi 1.56, Pittalis 1.60, Dori 1.62, Bonifazi 1.61, Dori 1.63, Dori 1.64 e Morrone 1.65.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Buonguerrieri 1.69.

Invita al ritiro degli identici emendamenti Bonifazi 1.70 e Morrone 1.71.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Patriarca 1.72, a condizione che venga riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Invita al ritiro degli emendamenti Gallo 1.73, Bonifazi 1.74, D'Orso 1.75, degli identici Dori 1.76 e Bisa 1.77, nonché D'Orso 1.78, Gianassi 1.79 e 1.80 e Pittalis 1.81.

Propone l'accantonamento dell'emendamento Gallo 1.82.

Passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 2, invita al ritiro dell'emendamento Michelotti 2.1.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Michelotti 2.2 a condizione che venga riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Passando, infine, all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 3, invita al ritiro degli identici emendamenti Bonifazi 3.1 e Bisa 3.2, Pittalis 3.3.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Buonguerrieri 3.4.

Invita al ritiro dell'emendamento Gallo 3.5.

Il Sottosegretario Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE esprime parere conforme a quello della relatrice.

Ciro MASCHIO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata. Atto Governo n. 137-bis.

PARERE APPROVATO

La Commissione II,

esaminato il provvedimento in titolo;

premessi che:

il provvedimento è adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 206 del 2021, contiene disposizioni correttive e di coordinamento del decreto legislativo n. 149 del 2022, cosiddetta « riforma Cartabia del processo civile »;

la citata legge n. 206 del 2021, analogamente alla parallela riforma del processo penale (legge n. 134 del 2021), presenta un duplice contenuto: da una parte delega il Governo alla riforma del processo civile, dettando specifici principi e criteri direttivi, e dall'altra modifica direttamente alcune disposizioni sostanziali e processuali relative ai procedimenti in materia di diritto di famiglia, esecuzione forzata e accertamento dello stato di cittadinanza;

il medesimo schema di decreto legislativo era già stato trasmesso alle Commissioni Giustizia di Camera e Senato in data 6 marzo 2024 e la Commissione Giu-

stizia della Camera ha espresso parere favorevole con osservazioni il 6 agosto 2024;

il provvedimento viene quindi nuovamente all'esame della Commissione in virtù del meccanismo del « doppio parere parlamentare » previsto dalla citata norma di delega, secondo cui « qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione »;

ricordato che sul testo legislativo, il parere reso lo scorso 6 agosto recava numerose osservazioni, articolate in 31 punti;

preso atto degli elementi di valutazione del Governo – desumibili dalla relazione illustrativa – relativi alle 14 osservazioni che non sono state recepite dall'Esecutivo, segnatamente quelle ai numeri 2, 5, 6, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 24, 25, 27, 30 e 31 del citato parere del 6 agosto 2024,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata. Atto Governo n. 137-bis.

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE
DEL GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE**

La II Commissione, in sede di esame dello schema di decreto legislativo recante *Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata*, ai sensi dell'articolo 1, commi 2, quinto e sesto periodo, e 3, della legge 26 novembre 2021, n. 206 (Atto del Governo 137-bis);

premessi che:

lo schema di decreto legislativo in esame (AG 137-bis), adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 206 del 2021, contiene disposizioni correttive e di coordinamento del decreto legislativo n. 149 del 2022, c.d. « riforma Cartabia del processo civile »;

la legge n. 206 del 2021 presenta un duplice contenuto: da una parte delega il Governo alla riforma del processo civile, dettando specifici principi e criteri direttivi, e dall'altra modifica direttamente alcune disposizioni sostanziali e processuali relative ai procedimenti in materia di diritto di famiglia, esecuzione forzata e accertamento dello stato di cittadinanza;

considerato che:

in attuazione della delega, è stato approvato in via preliminare dal Governo, in data 15 febbraio 2024, lo schema di decreto legislativo – AG 137, trasmesso per il parere parlamentare alle Camere;

il provvedimento è stato assegnato alle Commissioni giustizia di Camera e Senato in sede consultiva e alle Commissioni bilancio di Camera e Senato in sede consultiva per i profili finanziari;

successivamente all'espressione dei suddetti pareri parlamentari il Governo ha ritenuto di non accogliere integralmente le osservazioni ivi contenute, pertanto, in attuazione di quanto previsto dalla legge delega, ha quindi trasmesso nuovamente lo schema di decreto legislativo (n. 137-bis) alle Camere per l'espressione di un ulteriore parere da parte delle Commissioni giustizia e bilancio di Camera e Senato;

considerato ancora che:

all'articolo 2, l'atto in esame modifica l'articolo 38 disp. att. c.c., relativo alla competenza per i procedimenti in materia di famiglia per l'irrogazione di sanzioni in caso di inadempienze o violazioni;

in particolare, lo schema di decreto correttivo introduce una modifica dell'articolo 38 del codice di procedura civile che prevede che il rilievo dell'incompetenza avvenga, non più in occasione dell'udienza di cui all'articolo 183 del codice di procedura

civile, ma in sede di verifiche *ex* articolo 171-*bis* del codice di procedura civile;

tuttavia, data la natura generale della norma, che opera in relazione a tutti i riti e non solo rispetto al processo ordinario di primo grado, appare opportuno differenziare le diverse ipotesi, così da prevedere che nel rito ordinario di cognizione l'incompetenza per materia, per valore e per territorio (nei casi previsti dall'articolo 28 del codice di procedura civile), siano rilevate d'ufficio con il decreto previsto dall'articolo 171-*bis* e, negli altri casi, non oltre la prima udienza di comparizione;

l'articolo 3 del provvedimento reca una pluralità di modifiche al codice di procedura civile, al fine di adeguare il codice di rito al processo telematico e ad altri mutamenti legislativi nel frattempo intervenuti, allo stesso tempo introducendo disposizioni volte a chiarire o prevenire dubbi interpretativi e disposizioni di coordinamento;

segnatamente, il comma 1 interviene sugli articoli 127-*ter* e 128 in materia di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza – al fine, secondo quanto precisato nella relazione illustrativa, di risolvere talune questioni sorte circa la compatibilità della trattazione scritta con il rito del lavoro e con le udienze che, anche nel rito ordinario, prevedono la comparizione delle parti – prevedendo: che l'udienza non possa essere sostituita quando la presenza personale delle parti è prescritta dalla legge o disposta dal giudice (lettera *g*, n. 1); la facoltà del giudice di sostituire l'udienza pubblica con la trattazione scritta salvo che una delle parti si opponga (in tale ultimo caso il giudice revoca il provvedimento e fissa l'udienza pubblica) (lettera *g*, n. 2, e lettera *h*); nonché l'aggiunta, all'articolo 127-*ter*, della previsione per cui il provvedimento depositato entro il giorno successivo alla scadenza del termine assegnato per il deposito delle note si considera letto in udienza (lettera *g*, n. 3);

come testé anticipato, con la modifica dell'articolo 127 del codice di procedura civile e l'introduzione dell'articolo 127-

ter del codice di procedura civile si è prevista anche la possibilità per il giudice di disporre che le udienze civili possano essere sostituite dal deposito telematico di note scritte. La maggiore flessibilità nelle forme dell'udienza deve, tuttavia, essere accompagnata necessariamente dalla garanzia del diritto di ciascuna parte alla trattazione in presenza;

alla luce degli effetti applicativi derivanti dagli articoli su menzionati e rilevati dagli addetti ai lavori, appare opportuno un intervento legislativo per chiarire che sia l'udienza a trattazione scritta, che quella da remoto, non possano rappresentare la regola, ma l'eccezione, di guisa che si proceda in questo senso solo ove vi sia richiesta delle parti e non sia, invece, disposta dal giudice *inaudita altera parte*: ciò in considerazione del fondamentale contributo derivante dall'interlocuzione personale col giudice in udienza, talvolta illuminante anche ai fini dell'evoluzione della causa;

in particolare, lo svolgimento dell'udienza da remoto andrebbe sempre autorizzata per il difensore che la richieda e sempre che si tratti di un'udienza che non richieda la partecipazione di altri soggetti. Mentre, per la udienza a trattazione scritta, è opportuno che questa sia disposta solo quando, all'esito della precedente udienza celebrata in modalità ordinaria o da remoto, i difensori delle parti abbiano ciò richiesto o abbiano aderito alla proposta del giudice. In alternativa, sarebbe possibile prevedere un meccanismo in cui il giudice con provvedimento possa stabilire la specifica modalità fuori udienza, ma garantendo a ciascuna parte la facoltà di opporvisi, senza la necessità di alcuna motivazione a sostegno, dando impulso in tale ultimo caso alla udienza in presenza;

in tal modo si riaffermerebbe che la modalità ordinaria di trattazione della causa sia rappresentata dall'udienza in presenza e che sussista un vero e proprio diritto all'udienza di ogni parte, rientrando fra le garanzie ad un *equo processo*, funzionali ad assicurare la trasparenza dell'operato e della decisione finale del giudice. Il diritto all'u-

dienza preserva « *la fiducia nelle Corti e nei Tribunali da parte della collettività, rassicurata sul fatto che lo sforzo di stabilire la verità sarà massimo* », impedendo « *una giustizia segreta, sottratta al controllo del pubblico* » (da ultimo, CEDU, 14 novembre 2000, Riepan c. Austria, paragrafo 27). La giurisprudenza CEDU chiarisce anche che tale principio può essere derogato solo a fronte di significative esigenze fondate sulla natura altamente tecnica delle questioni da decidere, nelle quali rilevi il sapere specialistico del giudice o degli ausiliari, ovvero nei giudizi di impugnazione in cui, a fronte dei precedenti gradi, il giudice superiore è chiamato ad affrontare e risolvere questioni di puro diritto, senza che si proceda a nuovi accertamenti di fatto o all'assunzione di prove;

appare imprescindibile, dunque, modificare la disposizione in esame, riducendo l'ambito di applicazione dell'udienza svolta mediante collegamenti audiovisivi a distanza, e dell'udienza a trattazione scritta nei termini sopra precisati;

sotto altro profilo, il comma 1 interviene anche sulla disciplina della notificazione mediante PEC eseguita dall'ufficiale giudiziario ex articolo 149-bis, al fine di semplificare gli adempimenti, omogeneizzare la disciplina con quella della notificazione effettuata con le modalità tradizionali e disciplinare il caso in cui la notifica a mezzo PEC non vada a buon fine, distinguendo le ipotesi in cui ciò avvenga per causa non imputabile al destinatario o a lui imputabile. In questo ultimo caso si prevede che l'ufficiale giudiziario la esegua mediante inserimento dell'atto da notificare nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia (comma 1, lettera o);

tuttavia, si rileva una incongruenza, tra la disciplina nuova prevista dall'articolo 149-bis – che prevede che, quando la notificazione tramite PEC non possa essere eseguita o non abbia esito positivo, la notificazione si esegua tramite inserimento dell'atto nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della Giustizia – e quella relativa alle notificazioni ordinarie

previste dal penultimo comma dell'articolo 170 del codice di procedura civile, che stabilisce che « *Le notificazioni e le comunicazioni alla parte che si è costituita personalmente si fanno all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o al domicilio digitale speciale indicato o, in mancanza, nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto.* » In particolare, si introduce un doppio binario che distingue tra le notificazioni eseguite alla parte costituita personalmente priva di un domicilio digitale e l'ipotesi disciplinata dal nuovo articolo 149-bis secondo cui, in assenza di un domicilio digitale da rinvenire negli elenchi ufficiali, la notificazione possa essere eseguita tramite inserimento dell'atto nel portale dei servizi telematici. Tuttavia, a ben guardare, non vi è ragione di distinguere le due ipotesi, in quanto tale doppio binario porterebbe – tra l'altro – al paradosso per cui si garantirebbe maggiormente la parte che si è costituita personalmente e quindi che è a conoscenza dell'esistenza del giudizio, piuttosto che la parte che non si sia costituita. Resterebbe, inoltre, un'asimmetria tra il regime di notifica destinato alla parte costituita tramite avvocato e quello destinato alla parte costituita in giudizio personalmente, con il rischio di strumentalizzazioni volte a ostacolare il perfezionamento delle procedure di notifica;

ancora, con la modifica dell'articolo 137 del codice di procedura civile è stato previsto l'obbligo per il difensore di eseguire ogni notificazione esclusivamente a mezzo della posta elettronica certificata e qualora la notificazione non sia possibile o abbia esito negativo per causa imputabile al destinatario di richiedere l'inserimento nell'area web riservata (di cui all'articolo 359 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14); si introduce, inoltre, un divieto per l'ufficiale giudiziario di eseguire le notificazioni che debbano essere eseguite a mezzo di posta elettronica certificata o mediante inserimento nell'area *web* riservata, salvo le espresse deroghe previste (destinatario privo di indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi oppure la notifica non ha avuto esito positivo

perché non possibile o per cause non imputabili al destinatario);

questa disposizione viene completata con una serie di oneri a carico del difensore notificante, tra cui: *la* valutazione della possibilità o meno della notificazione tramite posta elettronica certificata; *la* valutazione circa la causa dell'esito negativo della notificazione se imputabile o meno al destinatario; *l'*assunzione di dichiarazione *pro veritate* circa la disponibilità del destinatario di un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi; *l'*assunzione di dichiarazione *pro veritate* circa la possibilità o meno della notificazione tramite posta elettronica certificata. In questo modo, tuttavia, si espone il difensore ad un ingiustificato rischio personale, in relazione alla possibile non corrispondenza della dichiarazione a fatti oggettivamente accertabili e la conseguente imputazione di dichiarazioni mendaci. È evidente anche il rischio della instaurazione di contenziosi di lunga durata con esiti incerti nei tre gradi di giudizio;

appare opportuno quindi prevedere che la dichiarazione di cui al settimo comma non sia necessaria nel caso delle notifiche svolte in proprio a norma della legge 21 gennaio 1994, n. 53;

il comma 2 introduce talune modifiche al rito semplificato, al fine di chiarire dubbi interpretativi, di incentivare il ricorso a tale rito e di snellire la procedura. In particolare, al fine di evitare interpretazioni restrittive dell'ambito di applicazione del rito semplificato, viene modificato il secondo comma dell'articolo 281-*decies* specificando espressamente come il rito semplificato possa essere sempre utilizzato nella cause di competenza del tribunale monocratico, anche quando non ricorrano i presupposti di cui al primo comma dell'articolo 281-*decies* e viene aggiunto al medesimo articolo un terzo comma volto a precisare che le disposizioni di cui al primo e al secondo comma si applicano anche alle cause di opposizione al precetto, agli atti esecutivi e al decreto d'ingiunzione (comma 2, lettera *ff*);

inoltre, si introducono modifiche all'articolo 281-*duodecies*, prevedendo che alla prima udienza le parti possano proporre non solo le eccezioni, ma anche le domande conseguenza delle domande riconvenzionali e delle eccezioni proposte dalle altre parti e vengono modificati i presupposti per la concessione da parte del giudice di un termine per precisare domande o eccezioni e dedurre nuovi mezzi istruttori, sostituendo il generico riferimento;

a tal riguardo, appare opportuno migliorare il coordinamento del su citato articolo 281-*decies*, con l'articolo 281-*duodecies*, comma 1, del codice di procedura civile. Infatti, se, da un lato, l'articolo 281-*decies* del codice di procedura civile introduce al secondo comma la possibilità per l'avvocato di accedere al procedimento semplificato di cognizione anche in mancanza dei requisiti prescritti al primo comma, dall'altro lato, rimanendo tali requisiti obbligatori solo per i procedimenti collegiali, il giudice potrà procedere a mutare il rito semplificato in ordinario ai sensi dell'articolo 281-*duodecies*, comma 1, del codice di procedura civile esclusivamente qualora rilevi la mancanza dei requisiti nei giudizi di natura collegiale;

manca, ancora, una proposta di eliminazione del richiamo dell'avvertimento di cui al comma 3, n. 7, dell'articolo 163 del codice di procedura civile che appare ad oggi incoerente e incompatibile con le caratteristiche e la funzione del rito semplificato. Infatti, non appare possibile né ragionevole prevedere che il ricorso per rito semplificato contenga l'indicazione del giorno di udienza per la comparizione, né l'invito a costituirsi entro 70 giorni prima della udienza indicata, posto che l'udienza di comparizione viene fissata dal tribunale, così come il termine di costituzione del resistente;

per quel che riguarda il procedimento semplificato di cognizione, introdotto dall'articolo 3, comma 21 decreto legislativo n. 149 del 2022, si consideri che nell'attuale disciplina del procedimento semplificato, nel caso di domanda riconvenzionale proposta dal convenuto, l'attore è chia-

mato ad articolare le proprie difese nella prima udienza (e nelle eventuali successive memorie, ove concesse);

appare invece opportuno mutuare la previsione presente nel rito lavoro (all'articolo 418 del codice di procedura civile), per la quale in caso di riconvenzionale l'udienza viene differita e all'attore viene assegnato termine per depositare una comparsa in risposta alla riconvenzionale del convenuto;

pertanto, a parere degli scriventi, occorre prevedere che in caso di domanda riconvenzionale il convenuto debba richiedere lo spostamento dell'udienza, con conseguente termine per il deposito di una nuova comparsa di risposta da parte dell'attore che abbia subito la domanda riconvenzionale;

al comma 2, lettera *h*), relativo alle verifiche preliminari (come introdotte dall'articolo 3, comma 12, decreto legislativo n. 149 del 2022), il provvedimento in esame ha inteso riformulare l'articolo 171-*bis* al fine, secondo quanto precisato nella relazione illustrativa, «*di dirimere perplessità ed eliminare alcuni inconvenienti verificatisi nella prassi giudiziaria*»;

con la modifica degli articoli da 163 a 183 del codice di procedura civile e in particolare l'introduzione degli articoli 171-*bis* e 171-*ter* del codice di procedura civile è stata totalmente riformata la fase introduttiva del giudizio di cognizione, anticipando la definizione del *thema decidendum* e del *thema probandum* alla fase anteriore all'udienza di prima comparizione. In particolare: viene esplicitato l'obbligo del giudice istruttore di verificare d'ufficio la regolarità del contraddittorio entro 15 giorni dalla scadenza del termine per la costituzione del convenuto di cui all'articolo 166; viene modificato l'elenco dei provvedimenti adottabili dal giudice istruttore, espungendo, a fini di coordinamento il riferimento alla dichiarazione di contumacia e inserendo la chiamata del terzo da parte del terzo chiamato; viene chiarito che, a seguito dell'adozione di taluno dei predetti provvedimenti, il giudice fissa nuova udienza

per la comparizione delle parti e procede nuovamente alle verifiche preliminari almeno 55 giorni prima della nuova udienza; si anticipa dalla prima udienza di comparizione alla fase delle verifiche preliminari il momento in cui il giudice, ricorrendone i presupposti, può disporre il passaggio al rito semplificato (fissando in tal caso un termine perentorio alle parti per il deposito di memorie e documenti integrativi); si prevede che la fase delle verifiche preliminari debba comunque concludersi con un decreto del giudice istruttore e viene precisato che i termini di cui all'articolo 171-*ter* per il deposito di memorie integrative iniziano a decorrere dalla data del decreto e si computano rispetto all'udienza fissata nell'atto di citazione o dal giudice istruttore;

come emerso anche in sede di audizione di esperti, la nuova struttura della fase introduttiva ha determinato in realtà una pesante riduzione degli spazi difensivi delle parti, senza dispiegare una reale efficacia sulla riduzione dei tempi processuali, dimostrandosi poco funzionale. Ne consegue che appare necessario un radicale ripensamento della relativa disciplina, posto che il nuovo sistema rischia paradossalmente di determinare un appesantimento del processo e un allungamento dei suoi tempi;

occorre, piuttosto, introdurre disposizioni che possano rendere più fluido il funzionamento della nuova fase introduttiva ed in particolare, prevedere che qualora nell'ambito delle verifiche preliminari di cui all'articolo 171-*bis* del codice di procedura civile sorga l'esigenza di valutare in contraddittorio con le parti le questioni che si presentano, il giudice convochi un'udienza specificamente volta all'esame di queste questioni, precedente alla prima udienza; e che tale udienza interlocutoria venga fissata dal giudice anche qualora ritenga di mutare il rito ordinario in rito semplificato, provocando il contraddittorio delle parti prima di assumere tale decisione;

l'articolo 3, comma 6 dello schema di decreto legislativo, relativamente al di-

ritto minorile e ai riti in ambito di persone e famiglia, apporta modifiche al nuovo rito unificato in materia di stato delle persone, minori e famiglie, introdotto con il decreto legislativo n. 149 del 2022;

in particolare, il provvedimento mira a precisare l'ambito di applicazione del nuovo rito unificato in materia di persone, minorenni e famiglie, di cui all'articolo 473-*bis*, ricomprendendovi, da un lato, le domande di risarcimento del danno conseguente alla violazione dei doveri familiari e sottraendovi, dall'altro, i procedimenti di scioglimento della comunione legale;

data la portata delle modifiche introdotte dalla Riforma Cartabia, si ritiene opportuno provvedere all'adozione di norme « transitorie », di raccordo tra il vecchio processo e il nuovo, nell'attesa dell'unificazione del nuovo tribunale e della piena implementazione delle potenzialità del PCT; invero, allo stato si riscontrano notevoli difficoltà applicative del processo telematico presso i tribunali per i minorenni, sia per ragioni infrastrutturali, che di formazione del personale;

il provvedimento, inoltre, difetta di stabilire ulteriori norme in materia di ascolto del minore:

secondo le previsioni attualmente vigenti, l'ascolto del minore può essere svolto dal giudice e verbalizzato dallo stesso giudice, senza l'assistenza di esperti o altri ausiliari, a meno che non sia lo stesso giudice a valutarne l'opportunità. Ne deriva che la possibilità di farsi assistere da un esperto o da un ausiliario è rimessa attualmente alla sola scelta del giudice e rischia di porsi in contrasto con il principio del contraddittorio, ledendo, soprattutto, i diritti del minore nonché del genitore eventualmente pregiudicato dalla condotta pregiudizievole dell'ex coniuge;

sarebbe utile, ai fini della ricerca della verità, che l'assistenza di un esperto durante l'ascolto del minore venga disposta dal giudice a seguito di istanza di parte. Le parti, soprattutto quella lesa, possono avere maggiore contezza dello stato emotivo e psicologico del minore, rispetto al giudice

che non ha mai visto il minore, se non attraverso gli scritti difensivi delle parti costituite;

a parere dei proponenti, occorre dunque garantire maggiori tutele al minore, prevedendo che l'ausilio di esperti che possano aiutare il giudice nell'ascolto del minore, possa essere disposto anche a seguito di specifica richiesta di una delle parti costituite, anche in relazione al rifiuto del minore a incontrare il genitore. In questa direzione, appare necessaria la modifica dell'articolo 473-*bis* 26 che disciplina la nomina di un esperto su richiesta delle parti, consentendola non solo su istanza congiunta, ma anche su richiesta di una sola delle parti. Infatti, è noto come il contrasto fra genitori nell'ambito della gestione dell'affido congiunto dei minori sia talvolta superabile solo con l'ausilio di un esperto. Limitare, quindi, la nomina di un esperto che possa fornire un ausilio per i minori e agevolare la ripresa o il miglioramento delle relazioni tra genitori e figli, alla sola istanza congiunta delle parti e non anche all'istanza promossa da una sola delle parti, rende, nella prassi, del tutto impraticabile la nomina dell'esperto di cui all'articolo 473-*bis* 26 del codice di procedura civile, atteso che i conflitti fra ex coniugi rendono impraticabile tutto ciò che possa essere fatto *congiuntamente* dalle parti;

in materia di famiglia e separazione, si ritiene opportuno intervenire anche sotto un diverso profilo, al fine di favorire concretamente il componimento della controversia tra i coniugi al di fuori del giudizio. In particolare, si propone il ripristino dell'udienza presidenziale, per i motivi che seguono: considerando lo scopo di condurre le parti verso un accordo nella crisi, è fondamentale implementare una fase precedente al deposito delle memorie istruttorie e alla completa esposizione delle linee difensive, perché con l'ausilio del magistrato le parti possano ancora cercare una soluzione bonaria. Invero, è noto che una volta effettuata tutta la « *discovery* » della materia del contendere, attraverso la articolazione delle memorie a ritroso rispetto alla udienza di trattazione, il margine di trasformazione in separazione con-

sensuale si riduce sino ad annullarsi totalmente. Occorre allora creare una camera di « decompressione », una udienza all'interno della quale consentire alle parti, regolarmente costituite, di valutare una ipotesi di conciliazione;

in tale direzione, una possibile modifica normativa potrebbe essere rappresentata dal ripristino dell'udienza presidenziale ove le parti, costituite, ma in un momento precedente alla compiuta articolazione delle difese, possano davanti al Giudice esperire il tentativo di conciliazione, con l'eventuale e successiva prosecuzione del giudizio e l'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti;

sotto altro profilo, vista l'introduzione dell'obbligatorietà della presenza del P.M. in tutti i procedimenti in cui sono coinvolti i minori è opportuno che sia istituita una sezione della procura dedicata in modo più strutturato agli affari civili con P.M. assegnati che possano seguire ogni caso quanto più possibile dall'inizio alla fine;

il provvedimento in esame dovrebbe, altresì, specificare quali procedimenti siano soggetti alla sospensione feriale e quali no, atteso che la Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 18044/2023 ha enunciato, quale nuovo principio di diritto, *la necessità di considerare le cause relative al mantenimento del coniuge debole e dei minori come non più sottoponibili alla sospensione feriale dei termini, essendo assimilabili a quelle in materia di alimenti non soggette a pause processuali obbligatorie, per loro natura urgenti*;

pertanto, ove siano stati già adottati provvedimenti temporanei ed urgenti allora, si ritiene che i relativi procedimenti possano essere assoggettati alla sospensione feriale, diversamente, occorre mantenere il regime di sottrazione rispetto alla sospensione dei termini feriali;

con la lettera *b*) del comma 6, si interviene – inoltre – per consentire l'abbreviamento dei termini previsti dall'articolo 473-bis.17 per il deposito delle memorie integrative, stabilendo che possano es-

sere ridotti fino alla metà se il giudice rilevi la sussistenza di ragioni di urgenza. Tuttavia, sebbene si comprenda la finalità della norma, non può non rilevarsi in tale sede come si ponga al contempo un problema di coordinamento con l'articolo 473-bis.15, relativo ai provvedimenti indifferibili, in quanto rimane nella discrezionalità del giudice l'anticipazione dell'udienza di prima comparizione delle parti o l'assunzione *inaudita altera parte* dei provvedimenti indifferibili, con la conseguente applicazione di una disciplina diversa. Appare opportuno riportare in questa sede come, in tema di adozione dei provvedimenti indifferibili, si siano registrate prassi molto diverse nei vari tribunali, tra le quali la fissazione di un'udienza filtro;

inoltre, la riduzione sino alla metà anche dei termini di cui alle memorie di cui all'articolo 473-bis.17 può costituire un *vulnus* alla difesa delle parti, in considerazione dei tempi già di per sé ristretti (20, 10 e 5 giorni prima dell'udienza) che non consentono un agevole reperimento del materiale necessario alla redazione delle memorie (come approfondire i fatti allegati dal convenuto, contattare il cliente e ottenere in tempo utile la nuova documentazione fiscale, bancaria, provvedimenti giudiziari, scolastica dei figli, ecc., indicare altri mezzi di prova, entro pochi giorni);

occorre, pertanto, una più corretta formulazione dei termini di costituzione in giudizio e articolazione dei mezzi istruttori, a beneficio del ricorrente. I termini, per evitare tale disfunzione e limitazione difensiva, dovranno essere ampliati oppure concessi con termini « in avanti » e non più a ritroso;

sempre al comma 6, alla lettera *e*) il provvedimento intende chiarire che anche il ricorso contro i provvedimenti temporanei emessi in corso di causa che sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, nonché quelli che prevedono sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori ovvero ne dispongono l'affidamento a soggetti diversi dai genitori, previsti dal secondo comma dell'articolo 473-bis.22, si

propongano davanti alla corte d'appello; inoltre, alla lettera *f*), precisa che anche il ricorso avverso i provvedimenti indifferibili ex articolo 143-*bis*.15 e quelli temporanei ed urgenti ex articolo 473-*bis*.22 emessi in fase di appello si propone con la stessa procedura stabilita dall'articolo 473-*bis*.24 di fronte alla medesima corte d'appello che li ha adottati, che decide in diversa composizione; qualora ciò non fosse possibile per l'oggettiva impossibilità di formare un altro collegio specializzato in materia di stato delle persone, dei minorenni e delle famiglie, presso la stessa corte d'appello, la decisione spetta alla corte «*d'appello più vicina*», alla quale vengono immediatamente inviati gli atti;

a tal riguardo, si rileva l'incertezza interpretativa del concetto di «corte d'appello più vicina», potendosi prestare a molteplici definizioni. Pertanto, appare utile una migliore articolazione del meccanismo che identifichi con chiarezza a quale corte d'appello occorre rivolgersi in caso di impossibilità di formare un ulteriore collegio con diversa composizione;

alla lettera *i*), lo schema di decreto legislativo corregge due errori materiali contenuti nell'articolo 473-*bis*.51 relativi alla presentazione di domanda congiunta di separazione/divorzio e regolamentazione della responsabilità genitoriale per i figli nati fuori dal matrimonio, riguardanti la forma della domanda. Al contempo, si provvede anche al coordinamento del testo con i commi 1 e 2 dell'articolo 473-*bis*.12;

tuttavia, appare utile rilevare in tale sede che vi sono prassi molto diverse tra loro invalse nei tribunali relativamente alla documentazione da produrre. Sarebbe opportuno chiarire se occorra produrre o meno gli estratti bancari degli ultimi tre anni, in quanto molti tribunali, ad oggi, ritengono superflua tale produzione, in considerazione dell'accordo già esistente tra le parti e ritengono sufficiente la produzione dei saldi del conto corrente degli ultimi tre anni;

il medesimo problema si pone per la produzione in giudizio del piano genito-

riale. Alcuni tribunali, nonostante non vi fosse alcun riferimento normativo, ritenevano comunque necessario allegarlo al fine di verificare che gli accordi assunti tra i genitori fossero conformi all'interesse del minore;

pertanto, con riferimento alla documentazione da produrre, occorre disciplinare in modo diverso e più snello la separazione consensuale o di domanda congiunta di divorzio, rispetto al divorzio giudiziale; mentre, per quanto riguarda il piano genitoriale, sarebbe opportuno prevedere l'obbligo di allegazione anche in caso di separazione e divorzio consensuale, in quanto occorre salvaguardare prioritariamente l'interesse del minore;

infine, in materia di nomina di un curatore speciale del minore, appare utile e fondamentale modificare l'articolo 473-*bis* 8 al fine di disciplinare in modo espresso e specifico i poteri di rappresentanza sostanziale del minore, perimetrando in modo adeguato allo specifico caso;

al comma 7, si introducono modifiche al libro III, relativo al Processo di esecuzione, volte, in particolare ad adeguare al processo telematico le disposizioni in materia di forma, notificazione e presentazione del titolo esecutivo, di cui agli articoli 475, 479 e 488, le disposizioni sulla forma del precetto di cui all'articolo 480, le disposizioni di cui all'articolo 489 sulle notificazioni e comunicazioni ai creditori, nonché le disposizioni sulla forma del pignoramento di cui all'articolo 492;

a tal riguardo, si rileva come difetti nel provvedimento una norma di raccordo tra la fase della consegna al creditore del verbale con le risultanze delle ricerche telematiche (4° comma) e le successive fasi di esecuzione del pignoramento e di comunicazione dell'estratto del verbale al terzo, anche al fine di consentire la scelta del creditore di cui ai commi 8° e 9°, alla luce delle prassi confusionarie diffuse in fase di prima attuazione della Riforma Cartabia. Talvolta, invero, si registra l'invio di una informale comunicazione e-mail al difensore del creditore, in altri casi gli ufficiali

giudiziari procedono telefonicamente, in altri casi ancora non viene lasciato alcun margine di scelta al creditore. Inoltre, è stato riscontrato che in alcuni tribunali, l'omessa iscrizione a ruolo da parte del creditore, preclude il rinnovamento del pignoramento entro un determinato termine successivo avvalendosi delle risultanze già ottenute;

si rileva, inoltre, come la notifica dell'avviso di iscrizione a ruolo al debitore eseguito sia adempimento privo di qualsivoglia utilità, così come si rileva che il termine ultimo per il deposito della prova della notifica dovrebbe coincidere con la data di effettiva celebrazione dell'udienza fissata dal giudice e non con la data di udienza fissata nell'atto di pignoramento che viene sempre differita d'ufficio. Si chiede, quindi, che venga eliminato, dal comma 5, il riferimento della notifica « al debitore » e che il termine per il deposito della prova di avvenuta notifica dell'avviso di iscrizione a ruolo venga riferito alla data di effettiva celebrazione dell'udienza calendarizzata dal G.E. e non, come previsto ora, « entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento »;

appare, inoltre, opportuna una specificazione relativamente alla previsione contenuta nell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 che prevede l'obbligo di versamento contestuale del contributo unificato per la parte che fa istanza ex articolo 492-bis, 1° comma, del codice di procedura civile, senza distinguere – tuttavia – l'ipotesi in cui non viene presentata istanza di autorizzazione al presidente del Tribunale per procedere alla ricerca dei beni prima del decorso del termine di cui all'articolo 482 del codice di procedura civile. Infatti, in mancanza di tale particolare istanza, il procedimento ex articolo 492-bis c.p.c. che si dovrebbe concludere con la restituzione del verbale contenente le risultanze al creditore, non integra i presupposti per il versamento del contributo ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002;

pertanto, risulta fondamentale che il decreto legislativo correttivo preveda, al-

trèsì, una riformulazione dell'articolo 492-bis del codice di procedura civile, nonché una specificazione dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, nel senso che non sia assoggettabile a contributo unificato il procedimento di ricerca telematica dei beni;

rilevato che:

la Riforma Cartabia è intervenuta, altresì, a modificare l'articolo 96 del codice di procedura civile, stabilendo che la parte soccombente, sia nei casi di responsabilità aggravata di cui ai primi due commi dell'articolo, sia negli ulteriori casi previsti dal terzo comma, venga anche condannata al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500,00 e non superiore ad euro 5.000,00;

orbene, questa previsione comporta una compressione del diritto di accesso alla giustizia, esponendo il cittadino che agisca in giudizio al rischio di sanzioni economicamente gravose. Oltretutto, il fatto che questa sanzione pecuniaria operi non solo nelle ipotesi dei primi due commi dell'articolo 96 del codice di procedura civile, ossia i casi di responsabilità aggravata in senso proprio (in cui risulti che la parte soccombente abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave oppure sia accertata l'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziale, o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata), ma anche nell'ipotesi ulteriore del terzo comma, in cui vi è il riconoscimento di una somma equitativamente determinata in ogni caso in cui vi sia pronuncia sulle spese, pone un problema di possibile eccesso di delega;

appare opportuno agli scriventi, dunque, limitare la responsabilità ai soli casi previsti dai primi due commi dell'articolo 96 del codice di procedura civile, prevenendo che la sanzione non operi in modo automatico, ma solo in caso di un concreto pregiudizio e comunque riducendo il possibile risarcimento a favore dell'amministrazione della giustizia, limitandolo al ver-

samento di una somma pari al contributo unificato (in modo analogo a quanto previsto dalla disposizione di cui all'articolo 13 decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, comma 1-*quater*);

d'altra parte, si rileva che l'articolo 1284, comma IV, codice civile, il quale prevede che dal momento in cui è proposta la domanda giudiziale gli interessi sono dovuti nella misura degli interessi moratori di cui alla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, comporta un aggravamento della posizione debitoria oltremodo eccessivo tenuto conto che l'aspettativa del ricorrente creditore di vedere lievitare in misura considerevole il proprio credito è divenuto ostacolo concreto a qualsivoglia definizione transattiva anticipata delle cause civili ed un incentivo a «tirar per le lunghe» il processo. Tale previsione, dunque, sia pure di natura sostanziale ha notevoli ricadute processuali ed in particolare incide pesantemente sulla lunghezza dei processi civili, ponendosi, pertanto, in assoluta antitesi con le finalità sottese all'intero impianto della cosiddetta Riforma Cartabia e con gli obiettivi di smaltimento dell'arretrato civile e di abbattimento del «*disposition time*» imposti dagli impegni assunti dal nostro Paese con il PNRR. Si suggerisce, dunque, un ripensamento, alla prima occasione utile, della norma sostanziale in questione;

inoltre, in materia di poteri istruttori del giudice, l'articolo 3, comma 12, decreto legislativo n. 149 del 2022 ha previsto una nuova fase introduttiva soggetta ad un sistema di preclusioni estremamente severo, con tempi gravemente compressi e che comporta un significativo rischio di scissione tra la realtà processuale e sostanziale;

un sistema processuale imperniato su preclusioni sempre più ravvicinate e sempre più stringenti necessita di strumenti di flessibilità, che possano quantomeno mitigare il rischio che la ricerca della verità processuale si allontani sempre di più dalla realtà fattuale. Sarebbe quindi opportuno prevedere anche nel rito di cognizione ordinario uno strumento di fles-

sibilità istruttoria, sulla falsariga di quello previsto nel rito del lavoro dall'articolo 421 del codice di procedura civile che consenta l'ammissione di mezzi di prova anche fuori delle preclusioni stabilite dal codice;

in altre parole, si propone di inserire un nuovo articolo, nell'ambito del titolo relativo al procedimento davanti al tribunale e del capo relativo alla istruzione della causa, che consenta al giudice di disporre d'ufficio, in qualsiasi momento, l'ammissione di mezzi di prova;

sotto altro profilo, l'articolo 473-*bis*.42, introdotto dalla Riforma Cartabia, ha consentito al giudice, al fine di accertare le condotte allegate, di disporre mezzi di prova anche al di fuori dei limiti di ammissibilità previsti dal codice civile, nel rispetto del contraddittorio e del diritto alla prova contraria. In altre parole, la riforma impone di produrre copia degli accertamenti svolti, SIT, prove testi, ecc., ampliando i poteri ufficiosi del giudice nell'assunzione dei mezzi di prova. Tuttavia, spesso i giudici impongono al ricorrente l'obbligo di produzione degli atti e dei verbali del procedimento penale, amministrativo (es. ammonimento questore) generando inutilmente una situazione di difficoltà per il difensore civilista che non necessariamente ha seguito anche il procedimento penale e potrebbe non riuscire a reperire tempestivamente tutta la documentazione richiesta. Sebbene l'articolo 64-*bis* delle norme di attuazione del c.p.p. preveda l'obbligo per il Pubblico Ministero di dare comunicazione al giudice civile che segue il procedimento di separazione o divorzio della pendenza di un procedimento penale in caso di reati commessi in danno del coniuge o dei figli, tali comunicazioni sono spesso disattese dalla Procura;

appare indispensabile agli scriventi, pertanto, istituire un procedimento automatico di interscambio di informazioni tra la Procura, le cancellerie del Tribunale penale e civile, così che il giudice civile possa avere tutte le informazioni necessarie in tempo utile senza necessariamente gravare le parti di tale onere probatorio. In parti-

colare, occorre prevedere che nell'ambito dei suoi poteri d'ufficio, il giudice civile, nel caso in cui sia stato dedotto il compimento di violenze domestiche, debba dare comunicazione alle Procure e al Tribunale penale della pendenza del ricorso e che, in conseguenza, vengano a lui trasmessi tutti gli atti (se non coperti dal segreto istruttorio) del procedimento penale,

**PARERE FAVOREVOLE
CON LE SEGUENTI OSSERVAZIONI:**

con riferimento ai procedimenti in materia di famiglia e minori:

a) nell'ambito di giudizi in cui sono coinvolti minori, istituire una sezione della procura dedicata in modo più strutturato agli affari civili con P.M. assegnati che possano seguire ogni caso quanto più possibile dall'inizio alla fine;

b) relativamente al regime della sospensione feriale nei procedimenti, occorre specificare quali procedimenti siano soggetti al medesimo, mantenendo il regime di esclusione in quei casi in cui non siano stati già adottati provvedimenti temporanei e urgenti;

con riferimento ai procedimenti innanzi al tribunale:

c) introdurre un nuovo articolo, nell'ambito del titolo relativo al procedimento davanti al tribunale e del capo relativo alla istruzione della causa, che consenta al giudice di disporre d'ufficio, in qualsiasi momento, l'ammissione di mezzi di prova che ritenga indispensabili al fine del decidere, salvaguardando in ogni caso il principio del contraddittorio e della prova contraria;

d) prevedere che l'udienza in presenza torni ad essere la regola mentre le udienze da remoto siano disposte solo a richiesta, anche di una sola parte, e le udienze a trattazione scritta siano disposte solo ove tutte le parti convengano tale modalità in una precedente udienza in presenza, ovvero, quando disposta dal giudice con provvedimento fuori udienza, venga assicurato alle parti il diritto di opporsi senza dover addurre alcuna motivazione;

nonché, alle seguenti condizioni:

1) sopprimere i limiti relativi alle tecniche di redazione degli atti processuali, al fine di prediligere un sistema in cui prevalga la sostanza sulla forma, in quanto al mancato rispetto di formalismi stilistici non può legittimamente ricollegarsi alcuna « sanzione » punitiva a carico della parte, che, per il resto, ha visto la propria domanda sostanziale integralmente accolta, riaffermando la centralità della tutela sostanziale delle ragioni delle parti che non può certamente essere in alcun modo svilita e compromessa dalla rigida e non corretta applicazione di meri formalismi redazionali;

2) prevedere l'estensione del medesimo regime di notifica di cui all'articolo 149-bis del codice di procedura civile anche al destinatario privo di un domicilio digitale, che decida di costituirsi personalmente in giudizio, eliminando il doppio binario introdotto nello schema di decreto;

3) eliminare i gravosi incombeni imposti agli avvocati nell'esecuzione delle notifiche a mezzo pec, con particolare riferimento ai molteplici accertamenti e conseguenti dichiarazioni richieste;

4) in materia di responsabilità aggravata, limitare la responsabilità ai soli casi previsti dai primi due commi dell'articolo 96 del codice di procedura civile, prevedendo che la sanzione non operi in modo automatico, ma solo in caso di un concreto pregiudizio e comunque riducendo il possibile risarcimento a favore dell'amministrazione della giustizia, limitandolo al versamento di un ulteriore contributo unificato (in modo analogo a quanto previsto dalla disposizione di cui all'articolo 13 decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, comma 1-*quater*);

5) rispetto all'articolo 380-bis del codice di procedura civile, eliminare la nuova procura speciale previsto dal secondo comma;

con riferimento al nuovo rito semplificato di cognizione:

6) in materia di fase introduttiva del giudizio, prevedere una udienza interlocuto-

ria che il giudice possa fissare all'esito delle verifiche preliminari ex articolo 171-*bis* ove intenda sollecitare il contraddittorio sulle questioni preliminari da trattare e che tale udienza sia sempre svolta con modalità ordinaria e preferibilmente in presenza;

7) prevedere un migliore coordinamento delle norme sulla conversione del rito semplificato, nonché provvedere all'eliminazione dall'articolo 281-*decies* del codice di procedura civile del richiamo all'avvertimento di cui al comma 3, n. 7, dell'articolo 163 del codice di procedura civile in quanto il rito semplificato si introduce con ricorso e non con atto di citazione;

8) prevedere che in caso di domanda riconvenzionale il convenuto debba richiedere lo spostamento dell'udienza, con conseguente assegnazione di un termine per il deposito di una memoria da parte dell'attore che abbia subito la domanda riconvenzionale, mutuando la previsione presente nel rito lavoro (all'articolo 418 del codice di procedura civile), per la quale in caso di domanda riconvenzionale l'udienza viene spostata e l'attore può depositare una memoria in risposta alla riconvenzionale del convenuto;

con riferimento al processo di esecuzione:

9) modificare l'articolo 492-*bis* del codice di procedura civile nel senso di prevedere espressamente che, quando vengano rinvenuti più crediti presso terzi o più beni mobili o immobili, all'esito della comunicazione dell'estratto del verbale al creditore, vi sia una interlocuzione formale tra ufficiale giudiziario e creditore che consenta al difensore del creditore di indicare quali crediti sottoporre a pignoramento;

10) riformulare l'articolo 492-*bis* del codice di procedura civile e l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, nel senso che non sia assoggettabile a contributo unificato il procedimento di ricerca telematica dei beni;

11) in materia di procedura esecutiva, eliminare l'obbligo di notifica dell'avviso di iscrizione a ruolo nei confronti del debitore

esecutato; stabilire quale termine ultimo per il deposito della prova della avvenuta notifica dell'avviso di iscrizione a ruolo la data di effettiva celebrazione dell'udienza calendarizzata dal G.E. e non, come previsto ora, « la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento »; nello specifico per le esecuzioni immobiliari, ripristinare il termine di 60 giorni per il deposito della documentazione ipocatastale, in luogo degli attuali 45;

con riferimento ai procedimenti in materia di famiglia e minori:

12) con riferimento alle modifiche introdotte all'articolo 473-*bis*, prevedere la sola possibilità di riduzione dei termini di fissazione della prima udienza e non anche i termini per le memorie successive;

13) ampliare la possibilità di nomina di un esperto nei giudizi con minori che risolva i conflitti fra ex coniugi, anche quando sia un'unica parte a farne istanza e non solo in ipotesi di istanza congiunta;

14) disporre la nomina di un esperto che assista il giudice durante l'ascolto del minore anche quando sia una sola parte a farne richiesta;

15) in materia di famiglia e separazione, ripristinare l'udienza presidenziale ove le parti, costituite, ma senza articolazione dei mezzi, possano davanti al Giudice esperire il tentativo di conciliazione, con l'eventuale e successiva prosecuzione del giudizio e l'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti; nonché, rispetto alla documentazione reddituale da produrre per la domanda congiunta di separazione/divorzio, disciplinare in modo diverso e più snello la separazione consensuale o di domanda congiunta di divorzio, rispetto al divorzio giudiziale; nonché, per quanto riguarda il piano genitoriale, prevedere l'obbligo di allegazione anche in caso di separazione e divorzio consensuale, in quanto occorre salvaguardare prioritariamente l'interesse del minore.

D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho,
Giuliano.

ALLEGATO 3

**Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria del contingente
ad esaurimento. C. 1950 Governo.**

PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE

ART. 1.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, le parole: « svolgono abitualmente attività professionale per conto di » sono sostituite dalle seguenti: « abbiano esercitato in maniera abituale e prevalente, nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda, attività di avvocato per conto di ».

1.1. (Nuova formulazione) Dondi.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e, in aggiunta, di uno o più giudici onorari di pace ».

1.2. (Nuova formulazione) Patriarca, Calderone, Pittalis, Nevi, Bicchielli.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 29-bis, comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , tenendo conto della necessità che nell'orario complessivo siano comprese sia le attività da svolgere in udienza sia quelle preparatorie e conseguenti all'udienza medesima nonché le attività di formazione di cui all'articolo 22.

Conseguentemente, al medesimo capoverso Art. 29-bis, comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , tenendo conto della necessità che nell'orario complessivo siano comprese sia le attività da svolgere in udienza sia quelle preparatorie e conseguenti all'udienza medesima

nonché le attività di formazione di cui all'articolo 22.

* **1.15.** (Nuova formulazione) Pittalis, Calderone, Patriarca, Enrico Costa, Nevi, Bicchielli.

* **1.16.** (Nuova formulazione) Gianassi, Seracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

* **1.17.** (Nuova formulazione) Bisa, Bello, Matone, Sudano.

* **1.18.** (Nuova formulazione) Bonifazi, Gadda.

* **1.19.** (Nuova formulazione) La Salandra.

* **1.23.** (Nuova formulazione) La Salandra.

Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 30-quater, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e sia situata nel medesimo distretto di corte di appello della sede assegnata;

b) al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: purché sia situata nel medesimo distretto di corte di appello della sede assegnata;

c) al comma 4, primo periodo sopprimere le parole: , nell'ambito del distretto di corte di appello presso cui esercitavano le funzioni di giudice onorario di tribunale;

d) dopo il comma 4, inserire il seguente: 4-bis. Il Consiglio superiore della magistratura individua con cadenza annuale i posti disponibili per i quali possono essere presentate le domande di trasferimento di cui ai commi da 1 a 4.

** **1.35.** (Nuova formulazione) Bisa, Bello, Matone, Sudano.

- ** 1.36. (Nuova formulazione) Bonifazi, Gadda.
- ** 1.37. (Nuova formulazione) Pittalis, Calderone, Patriarca, Enrico Costa, Nevi, Bicchielli.
- ** 1.38. (Nuova formulazione) Gianassi, Seracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.
- ** 1.39. (Nuova formulazione) D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
- ** 1.40. (Nuova formulazione) Bonifazi, Gadda.
- ** 1.41. (Nuova formulazione) Enrico Costa, Calderone, Pittalis, Patriarca, Nevi.
- ** 1.42. (Nuova formulazione) Michelotti.
- ** 1.43. (Nuova formulazione) Dori.
- ** 1.44. (Nuova formulazione) Gallo.
- ** 1.45. (Nuova formulazione) Patriarca, Calderone, Pittalis, Nevi.

** 1.51. (Nuova formulazione) Gallo.

** 1.52. (Nuova formulazione) Gallo.

Al comma 1, lettera f), capoverso « Art. 31-ter », comma 1, sostituire le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 25.000.

1.72. (Nuova formulazione) Patriarca, Calderone, Pittalis, Nevi.

ART. 2.

Al comma 2, dopo le parole: prove valutative già concluse aggiungere le seguenti: , oppure per avere rinunciato a sostenere il colloquio orale pur avendo presentato domanda di conferma,.

2.2. (Nuova formulazione) Michelotti.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: <i>a)</i> Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo in merito all'approntamento congiunto e/o al cofinanziamento di progetti nei Paesi destinatari della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; <i>b)</i> Accordo di garanzia (Progetto di ripristino emergenziale di centrali idroelettriche) tra il Governo dell'Ucraina, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il Governo della Repubblica italiana, con Allegati, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; <i>c)</i> Accordo di supporto al progetto e cessione tra la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il Governo della Repubblica italiana, con riferimento al progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, con Allegati, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; <i>d)</i> Dichiarazione di adesione tra la Società per azioni « Ukrhydroenergo », il Governo della Repubblica italiana e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo concernente il progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024. C. 2099 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	58
Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'istituzione dell'organizzazione governativa internazionale GCAP, fatta a Tokyo il 14 dicembre 2023. C. 2100 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	60

SEDE REFERENTE

Martedì 22 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Giulio TREMONTI.

La seduta comincia alle 13.15.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: *a)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo in merito all'approntamento congiunto e/o al cofinanziamento di progetti nei Paesi destinatari della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; *b)* Accordo di garanzia (Progetto di ripristino emergenziale di centrali idroelettriche) tra il Governo dell'Ucraina, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il Governo della Repubblica italiana, con Allegati, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; *c)* Accordo di supporto

al progetto e cessione tra la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il Governo della Repubblica italiana, con riferimento al progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, con Allegati, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; *d)* Dichiarazione di adesione tra la Società per azioni « Ukrhydroenergo », il Governo della Repubblica italiana e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo concernente il progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024.

C. 2099 Governo, approvato dal Senato.

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Elisabetta GARDINI (FDI), *relatrice*, in premessa, sottolinea che la stipula degli atti

in esame si inquadra nell'azione di sostegno – diplomatico, politico, economico-finanziario, militare e umanitario – che il nostro Paese intende continuare ad assicurare all'Ucraina, inserita, peraltro, nel più ampio contesto delle iniziative concordate in sede di Unione europea. Infatti, come ribadito dal Presidente Meloni nel corso delle sue recenti comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 17 e 18 ottobre, « guardare al futuro dell'Ucraina significa anche immaginare la sua ricostruzione, che va sostenuta insieme alle istituzioni finanziarie internazionali e al settore privato ». In questo senso, rileva che l'Italia si appresta a dare un contributo fondamentale, anche con l'organizzazione, prevista per il 10 e 11 luglio 2025, della Conferenza sulla ricostruzione dell'Ucraina.

Venendo al merito delle Intese in esame, osserva che esse finalizzano l'impegno assunto dal nostro Paese in occasione della Conferenza di Roma sulla ricostruzione dell'Ucraina, tenutasi ad aprile 2023. A seguito della Conferenza, nel febbraio 2024 l'Italia ha sottoscritto questa intesa con la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) e l'Ucraina, allo scopo di sostenere il settore energetico ucraino, messo a dura prova dalla distruzione nel 2023 della diga di Nova Khakovka, sul fiume Dnipro, con un progetto in cooperazione con la società statale ucraina *Ukrhydroenergo*, la principale società idroelettrica del Paese.

Evidenzia che gli accordi prevedono un prestito agevolato di 100 milioni di euro provenienti dalle risorse del Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo, gestito da Cassa depositi e prestiti (CDP), tramite il quale l'Italia fornirà un supporto alla società idroelettrica ucraina. Il credito italiano sarà parte integrante di un programma più ampio, del valore complessivo di 200 milioni di euro, a favore della società statale ucraina, grazie alle disponibilità aggiuntive di fondi provenienti direttamente dalla BERS.

Fa presente che il primo dei quattro atti internazionali in esame – l'Accordo fra l'Italia e la BERS per il cofinanziamento di progetti nei Paesi di intervento della Banca

– è un accordo più generale, che non riguarda solo l'Ucraina, ma fornisce la base per future collaborazioni nella definizione e cofinanziamento di progetti comuni in aree geografiche di comune interesse, inclusi i Paesi dell'Africa *sub-sahariana*, verso i quali il Consiglio dei Governatori della BERS ha recentemente deciso di espandere le attività.

Composto da un prologo e da nove articoli, l'Accordo, dopo aver definito la sua finalità, evidenzia il suo carattere non impegnativo e stabilisce l'obbligo di risolvere le eventuali controversie mediante arbitrato, conformemente alle regole di arbitrato UNCITRAL (*United Nations Commission on International Trade Law*) o alle norme definite dalla stessa BERS. Il testo non limita il diritto della Parti a cooperare con terzi in relazione ad analoghe attività, fa salve le prerogative della BERS ai sensi del suo Trattato istitutivo, e stabilisce una durata illimitata, fatta salva la facoltà di ciascuna Parte farne cessare la validità e di emendarne il contenuto.

Quanto alla seconda Intesa – l'Accordo di garanzia tra l'Italia, l'Ucraina e la BERS per il credito di aiuto quale « contributo italiano alla società statale *Ukrhydroenergo* » – sottolinea che essa regola il contributo a credito di aiuto da 100 milioni di euro in favore della società statale ucraina, erogato dall'Italia tramite la BERS. Il prestito italiano, a valere sul Fondo rotativo della cooperazione allo sviluppo, sarà assistito da garanzia sovrana del Ministero delle finanze ucraino. Il progetto, realizzato in cofinanziamento con la BERS per un importo complessivo di 200 milioni di euro, è finalizzato a ripristinare la capacità energetica della società statale ucraina, mirando alla riattivazione della produzione di energia idroelettrica da parte di due centrali situate sul fiume Dnipro, gestite dalla stessa società ucraina. Precisa, quindi, che l'Accordo – composto da un preambolo, da tre articoli e da tre allegati –, dopo aver disposto l'integrazione dei termini e delle condizioni standard della BERS nel testo, disciplina gli impegni assunti dal Governo ucraino a garanzia del pagamento del prestito, specifica gli obblighi della società

Ukrhydroenergo stabiliti nel contratto di finanziamento, regola le modalità di gestione e monitoraggio del progetto e contiene i termini e le condizioni *standard* della BERS per le erogazioni del credito e le procedure di implementazione del progetto.

Rileva che il terzo atto – l’Accordo di supporto al progetto e cessione tra l’Italia e la BERS – stabilisce le disposizioni in base alle quali BERS cederà il proprio contributo assegnando a Cassa depositi e prestiti, in qualità di gestore del Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo, i diritti e i benefici delle erogazioni effettuate sotto la *tranche* finanziata dall’Italia con il credito di aiuto, insieme al beneficio della copertura rispetto a tali prelievi fornito nell’ambito della Garanzia Ucraina. Composto da un preambolo, da nove articoli e da alcuni Allegati, l’Accordo richiama i termini e le condizioni dell’impegno del Governo italiano a sostenere il progetto, disciplina – fra l’altro – le condizioni e i termini della cessione da parte della BERS del suo ruolo di debitore nei confronti della società ucraina a Cassa depositi e prestiti insieme al beneficio della copertura prevista dalla garanzia Ucraina e le condizioni per CDP di gestione dei diritti e dei benefici derivanti dai diritti ceduti, oltre a precisare le modalità di suddivisione dei costi connessi alla registrazione dell’Accordo stesso.

Evidenzia che l’ultimo atto in via di ratifica è la Dichiarazione di adesione tra la Società per azioni *Ukrhydroenergo*, l’Italia e la BERS per il ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, strumento normativo volto – fra l’altro – a disciplinare i termini della collaborazione trilaterale, prevedendo che l’azienda ucraina si conformi ai termini dell’Accordo di garanzia e prenda atto della garanzia sovrana ucraina sull’intero ammontare del finanziamento. Composta da un preambolo e da tre articoli, la Dichiarazione offre un quadro ricognitivo delle definizioni utilizzate, dispone il riconoscimento da parte della società statale *Ukrhydroenergo* dei termini posti a garanzia della *tranche* di finanziamento coperta dal credito di aiuto italiano

e riepiloga l’interesse degli impegni assunti dalle Parti in relazione al progetto in esame.

Quanto al disegno di legge di ratifica, osserva che esso si compone di quattro articoli.

In particolare, l’articolo 3 quantifica gli oneri finanziari in complessivi 200 milioni di euro, equamente divisi tra Italia e BERS, a cui si provvede, come menzionato, attingendo alle risorse disponibili del Fondo rotativo istituito dall’articolo 8 della legge n. 125 del 2014, recante disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo. Precisa, infine, che agli eventuali ulteriori oneri si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Giulio TREMONTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, essendo concluso l’esame preliminare, avverte che si intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento verrà trasmesso alle Commissioni competenti per l’espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell’esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull’istituzione dell’organizzazione governativa internazionale GCAP, fatta a Tokyo il 14 dicembre 2023.

C. 2100 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l’esame del provvedimento.

Paolo FORMENTINI, *relatore*, in premessa, segnala che l’accordo prevede l’istituzione di una nuova organizzazione internazionale (GCAP *International Government Organization*), dotata di personalità giuridica, incaricata di gestire la progettazione e sviluppo di una piattaforma aerea di sesta generazione (GCAP, Tempest).

Precisa che l’organizzazione è costituita da Italia, Regno Unito e Giappone (ma in futuro potrebbe accogliere altri Paesi) e la sede principale dell’organizzazione è nel Regno Unito (nella città di Reading). Il programma era stato inizialmente avviato tra Italia, Regno Unito e Svezia, che ave-

vano firmato un *memorandum of understanding* nel dicembre del 2020. Successivamente la Svezia ha abbandonato il progetto, mentre il Giappone ha deciso di aderirvi.

Rileva che l'iniziativa GCAP si inquadra perfettamente nel processo di revisione e consolidamento della strategia del nostro Paese nella regione dell'Indo-Pacifico, a cui anche la III Commissione intende contribuire attraverso gli esiti dell'indagine conoscitiva sulle « tematiche relative alla proiezione dell'Italia e dei Paesi europei nell'Indo-Pacifico »: al riguardo, ricorda che in numerose audizioni è emerso come il progetto GCAP costituisca un valido esempio di collaborazione con i *partners like minded*, che condividono il medesimo quadro di valori e la preoccupazione per i rischi di instabilità che possono prodursi nell'Indo-Pacifico, soprattutto a causa della crescente assertività cinese.

Venendo al merito dell'atto in esame, segnala che il programma GCAP consiste in un sistema di aerei da combattimento di sesta generazione, integrato con sistemi cooperanti non pilotati, satelliti ed altri assetti militari. Il progetto prevede che tutti gli elementi del sistema siano collegati da una rete « intelligente », basata su un'architettura *cloud* dedicata, intelligenza artificiale e *datalink* di nuova generazione. Per l'Italia i nuovi velivoli sono destinati a sostituire gli attuali, cioè gli *Eurofighter*, a partire dal 2035, con una vita operativa estesa fino alle ultime decadi del secolo.

Osserva che la relazione illustrativa del provvedimento sottolinea come l'accordo costituisca « un'iniziativa destinata a rivoluzionare il comparto della Difesa internazionale, attraverso un nuovo modello di collaborazione che vede le industrie lavorare in maniera congiunta per sviluppare insieme tecnologie e capacità impossibili da ottenere singolarmente ». Le aziende capofila, per i rispettivi Paesi sono *Leonardo* (per l'Italia), *Bae Systems* (per il Regno Unito) e *Mitsubishi* (per il Giappone). Per l'Italia si preveda la partecipazione anche delle aziende *MBDA Italia*, *Elettronica* e *Avio GE*, oltre che di ulteriori realtà industriali minori, anche tra le PMI.

Segnala che la medesima relazione illustrativa sottolinea che il programma ha l'obiettivo di instaurare « un processo di cooperazione che coinvolgerà, oltre alle aziende *leader* nel settore, centri di ricerca e università, formando così un *network* di competenze capace di mettere a sistema le eccellenze nazionali attive sia in ambito industriale che accademico », con rilevanti ricadute in termini di occupazione, competenze e *know-how* per tutto l'ecosistema industriale nazionale.

Evidenzia che GCAP rappresenta, pertanto, una fondamentale opportunità per costituire un vero e proprio laboratorio scientifico-tecnologico nazionale, proiettando in un programma di lunga durata la visione strategica di sicurezza del nostro Paese. La relazione sottolinea anche che la scelta del Regno Unito come sede principale dell'organizzazione « sarà bilanciata dall'assegnazione a favore di rappresentanti italiani e giapponesi delle cariche apicali dell'Agenzia nei primi anni di funzionamento ».

Fa presente che la stessa relazione precisa che l'accordo « non costituisce impegno formale alla futura acquisizione dell'arma » e « non contempla né quantifica uno specifico impegno finanziario a carico degli Stati membri ». La relazione tecnica chiarisce poi che « le Parti concorderanno, attraverso intese successive, i termini di contribuzione finanziaria di ogni Paese *partner* relativamente alle varie fasi del programma (sviluppo, produzione, supporto logistico) ».

Per l'Italia, si specifica che « tali somme non comporteranno implicazioni economico-finanziarie aggiuntive rispetto a quanto già previsto dalle linee di finanziamento dedicate in accordo al decreto programma pluriennale di Ammodernamento e Rinnovamento (A/R) n. SMD 36/2021 e successivi rifinanziamenti, nell'alveo delle allocazioni designate per il Ministero della difesa ». Tali finanziamenti saranno destinati a copertura delle attività di sviluppo e produzione del sistema d'arma, mentre gli oneri necessari per il funzionamento dell'organizzazione sono attestati su capitoli di spesa

dedicati, come specificato nell'articolo 4 del disegno di legge di ratifica.

Da ultimo, ricorda che il programma GCAP è altresì richiamato nel Documento di programmazione pluriennale della difesa per il triennio 2024/2026, che sarà esaminato a breve dai competenti organi parlamentari.

Venendo al merito, osserva che la Convenzione – composta da sessantasette articoli, suddivisi in dodici Capitoli – nel Preambolo definisce il *Global Combat Air Program* come il programma più rilevante per il settore del combattimento aereo nei rispettivi Paesi per i prossimi anni, finalizzato a migliorare la capacità di difesa attraverso l'utilizzo di tecnologie emergenti, a potenziare la cooperazione nel campo dei sistemi di combattimento aereo, a sostenere le rispettive capacità industriali, a contribuire alla sicurezza nazionale e all'influenza internazionale, nonché a favorire le esportazioni.

Dopo aver precisato nel Capitolo I, relativo alle disposizioni generali, che lo scopo dell'Accordo è quello di istituire un'organizzazione governativa internazionale avente personalità giuridica per gestire e supervisionare il programma, la Convenzione individua come organi della futura organizzazione il Comitato Direttivo e l'Agenzia GCAP.

Rileva che il Capitolo II disciplina il Comitato direttivo dell'organizzazione, composto da rappresentanti delle Parti e presieduto a rotazione da uno dei capi delegazione, secondo meccanismi e durata che saranno definiti in un accordo successivo. Al Comitato compete la funzione di guida, di direzione, di controllo e di supervisione del programma. Esso può inoltre istituire, all'unanimità, comitati subordinati, a loro volta composti dai rappresentanti delle Parti, per supportare l'adempimento dei propri compiti.

Osserva che i Capitoli III e IV disciplinano rispettivamente lo *status*, le funzioni, le attività, l'organizzazione e la struttura dell'Agenzia GCAP. L'Agenzia è chiamata alla gestione, al coordinamento e all'esecuzione di tutte le fasi del programma. Come menzionato, la sede centrale dell'organiz-

zazione è collocata nel Regno Unito, prevedendo peraltro la possibilità per le Parti di concordare l'istituzione di sedi periferiche. All'Agenzia viene altresì riconosciuta la capacità di negoziare e stipulare contratti con la controparte industriale e affidato il compito di supervisionare e monitorare l'attività della stessa in conformità ai contratti stipulati. Viene sancita, inoltre, la natura internazionale del personale dell'Agenzia nello svolgimento delle proprie funzioni, con il contestuale impegno delle Parti a non influenzare il personale nello svolgimento delle proprie funzioni; il personale è costituito principalmente da funzionari delle amministrazioni delle Parti, ma è prevista la possibilità di assumere personale delle Parti che non sia dipendente pubblico e, in taluni casi, ma per un periodo di tempo limitato, persino personale di Paesi terzi.

Sottolinea che i Capitoli V e VI disciplinano gli aspetti relativi, rispettivamente, all'amministrazione finanziaria, ai resoconti e agli *audit*, fissando innanzitutto l'impegno delle Parti a contribuire con le proprie risorse al finanziamento dell'attività dell'organizzazione, mentre il Capitolo VII reca disposizioni in materia di privilegi e immunità per le sedi, i rappresentanti delle Parti e il personale dell'Agenzia, sancendo tra l'altro il principio dell'inviolabilità delle sedi dell'organizzazione, la loro immunità giurisdizionale e l'immunità delle sue proprietà.

Fa presente che il Capitolo VIII definisce le modalità di adesione di Parti aggiuntive e di collaborazione con nuovi Paesi, stabilendo il requisito dell'unanimità delle Parti per le nuove adesioni, mentre il successivo Capitolo IX reca disposizioni per la protezione delle informazioni classificate, in conformità ad un meccanismo da disciplinare in un successivo accordo, rispettando le intese bilaterali di sicurezza già esistenti.

Rileva che il Capitolo X stabilisce la non responsabilità delle Parti in merito all'operato dell'organizzazione, dei membri del Comitato direttivo, dell'Agenzia e di ogni comitato subordinato e reca norme in relazione ai meccanismi di compensazione e

collaborazione in caso di responsabilità e richieste di risarcimenti.

Da ultimi, segnala che i Capitoli XI e XII recano rispettivamente disposizioni in materia di risoluzione delle controversie e finali.

Quanto al disegno di legge di ratifica della Convenzione, osserva che esso si compone di cinque articoli.

In particolare, l'articolo 3, al fine di evitare asimmetrie di trattamento tra le Parti della Convenzione, prevede che le autorizzazioni delle operazioni effettuate nel quadro della Convenzione, da rilasciarsi ai sensi della legge n. 185 del 1990, possano assumere la forma di licenza globale di progetto anche nei confronti di operatori giapponesi; in altri termini, la normativa di favore prevista per gli alleati NATO viene estesa al Giappone, che, come noto, non fa parte dell'Alleanza atlantica.

Con riferimento agli oneri economici derivanti dall'attuazione del provvedimento,

rileva che l'articolo 4 li valuta in 3 milioni 646 mila 660 euro per il 2024, in 20 milioni 36 mila 640 euro per il 2025, in 27 milioni 36 mila 640 euro per il 2026 e in 27 milioni 536 mila 640 euro annui a decorrere dal 2027, provvedendo in ordine alla relativa copertura finanziaria.

Precisa che il comma 2 del medesimo articolo stabilisce che agli oneri per l'eventuale istituzione di una sede secondaria dell'organizzazione in Italia si farà fronte con un apposito provvedimento legislativo.

Giulio TREMONTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare del provvedimento. Il termine per la presentazione di proposte emendative è fissato per mercoledì 23 ottobre, alle ore 14. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.30.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	64
COMITATO RISTRETTO:	
Concessione della medaglia d'oro al valor militare alla memoria dei caduti italiani di Nassiriya e modifica alla legge 12 novembre 2009, n. 162. C. 1535 Furgiuele, C. 1542 Bicchielli, C. 1554 Ciaburro, C. 1654 Varchi e C. 1696 Graziano	64
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni concernenti la concessione della medaglia mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare al personale della Polizia di Stato arruolato prima dell'entrata in vigore della legge 1° aprile 1981, n. 121. C. 1595 Maiorano (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	64
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 05/2024, denominato « Sistema anti-droni per unità navali della Marina militare ». Atto n. 206 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	65
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	69
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 06/2024, relativo al rinnovamento del supporto di fuoco indiretto per le Forze leggere con capacità specialistica. Atto n. 207 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	66
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	70

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 22 ottobre 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12 alle 12.15.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 22 ottobre 2024.

Concessione della medaglia d'oro al valor militare alla memoria dei caduti italiani di Nassiriya e modifica alla legge 12 novembre 2009, n. 162. C. 1535 Furgiuele, C. 1542 Bicchielli, C. 1554 Ciaburro, C. 1654 Varchi e C. 1696 Graziano.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 12.15 alle 12.45.

SEDE REFERENTE

Martedì 22 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Antonino MINARDO.

La seduta comincia alle 12.45.

Disposizioni concernenti la concessione della medaglia mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare al personale della Polizia di Stato arruolato

prima dell'entrata in vigore della legge 1° aprile 1981, n. 121.

C. 1595 Maiorano.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 30 luglio 2024.

Antonino MINARDO, *presidente*, ricorda come nella seduta del 30 luglio scorso il relatore, on. Maiorano, abbia illustrato i contenuti del provvedimento in esame.

Giovanni MAIORANO (FDI), *relatore*, evidenzia come la proposta di legge a sua prima firma abbia la finalità di restituire orgoglio al personale della Polizia di Stato che, essendosi arruolato prima del 1981, venne successivamente trasferito dal ruolo militare a quello civile, vedendosi dunque privato della possibilità di ricevere una meritata onorificenza per il servizio prestato al proprio Paese. Si riserva di indicare eventuali nominativi di soggetti che potrebbero essere auditi dalla Commissione.

Antonino MINARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.55.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 22 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Antonino MINARDO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Matteo Perego Di Cremona.

La seduta comincia alle 12.55.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 05/2024, denominato « Sistema anti-droni per unità navali della Marina militare ».

Atto n. 206.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Antonino MINARDO, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere sul provvedimento in esame scadrà il 10 novembre 2024 e come lo stesso sia stato assegnato anche alla V Commissione, che ha espresso una valutazione favorevole sui profili di carattere finanziario.

Dà conto delle sostituzioni.

Roberto BAGNASCO (FI-PPE), *relatore*, illustra il programma pluriennale n. SMD 05/2024, riguardante lo sviluppo e l'acquisizione di sistemi anti-droni (C-APR) completamente integrati su Unità Navali della Marina Militare.

Evidenzia come il programma pluriennale di ammodernamento e rinnovamento (A/R) in esame risulti finalizzato a dotare le Unità navali di sistemi C-APR (Contro Aeromobili a Pilotaggio Remoto), completamente integrati con gli altri equipaggiamenti di bordo, per la scoperta, il tracciamento, l'identificazione e il contrasto di bersagli aerei con bassa *Radar Cross Section* (es. sciami di mini e micro APR), prevedendo l'impiego anche di disturbatori ed effettori di nuova generazione (es. armi ad energia diretta, mitragliere con munizionamento dotato di spoletta programmabile, effettori *soft-kill software based*, ecc.).

Osserva come, dalla scheda tecnica, l'esigenza d'integrazione nasca dalle peculiarità tipiche dell'ambiente di bordo di una nave da guerra, caratterizzato da una varietà di emettitori/ricevitori operanti in differenti bande di frequenza e dalla necessità di coordinamento con gli altri sistemi (sensori e attuatori) presenti a bordo. Quanto precede impone che il sistema C-APR non solo sia integrato da punto di vista elettromagnetico ma che sia anche in grado di ricevere e trasmettere informazioni al sistema di comando e controllo di bordo.

Sottolinea, dunque, come lo scopo sia quello di colmare il *gap* capacitivo nel campo dei sistemi C-APR, a oggi in grado di funzionare unicamente in modalità *stand-alone*, integrandoli completamente all'interno del Sistema di Combattimento (SdC) delle unità Navali.

Fa presente come il programma sia concepito secondo un piano di sviluppo pluriennale, di presumibile avvio nel 2024 e durata complessiva ipotizzata di 12 anni (2024-2035).

Rileva come, per quel che concerne i profili industriali e il ritorno occupazionale, la scheda illustrativa riporti che i settori industriali interessati dal programma saranno prevalentemente quelli della cantieristica navale, elettronica, ed armamenti. L'indotto generato dal programma si estenderà alle PMI sull'intero territorio nazionale, operanti nei settori nel settore dei servizi e delle forniture di apparati e sistemi riguardanti la cantieristica navale, afferenti sia alla parte relativa alla piattaforma, che ai sistemi di comando e controllo e combattimento.

Evidenzia, peraltro, come il programma sia caratterizzato da interventi di miglioramento avanzati che amplieranno significativamente il livello di ambizione dell'industria nazionale militare. I ritorni industriali attesi sono notevoli e consentiranno di creare una *leadership* nel settore da parte di *contractors* nazionali tali da creare il *know-how* per la progettazione e produzione in Italia di C-APR, della relativa componentistica tecnologica ed elettronica, oltre che dei servizi per il supporto logistico.

Segnala, inoltre, come nel Documento di programmazione pluriennale della Difesa riferito al triennio 2024-2026, il presente programma venga annoverato nell'ambito degli interventi di finanziamento in favore di programmi di previsto avvio (pag. 4 e pag. 20 del Tomo II).

Si riserva, da ultimo, di presentare una compiuta proposta di parere all'esito del dibattito in Commissione

Antonino MINARDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, invita il relatore a presentare una proposta di parere.

Roberto BAGNASCO (FI-PPE), *relatore*, alla luce di quanto illustrato nella relazione, presenta una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Marco PELLEGRINI (M5S), preannunciando il voto favorevole del proprio gruppo

sul provvedimento in esame, ritiene che il sistema d'arma che il programma intende implementare sia necessario al fine di fronteggiare l'evolversi degli scenari di guerra. Sottolinea, infatti, come l'uso dei droni abbia modificato la tipologia di rischio per le unità navali e, dunque, l'implementazione di tecnologia atta a fronteggiare tale rischio rientri tra gli interventi utili per le Forze Armate.

Stefano GRAZIANO (PD-IDP) richiede chiarimenti in merito agli stanziamenti finanziari previsti per la realizzazione del programma in esame. Sottolinea, infatti, come rispetto al costo complessivo di 194 milioni di euro, solo 80 milioni di euro risultano essere stati finanziati.

Barbara POLO (FDI) preannuncia il voto favorevole del gruppo Fratelli d'Italia sul provvedimento in esame.

Il sottosegretario Matteo PEREGO DI CREMNAGO evidenzia come il provvedimento in esame sia finalizzato a contrastare i rischi promananti dai conflitti ibridi. Con riferimento agli oneri del programma, osserva come alla somma di 80 milioni di euro inizialmente stanziata, seguiranno coperture per le successive fasi di sviluppo secondo una logica previsionale.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 06/2024, relativo al rinnovamento del supporto di fuoco indiretto per le Forze leggere con capacità specialistica. Atto n. 207.

(*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Antonino MINARDO, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere

sul provvedimento in esame scadrà il 10 novembre 2024 e come lo stesso sia stato assegnato anche alla V Commissione, che ha espresso una valutazione favorevole sui profili di carattere finanziario.

Dà conto delle sostituzioni.

Pino BICCHIELLI (NM(N-C-U-I)-M), *relatore*, illustra il programma pluriennale n. SMD 06/2024, riguardante il rinnovamento del supporto di fuoco indiretto per le Forze leggere con capacità specialistica.

Evidenzia come il programma pluriennale di ammodernamento e rinnovamento (A/R) in esame risulti finalizzato al rinnovamento della capacità del supporto di fuoco indiretto per le Forze leggere con capacità specialistica, permettendo di coniugare la specificità di impiego delle formazioni con un'efficace azione di fuoco, mediante l'incremento della letalità d'ingaggio in termini di *range* e precisione, la diversificazione degli effetti, l'incremento della mobilità e la riduzione dei tempi afferenti alla *kill chain*.

Osserva infatti come nell'attuale contesto globale di sicurezza, in cui gli scenari operativi risultano estremamente dinamici, complessi e caratterizzati da situazioni di conflittualità che includono una combinazione di minacce simmetriche, asimmetriche e ibride in continua evoluzione, assuma fondamentale importanza la capacità di *warfighting* esprimibile. Pertanto, risulta determinante possedere forze in grado di intervenire in modo rapido e incisivo anche in aree collocate a grandi distanze. Questa constatazione ha confermato l'esigenza di disporre di unità agili, efficaci, flessibili e integrabili, capacitivamente composite e dotate di assetti da combattimento che possano esprimere il massimo potenziale in tutto lo spettro dei conflitti, equipaggiate per azioni ad alta intensità e capaci di agire in una pluralità di contesti in forma scalabile, proporzionata e discriminante, esaltando le potenzialità della «manovra del fuoco».

Rileva come, alla luce di quanto appena esposto, per le Unità di artiglieria e per le minori Unità di manovra delle Forze leggere, emergano le seguenti necessità: dotarsi di capacità che permettano di colpire

con precisione obiettivi avversari non a contatto e *beyond line of sight* alle massime distanze, sfruttando la possibilità di coordinare e concentrare gli effetti nel tempo e nello spazio attraverso l'impiego di munizionamento a guida remota con capacità circuitante (*loitering munition*); nonché rinnovare la capacità di supporto di fuoco indiretto delle Forze leggere con capacità specialistica, ricercando il miglior *trade-off* tra la specificità d'impiego delle formazioni e i *requirements* necessari ad assicurare un'efficace azione di fuoco in termini di agilità, flessibilità, letalità d'ingaggio, autonomia di impiego e integrabilità.

Segnala, peraltro, come la relazione tecnica sottolinei che il programma si inserisce nell'ambito di un diffuso interesse, da parte di Paesi alleati e amici, nel rinnovamento delle capacità di combattimento e proiettabilità delle proprie Forze armate, che tiene conto della contemporanea progressiva obsolescenza cui stanno andando incontro i sistemi attualmente in linea, che ne limita fortemente la disponibilità e l'efficacia operativa, dei *requirements* e dei *capability target* della NATO e dei recenti sviluppi dello scenario internazionale.

Fa presente come il programma sia concepito secondo un piano di sviluppo pluriennale di presumibile avvio nel 2025 e della durata complessiva ipotizzata di dieci anni (2025-2034).

Evidenzia come, per quel che concerne i profili industriali e il ritorno occupazionale, la scheda illustrativa riporti che i settori industriali interessati dal programma saranno prevalentemente quelli della: meccanica; elettronica; optoelettronica; sistemistica; sistemi CSI; ingegneria logistica; servizi tecnico-logistici.

Segnala, infatti, come la relazione tecnica prevede che la realizzazione del programma avrà un positivo impatto sulle PMI distribuite su tutto il territorio nazionale, creando un indotto orientato alla crescita tecnologica e del *know-how* e al conseguimento di una maggiore competitività, con un possibile allargamento del mercato in chiave internazionale. I ritorni industriali attesi sono potenzialmente notevoli, soprattutto in termini di acquisizione e consoli-

damento del *know-how* per la progettazione e la possibile produzione in Italia dell'obice e dei servizi per il supporto logistico.

Rileva come nel Documento di programmazione pluriennale della Difesa riferito al triennio 2024-2026, il presente programma venga annoverato nell'ambito degli interventi di finanziamento in favore di programmi di previsto avvio (pag. 4 e pag. 15 del Tomo II).

Si riserva, da ultimo, di presentare una compiuta proposta di parere all'esito del dibattito in Commissione.

Antonino MINARDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, invita il relatore a presentare una proposta di parere.

Pino BICCHIELLI (NM(N-C-U-I)-M), *relatore*, alla luce di quanto illustrato nella relazione, presenta una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Marco PELLEGRINI (M5S) preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sul provvedimento in esame. Ritiene, infatti, che il programma sia volto ad incrementare le capacità di dispiegamento delle Forze Armate in scenari a lungo raggio. Richiede, dunque, chiarimenti al Governo circa gli obiettivi che si intendono perseguire mediante l'incremento di suddetta capacità di dispiegamento.

Stefano GRAZIANO (PD-IDP) sottolinea come il provvedimento preveda oneri complessivi per 206 milioni di euro risultando finanziati solamente 76 milioni di euro. Per tali ragioni, dunque, chiede al Governo di chiarire secondo quali modalità intenda assicurare gli stanziamenti necessari per la realizzazione del programma.

Barbara POLO (FDI) preannuncia il voto favorevole del gruppo Fratelli d'Italia sul provvedimento in esame.

Il sottosegretario Matteo PEREGO DI CREMNAGO evidenzia come il programma in esame sia volto non tanto ad assicurare una maggiore capacità di dispiegamento in termini di distanza, quanto piuttosto a incrementare la capacità di precisione ed efficacia dei sistemi d'arma a disposizione delle Forze Armate, secondo gli *standard* NATO. In tal senso, dunque, precisa come il provvedimento si inserisca nella generale tendenza ad assicurare un aumento capacitivo e di ammodernamento dei sistemi a disposizione. Con riferimento ai rilievi di ordine finanziario, fa presente come i costi ulteriori rispetto ai 76 milioni di euro già stanziati siano quantificati secondo una logica previsionale e suscettibili, dunque, di future modifiche con conseguente identificazione delle risorse necessarie.

Marco PELLEGRINI (M5S) esprime perplessità rispetto ai chiarimenti resi dal Governo, non condividendo la necessità di incrementare la capacità di dispiegamento delle Forze Armate anche in aree collocate a grandi distanze. Sottolinea, quindi, come tale obiettivo non sia meritevole, a suo avviso, di ricevere ingenti finanziamenti, a differenza di quanto osservato con riferimento all'atto del governo n. 206, esaminato in precedenza, che risponde invece alle evidenti esigenze delle Forze Armate in ragione dell'evoluzione degli scenari di guerra.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.15.

ALLEGATO 1

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 05/2024, denominato « Sistema anti-droni per unità navali della Marina militare ». Atto n. 206.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione (Difesa),

esaminato lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 05/2024, denominato « Sistema anti-droni per Unità Navali della Marina Militare » (Atto n. 206);

premesso che il programma pluriennale n. SMD 05/2024 risulta finalizzato a dotare le Unità navali di sistemi C-APR (Contro Aeromobili a Pilotaggio Remoto), completamente integrati con gli altri equipaggiamenti di bordo, per la scoperta, il tracciamento, l'identificazione e il contrasto di bersagli aerei con bassa *Radar Cross Section* (es. sciami di mini e micro APR), prevedendo l'impiego anche di disturbatori ed effettori di nuova generazione (armi ad energia diretta, mitragliere con munizionamento dotato di spoletta programmabile, effettori *soft-kill software based*, ed altri);

premesso altresì che l'esigenza d'integrazione nasce dalle peculiarità tipiche dell'ambiente di bordo di una nave da guerra, caratterizzato da una varietà di emettitori/ricevitori operanti in differenti bande di frequenza e dalla necessità di coordinamento con gli altri sistemi (sensori e attuatori) presenti a bordo;

considerato che il programma:

è concepito secondo un piano di sviluppo pluriennale di presumibile avvio

nel 2024 e durata complessiva ipotizzata di 12 anni (2024-2035);

interesserà prevalentemente le industrie della cantieristica navale, elettronica, ed armamenti e l'indotto generato si estenderà alle PMI sull'intero territorio nazionale, operanti nei settori dei servizi e delle forniture di apparati e sistemi riguardanti la cantieristica navale, afferenti sia alla parte relativa alla piattaforma, che ai sistemi di comando e controllo e combattimento;

è caratterizzato da interventi di miglioramento avanzati che amplieranno significativamente il livello di ambizione dell'industria nazionale militare;

considerato altresì che il programma è annoverato nel Documento programmatico pluriennale della Difesa per il triennio 2024-2026 nell'ambito degli interventi di finanziamento in favore di programmi di previsto avvio e che la Commissione Bilancio, nella seduta del 16 ottobre scorso, ha espresso una valutazione favorevole sui profili di carattere finanziario,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 06/2024, relativo al rinnovamento del supporto di fuoco indiretto per le Forze leggere con capacità specialistica. Atto n. 207.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione (Difesa),

esaminato lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 06/2024, relativo al rinnovamento del supporto di fuoco indiretto per le Forze leggere con capacità specialistica (Atto n. 207);

premesso che il programma pluriennale n. SMD 06/2024 risulta finalizzato al rinnovamento della capacità del supporto di fuoco indiretto per le Forze leggere con capacità specialistica, permettendo di coniugare la specificità di impiego delle formazioni con un'efficace azione di fuoco, mediante l'incremento della letalità d'ingaggio in termini di *range* e precisione, la diversificazione degli effetti, l'incremento della mobilità e la riduzione dei tempi afferenti alla *kill chain*;

premesso altresì che risulta determinante possedere forze in grado di intervenire in modo rapido e incisivo anche in aree collocate a grandi distanze e che, dunque, emerge l'esigenza di disporre di unità agili, efficaci, flessibili e integrabili, capacitivamente composite e dotate di assetti da combattimento che possano esprimere il massimo potenziale in tutto lo spettro dei conflitti, equipaggiate per azioni ad alta intensità e capaci di agire in una pluralità di contesti in forma scalabile,

proporzionata e discriminante, esaltando le potenzialità della « manovra del fuoco »;

considerato che il programma:

è concepito secondo un piano di sviluppo pluriennale di presumibile avvio nel 2025 e della durata complessiva ipotizzata di dieci anni (2025-2034);

interesserà prevalentemente le industrie della meccanica; elettronica; optoelettronica; sistemistica; sistemi CSI; ingegneria logistica; servizi tecnico-logistici e avrà un positivo impatto sulle Piccole e Medie Imprese (PMI) distribuite su tutto il territorio nazionale, creando un indotto orientato alla crescita tecnologica e del *know-how* e al conseguimento di una maggiore competitività, con un possibile allargamento del mercato in chiave internazionale;

considerato altresì che il programma è annoverato nel Documento programmatico pluriennale della Difesa per il triennio 2024-2026 nell'ambito degli interventi di finanziamento in favore di programmi di previsto avvio e che la Commissione Bilancio, nella seduta del 16 ottobre scorso, ha espresso una valutazione favorevole sui profili di carattere finanziario,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità. C. 1632 Governo e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	71
Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145, recante disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali. C. 2049 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	71
DL 131/2024: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. C. 2038 Governo (Parere alle Commissioni II e VI) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e condizione</i>)	75

SEDE CONSULTIVA

Martedì 22 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta comincia alle 13.30.

Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità.

C. 1632 Governo e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 ottobre 2024.

La sottosegretaria Sandra SAVINO rappresenta che è ancora in corso l'istruttoria volta ad acquisire gli elementi necessari a corrispondere alle richieste di chiarimento formulate rispetto ai profili finanziari del provvedimento.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145, recante disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali.

C. 2049 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), *relatrice*, osserva che il disegno di legge in esame, collegato alla manovra finanziaria, apporta modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145, recante disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali.

Nel segnalare che il testo originario del provvedimento, modificato dal Senato della Repubblica, è corredato di relazione tecnica.

Per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione, rinviando per maggiore completezza alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera, fa presente che nella propria relazione si soffermerà sulle disposizioni che presentano maggiore interesse per i profili di competenza della Commissione.

Per quanto riguarda l'articolo 1, comma 1, lettera *a*), numeri 3), 4), 5) e 6), e lettera *c*), numeri 2 e 6, evidenzia preliminarmente che le norme in esame definiscono una nuova procedura di ripartizione del Fondo per le missioni internazionali. In particolare, evidenzia come tale ripartizione sia effettuata non più con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, come previsto dalla legislazione vigente, ma dal Ministro dell'economia e delle finanze, che è autorizzato, con propri decreti, a provvedere al riparto del Fondo per le finalità di cui agli articoli 2 e 3 della legge n. 145 del 2016, conformemente alle deliberazioni di cui al medesimo articolo 2. Vengono quindi soppresse e sostituite le disposizioni che, rispettivamente, agli articoli 2, comma 5, e 4, comma 6, prevedono l'autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. Inoltre, per i decreti di riparto del Ministro dell'economia e delle finanze, a differenza dei citati decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, alla lettera *a*), numero 3), e alla lettera *c*), numero 6), del predetto comma 1 non si prevede la trasmissione dei relativi schemi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari, ferma restando, comunque, ai fini dell'autorizzazione di nuove missioni internazionali e della prosecuzione di quelle già in corso, la trasmissione alle Camere, per le conseguenti deliberazioni parlamentari, sia delle deliberazioni del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 145 del 2016, sia delle relazioni governative di cui all'articolo 3.

Ciò premesso, in merito alla modalità di riparto del Fondo, nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, il Governo ha evidenziato che, sulla base di quanto disposto dal testo originario della legge n. 145 del 2016, il controllo parlamentare sul decreto del Presidente del Consiglio dei ministri aveva una funzione sostanziale di verifica dei profili finanziari, separata rispetto alla verifica sugli indirizzi di politica estera e militare connessi con l'approvazione della deliberazione del Governo sulle missioni internazionali. Con le novelle apportate alla predetta legge dal decreto-legge n. 148 del 2017 il procedimento è stato modificato, anticipando il controllo sui profili finanziari al momento dell'iniziale deliberazione del Governo sulle missioni internazionali. In questo quadro, quindi, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si viene a configurare come un atto vincolato, sul quale il controllo sui profili finanziari da parte del Ministero dell'economia e delle Camere è già stato condotto al momento della precedente approvazione della delibera del Governo sulle missioni internazionali.

Al riguardo, pur tenendo conto dei chiarimenti forniti dal Governo, evidenzia che le modifiche introdotte alla legislazione vigente dal presente provvedimento, ove si considerino le procedure di esame concretamente adottate dalle Camere, sia per l'autorizzazione delle nuove missioni, sia per la prosecuzione delle missioni in corso, appaiono suscettibili di comportare il venir meno dell'esame dei profili finanziari delle missioni internazionali da parte delle Commissioni bilancio di entrambi i rami del Parlamento, posto che esse sono attualmente coinvolte nell'esame degli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto, ma non delle deliberazioni del Governo, di cui all'articolo 2, comma 1, e delle relazioni governative, di cui all'articolo 3, che sono infatti esaminate dalle sole Commissioni competenti per materia.

Tenuto conto di tutto ciò, ritiene pertanto auspicabile, in caso di approvazione dell'attuale testo del presente provvedimento, che venga modificata la procedura parlamentare di esame delle deliberazioni

del Governo e delle relazioni governative di cui trattasi, prevedendo un coinvolgimento delle Commissioni bilancio, stabilendo, ad esempio, che le deliberazioni da parte delle Camere siano precedute dall'esame degli atti trasmessi dal Governo, non solo da parte delle Commissioni competenti per materia, ma anche delle Commissioni bilancio ai fini dell'espressione di eventuali rilievi sui profili finanziari, in modo da salvaguardare la verifica in sede parlamentare degli oneri e dei relativi mezzi di copertura, quali risultanti dalle relazione tecniche che corredano le deliberazioni e le relazioni del Governo.

Per quanto riguarda, invece, l'autorizzazione concessa al Ministro dell'economia e delle finanze a ripartire il Fondo con propri decreti, rileva, in primo luogo, che tale autorizzazione appare comprensiva, come sembra evincersi dalla relazione illustrativa, anche di quella ad effettuare tutte le variazioni di bilancio derivanti dall'utilizzo del Fondo medesimo. In secondo luogo, ai fini della coerenza del riparto di cui trattasi rileva come sembri opportuno fare riferimento non solo alle deliberazioni del Governo di cui all'articolo 2, come espressamente indicato dalla norma, ma anche alle relazioni di cui all'articolo 3, giacché le deliberazioni del Governo di cui all'articolo 2 non appaiono ricomprendere tutte le ipotesi di autorizzazione di missioni, ma solo l'autorizzazione di missioni nuove. Su tali aspetti ritiene opportuno un chiarimento da parte del Governo.

Riguardo all'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 3), evidenzia preliminarmente che la norma in esame, introdotta dal Senato, al fine di assicurare la tempestività dei pagamenti anteriormente alle deliberazioni di cui all'articolo 2, comma 1, prevede che, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta del Ministero competente, possano essere disposte, a determinate condizioni, anticipazioni per la temporanea prosecuzione delle missioni in corso. L'introduzione di tale anticipazione sembrerebbe da collegare allo slittamento del termine per la presentazione della relazione di cui all'articolo 3, relativa alle missioni in corso, alla

fine del mese di gennaio, anziché alla chiusura dell'esercizio finanziario, e all'esigenza di assicurare conseguentemente l'erogazione delle occorrenti risorse finanziarie all'inizio del nuovo anno prima della deliberazione delle Camere con cui si autorizza la prosecuzione delle missioni indicate nella predetta relazione governativa.

Ciò stante, ritiene che dovrebbe essere chiarito per quale ragione sia stata stabilita come finalità dell'anticipazione di cui trattasi quella di assicurare la tempestività dei pagamenti anteriormente alle deliberazioni di cui all'articolo 2, comma 1, che si riferiscono alle nuove missioni, anziché quella di assicurare la tempestività dei pagamenti stessi anteriormente alla deliberazione delle Camere in merito alla relazione di cui all'articolo 3, che riguarda invece le missioni di cui si deve autorizzare la prosecuzione, ivi comprese quelle da prorogare, secondo la durata definita ai sensi dell'articolo 2. Va peraltro considerato che, in relazione alle nuove missioni di cui all'articolo 2, comma 1, non appaiono ipotizzabili né un loro avvio anteriormente alla deliberazione del Consiglio dei ministri, né tanto meno l'esigenza di assicurare la tempestività di pagamenti nelle more di tale deliberazione, mancando un presupposto necessario all'avvio delle missioni stesse. In merito a tale aspetto ritiene pertanto necessario un chiarimento da parte del Governo.

In merito all'articolo 1, comma 1, lettera f), evidenzia preliminarmente che la norma in esame modifica l'articolo 21 della legge n. 145 del 2016, al fine di integrare l'elenco delle voci di spesa per le quali la medesima legge prevede che i Ministeri della difesa, dell'interno e dell'economia e delle finanze possano ricorrere, in casi di necessità ed urgenza connessi con le missioni internazionali, ad acquisti e lavori in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità dello Stato e ai capitolati. In particolare, l'elenco, in parola viene integrato in relazione alle esigenze di vettovagliamento, materiale sanitario, materiali di casermaggio, combustibili, carbolubrificanti e servizio dei trasporti di personale e materiali. Viene, inoltre, disposta l'abrogazione del

comma 3 del medesimo articolo 21, che prevede che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, vengano apportate le occorrenti variazioni di bilancio.

Al riguardo, per quanto riguarda l'integrazione dell'elenco delle voci di spesa per le quali si può ricorrere, in casi di necessità ed urgenza, ad acquisti e lavori in economia, non formula osservazioni considerato che, come confermato anche dalla relazione tecnica, l'applicazione dell'articolo 21 della legge n. 145 del 2016 opera nell'ambito di un limite di spesa di 50 milioni di euro, che non viene modificato dall'intervento normativo in esame. Per quanto concerne invece l'abrogazione del comma 3 del medesimo articolo 21, rinvia alle considerazioni già svolte riguardo all'analoga abrogazione disposta dalla lettera a), numero 6).

La sottosegretaria Sandra SAVINO chiarisce che le disposizioni volte a consentire anticipazioni per la temporanea prosecuzione delle missioni in corso, introdotte nell'articolo 4, comma 3-bis, della legge n. 145 del 2016 dall'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 3), del provvedimento in esame, troveranno applicazione ai fini dell'effettuazione dei pagamenti antecedenti alle deliberazioni parlamentari di cui all'articolo 3, comma 1, del disegno di legge in esame.

Sottolinea, inoltre, che i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, volti a ripartire il Fondo per il finanziamento delle missioni internazionali, di cui all'articolo 4, comma 6, della legge n. 145 del 2016, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 6), del presente provvedimento, saranno adottati in conformità anche a quanto previsto dalla relazione di cui all'articolo 3 della medesima legge n. 145 del 2016.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, formula la seguente proposta di parere sul testo del provvedimento:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2049, approvato dal Senato della Repubblica, re-

cante modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145, recante disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, dai quali si evince che:

le disposizioni volte a consentire anticipazioni per la temporanea prosecuzione delle missioni in corso, introdotte nell'articolo 4, comma 3-bis, della legge n. 145 del 2016 dall'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 3), del provvedimento in esame, troveranno applicazione ai fini dell'effettuazione dei pagamenti antecedenti alle deliberazioni parlamentari di cui all'articolo 3, comma 1, del disegno di legge in esame;

i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, volti a ripartire il Fondo per il finanziamento delle missioni internazionali, di cui all'articolo 4, comma 6, della legge n. 145 del 2016, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 6), del presente provvedimento, saranno adottati in conformità anche a quanto previsto dalla relazione di cui all'articolo 3 della medesima legge n. 145 del 2016;

rilevata l'opportunità che, in considerazione delle modifiche introdotte dal provvedimento in esame, nell'ambito delle procedure parlamentari finalizzate all'adozione delle deliberazioni in ordine all'autorizzazione della partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali e alla prosecuzione delle missioni già autorizzate, di cui agli articoli 2 e 3 della legge n. 145 del 2016, sia assicurata una adeguata verifica dei relativi profili finanziari, anche attraverso il coinvolgimento della Commissione bilancio,

esprime sul testo del provvedimento

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice sul testo del provvedimento.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), *relatrice*, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti riferiti al provvedimento.

Al riguardo, nel rilevare che le proposte emendative in esso contenute non sembrano presentare profili di criticità dal punto di vista finanziario, propone di esprimere sulle stesse nulla osta.

La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta di parere della relatrice sulle proposte emendative riferite al provvedimento.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

DL 131/2024: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.

C. 2038 Governo.

(Parere alle Commissioni II e VI).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e condizione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 ottobre 2024.

La sottosegretaria Sandra SAVINO, con riferimento alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice nella seduta del 9 ottobre scorso, fa presente in primo luogo che le disposizioni di cui all'articolo 1 sono state adottate in esito a un confronto con la Commissione europea volto a superare le criticità segnalate nell'ambito della procedura di infrazione 2020/4118 e, pertanto, non si ravvisa la possibilità che tali disposizioni determinino effetti onerosi connessi alla medesima procedura di infrazione.

Rileva, altresì, che le disposizioni dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge

n. 118 del 2022 come novellate dall'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1.2), del provvedimento in esame, non sono suscettibili di determinare una perdita di gettito in conseguenza dell'esclusione, dal relativo ambito di applicazione, delle concessioni demaniali marittime per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti di ormeggio, in quanto la disciplina di tali ultime concessioni differisce da quella applicabile alle concessioni per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive e di quelle gestite da società e associazioni sportive e da enti del Terzo settore;

In relazione alla quantificazione dei maggiori oneri di funzionamento derivanti, per il Ministero della giustizia, dalle disposizioni di cui all'articolo 4, afferma che una quota pari a 49.700 euro annui a decorrere dall'anno 2025 è riferibile alle esigenze di formazione del personale di nuova assunzione, una quota pari a 56.050 euro annui a decorrere dall'anno 2025 è riferibile alle spese di funzionamento degli uffici e, infine, una quota di euro 950.500 per l'anno 2025 è riferibile al rafforzamento delle dotazioni strumentali degli uffici del medesimo Dicastero. I dati retributivi lordi pro capite utilizzati dalla relazione tecnica ai fini della quantificazione degli oneri retributivi derivanti dall'incremento della dotazione organica dell'amministrazione giudiziaria, previsto dall'articolo 4, sono valutati al lordo dell'incremento stipendiale previsto, in misura pari al 5,78 per cento, dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni centrali per il triennio 2022-2024, mentre i dati ricavabili dal Conto annuale corrispondono a una media delle fasce economiche nell'ambito di ciascuna Area e sono valutati al netto tanto della retribuzione accessoria, quanto degli oneri riflessi a carico dello Stato.

Segnala che il Fondo per il potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto-legge n. 75 del 2023 reca le disponibilità necessarie a far fronte alla riduzione disposta, per l'anno 2025, dall'articolo 4, comma 3, del provvedimento in esame.

Sottolinea che i soggetti rientranti nel perimetro delle pubbliche amministrazioni potranno adempiere agli obblighi documentali che l'articolo 8, comma 1, lettera *d*), pone a carico dei gestori delle gallerie stradali nell'ambito dei quadri economici dei singoli interventi da realizzare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Afferma che la quantificazione degli oneri operata dalla relazione tecnica, con riferimento all'articolo 10, comma 1, è improntata a criteri di prudenzialità ed è idonea ad assicurare l'integrale copertura degli oneri derivanti dalla medesima disposizione. Gli oneri derivanti dall'articolo 10, in materia di cumulo di periodi assicurativi maturati presso organizzazioni internazionali, hanno carattere permanente e, pertanto, la valutazione degli oneri riferiti all'anno 2034 deve intendersi riferita anche a ciascuno degli anni successivi. Rileva, inoltre, che il Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012, oggetto di riduzione con finalità di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo 10, comma 1, reca le necessarie disponibilità.

Chiarisce, altresì, che la disposizione di cui all'articolo 11, nel novellare l'articolo 28 del decreto legislativo n. 81 del 2015, è volta a superare la procedura di infrazione 2014/4231 con riferimento alla responsabilità risarcitoria per abuso di utilizzo una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato nel settore privato, laddove invece la disposizione di cui all'articolo 12, nel modificare l'articolo 36, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001, è finalizzata a superare la medesima procedura di infrazione con riguardo al settore pubblico. Afferma, inoltre, che le disposizioni di cui all'articolo 12 non determinano effetti negativi rispetto alle previsioni considerate nell'ambito degli andamenti tendenziali di finanza pubblica.

Rileva che la modulazione temporale, per gli anni dal 2024 al 2026, dell'utilizzo delle risorse del Fondo destinato al programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico, di cui all'articolo 1,

comma 498, della legge n. 234 del 2021, le cui risorse sono utilizzate in quota parte per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 14 del provvedimento in esame, prevede il pagamento, nell'anno 2024, di un anticipo nella misura del 10 per cento dell'importo assegnato ai beneficiari, pari a 50 milioni di euro, mentre un secondo anticipo, pari a ulteriori 50 milioni di euro, sarebbe riconosciuto nell'anno 2026, in occasione della presentazione dei progetti finali. Si stima, inoltre, che un importo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 sia destinato alla copertura degli oneri derivanti dall'articolo 14, comma 3, secondo periodo, relativi alla convenzione con l'Associazione nazionale dei comuni italiani di cui al comma 2 del medesimo articolo e all'attribuzione a società *in house* di attività di gestione del programma di finanziamento. Le quote di finanziamento indicate dall'articolo 14, comma 1, per le annualità successive al 2026 saranno destinate ai pagamenti relativi ai progetti finanziati, in funzione degli stati di avanzamento di questi ultimi.

Rappresenta, inoltre, che il cronoprogramma della spesa prevista dall'articolo 14, con particolare riguardo agli anni dal 2024 al 2026, è coerente tanto con la programmazione del programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico, quanto con le riduzioni di spesa già operate a valere sul medesimo Fondo. Segnala, altresì, che il Fondo destinato al programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico reca le disponibilità necessarie alla ripartizione delle quote tra le annualità previste dal citato articolo 14 e il relativo utilizzo non è suscettibile di recare pregiudizio a interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle risorse del medesimo Fondo.

Fa presente, quindi, che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni potrà provvedere allo svolgimento delle attività di verifica del possesso, da parte delle entità di gestione indipendenti, dei requisiti per lo svolgimento dei servizi di intermediazione nella gestione dei diritti d'autore, ai sensi dell'articolo 15, nell'ambito delle risorse già destinate alla predetta Autorità.

Chiarisce, infine, che l'adempimento degli obblighi di pubblicità previsti dall'articolo 16 non comporta oneri a carico delle amministrazioni interessate, trattandosi di oneri informativi concernenti la pubblicazione di dati e informazioni che risultano nella disponibilità del gestore del centro dati e che sono puntualmente individuati dalla direttiva (UE) 2023/1791 e dal successivo regolamento delegato (UE) 2024/1364 della Commissione europea nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Vanessa CATTOI (LEGA), *relatrice*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2038, di conversione in legge del decreto-legge n. 131 del 2024, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le disposizioni di cui all'articolo 1 sono state adottate in esito a un confronto con la Commissione europea volto a superare le criticità segnalate nell'ambito della procedura di infrazione 2020/4118 e, pertanto, non si ravvisa la possibilità che tali disposizioni determinino effetti onerosi connessi alla medesima procedura di infrazione;

le disposizioni dell'articolo 3, comma 1, lettera *a*), della legge n. 118 del 2022 come novellate dall'articolo 1, comma 1, lettera *a*), numero 1.2), del provvedimento in esame, non sono suscettibili di determinare una perdita di gettito in conseguenza dell'esclusione, dal relativo ambito di applicazione, delle concessioni demaniali marittime per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti di ormeggio, in quanto la disciplina di tali ultime concessioni differisce da quella

applicabile alle concessioni per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive e di quelle gestite da società e associazioni sportive e da enti del Terzo settore;

in relazione alla quantificazione dei maggiori oneri di funzionamento derivanti, per il Ministero della giustizia, dalle disposizioni di cui all'articolo 4, una quota pari a 49.700 euro annui a decorrere dall'anno 2025 è riferibile alle esigenze di formazione del personale di nuova assunzione, una quota pari a 56.050 euro annui a decorrere dall'anno 2025 è riferibile alle spese di funzionamento degli uffici e, infine, una quota di euro 950.500 per l'anno 2025 è riferibile al rafforzamento delle dotazioni strumentali degli uffici del medesimo Dicastero;

i dati retributivi lordi *pro capite* utilizzati dalla relazione tecnica ai fini della quantificazione degli oneri retributivi derivanti dall'incremento della dotazione organica dell'amministrazione giudiziaria, previsto dall'articolo 4, sono valutati al lordo dell'incremento stipendiale previsto, in misura pari al 5,78 per cento, dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni centrali per il triennio 2022-2024, mentre i dati ricavabili dal Conto annuale corrispondono a una media delle fasce economiche nell'ambito di ciascuna Area e sono valutati al netto tanto della retribuzione accessoria, quanto degli oneri riflessi a carico dello Stato;

il Fondo per il potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto-legge n. 75 del 2023 reca le disponibilità necessarie a far fronte alla riduzione disposta, per l'anno 2025, dall'articolo 4, comma 3, del provvedimento in esame;

i soggetti rientranti nel perimetro delle pubbliche amministrazioni potranno adempiere agli obblighi documentali che l'articolo 8, comma 1, lettera *d*), pone a carico dei gestori delle gallerie stradali nell'ambito dei quadri economici dei singoli

interventi da realizzare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

la quantificazione degli oneri operata dalla relazione tecnica, con riferimento all'articolo 10, comma 1, è improntata a criteri di prudenzialità ed è idonea ad assicurare l'integrale copertura degli oneri derivanti dalla medesima disposizione;

gli oneri derivanti dall'articolo 10, in materia di cumulo di periodi assicurativi maturati presso organizzazioni internazionali, hanno carattere permanente e, pertanto, la valutazione degli oneri riferiti all'anno 2034 deve intendersi riferita anche a ciascuno degli anni successivi;

il Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012, oggetto di riduzione con finalità di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo 10, comma 1, reca le necessarie disponibilità;

la disposizione di cui all'articolo 11, nel novellare l'articolo 28 del decreto legislativo n. 81 del 2015, è volta a superare la procedura di infrazione 2014/4231 con riferimento alla responsabilità risarcitoria per abuso di utilizzo una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato nel settore privato, laddove invece la disposizione di cui all'articolo 12, nell'introdurre modifiche all'articolo 36, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001, è finalizzata a superare la medesima procedura di infrazione con riguardo al settore pubblico;

le disposizioni di cui all'articolo 12 non determinano effetti negativi rispetto alle previsioni considerate nell'ambito degli andamenti tendenziali di finanza pubblica;

la modulazione temporale, per gli anni dal 2024 al 2026, dell'utilizzo delle risorse del Fondo destinato al programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico, di cui all'articolo 1, comma 498, della legge n. 234 del 2021, le cui

risorse sono utilizzate in quota parte per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 14 del provvedimento in esame, prevede il pagamento, nell'anno 2024, di un anticipo nella misura del 10 per cento dell'importo assegnato ai beneficiari, pari a 50 milioni di euro, mentre un secondo anticipo, pari a ulteriori 50 milioni di euro, sarebbe riconosciuto nell'anno 2026, in occasione della presentazione dei progetti finali;

si stima, inoltre, che un importo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 sia destinato alla copertura degli oneri derivanti dall'articolo 14, comma 3, secondo periodo, relativi alla convenzione con l'Associazione nazionale dei comuni italiani di cui al comma 2 del medesimo articolo e all'attribuzione a società *in house* di attività di gestione del programma di finanziamento;

le quote di finanziamento indicate dall'articolo 14, comma 1, per le annualità successive al 2026 saranno destinate ai pagamenti relativi ai progetti finanziati, in funzione degli stati di avanzamento di questi ultimi;

il cronoprogramma della spesa prevista dall'articolo 14, con particolare riguardo agli anni dal 2024 al 2026, è coerente tanto con la programmazione del programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico, quanto con le riduzioni di spesa già operate a valere sul medesimo Fondo;

il Fondo destinato al programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico reca le disponibilità necessarie alla ripartizione delle quote tra le annualità previste dal citato articolo 14 e il relativo utilizzo non è suscettibile di recare pregiudizio a interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle risorse del medesimo Fondo;

l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni potrà provvedere allo svolgimento delle attività di verifica del possesso,

da parte delle entità di gestione indipendenti, dei requisiti per lo svolgimento dei servizi di intermediazione nella gestione dei diritti d'autore, ai sensi dell'articolo 15, nell'ambito delle risorse già destinate alla predetta Autorità;

l'adempimento degli obblighi di pubblicità previsti dall'articolo 16 non comporta oneri a carico delle amministrazioni interessate, trattandosi di oneri informativi concernenti la pubblicazione di dati e informazioni che risultano nella disponibilità del gestore del centro dati e che sono puntualmente individuati dalla direttiva (UE) 2023/1791 e dal successivo regolamento delegato (UE) 2024/1364 della Commissione europea nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

rilevata la necessità di:

modificare l'articolo 10, comma 2, al fine di precisare che gli oneri derivanti dalla medesima disposizione, in materia di cumulo di periodi assicurativi maturati presso organizzazioni internazionali, e la relativa copertura finanziaria hanno carattere permanente;

modificare la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 17, al fine di

espungere dal suo ambito di applicazione le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 1, che si limitano a prevedere la finalizzazione di risorse già stanziata a legislazione vigente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 10, comma 2, sostituire le parole: per l'anno 2034 con le seguenti: annui a decorrere dall'anno 2034

e con la seguente condizione:

All'articolo 17, comma 1, sostituire le parole: articoli 4, 10 e 14, comma 1 con le seguenti: articoli 4 e 10 ».

La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 13.45.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante revisione del regime impositivo dei redditi. Atto n. 218
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio) 80

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: *a)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo in merito all'approntamento congiunto e/o al cofinanziamento di progetti nei Paesi destinatari della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; *b)* Accordo di garanzia (Progetto di ripristino emergenziale di centrali idroelettriche) tra il Governo dell'Ucraina, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il Governo della Repubblica italiana, con Allegati, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; *c)* Accordo di supporto al progetto e cessione tra la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il Governo della Repubblica italiana, con riferimento al progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, con Allegati, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; *d)* Dichiarazione di adesione tra la Società per azioni «Ukrhydroenergo», il Governo della Repubblica italiana e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo concernente il progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024. C. 2099 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 83

ALLEGATO (*Parere approvato dalla Commissione*) 85

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 22 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 13.35.

Schema di decreto legislativo recante revisione del regime impositivo dei redditi.

Atto n. 218.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Marco OSNATO, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere è fissato al 20 novembre 2024. Segnala quindi che l'atto non è al momento corredato della prescritta intesa della Conferenza unificata. La Commissione può, pertanto, iniziare l'esame ma non potrà concluderlo finché tale documentazione non sarà trasmessa.

Invita il relatore, onorevole Congedo, a illustrare i contenuti del provvedimento.

Saverio CONGEDO (FDI), *relatore*, evidenzia che lo schema in esame, composto di 19 articoli, intende attuare la legge delega per la riforma fiscale – legge n. 111 del 2023 – con particolare riferimento all'articolo 5, nella parte in cui esso reca

principi e criteri direttivi per l'attuazione della delega in materia di reddito agrario (articoli 1 e 2 dello schema di decreto legislativo in esame), di reddito da lavoro dipendente (articoli 3 e 4 dello schema di decreto legislativo), di reddito da lavoro autonomo (articoli 5 e 6 dello schema di decreto legislativo), nonché di redditi diversi (articolo 7 dello schema di decreto legislativo).

Ulteriori disposizioni contenute nello schema in esame intendono attuare l'articolo 6 della legge delega in materia di imposizione dei redditi sulle società, con specifico riguardo all'esigenza di avvicinamento delle disposizioni civilistiche e fiscali, al fine di ridurre le ipotesi di cosiddetto doppio binario normativo (in particolare, articoli da 8 a 12 dello schema di decreto legislativo), nonché l'articolo 9 della medesima legge, contenente disposizioni eterogenee: a tale norma si riferiscono, gli articoli da 15 a 18 dello schema in esame.

L'articolo 1, in materia di redditi agrari, apporta diverse modifiche al Testo Unico delle Imposte sui Redditi – TUIR. In particolare, si prescrive l'emanazione di un decreto ministeriale, per determinare il reddito dominicale delle colture prodotte utilizzando immobili oggetto di censimento al catasto dei fabbricati; nelle more dell'emanazione del suddetto decreto ministeriale, per il calcolo del reddito dominicale si dispone l'utilizzo della tariffa d'estimo provinciale più alta, incrementata del 400 per cento. Viene poi individuato il limite minimo del reddito dominicale per specifiche fattispecie.

Segnala che l'articolo 1 ridefinisce poi la nozione di reddito agrario. Ferma restando la definizione del TUIR, per la quale si intende per «reddito agrario» il reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati nell'esercizio delle attività agricole, le modifiche in esame introducono esplicitamente il riferimento alle attività definite all'articolo 2135 del codice civile. Sono ampliate, poi, le fattispecie ricadenti nelle attività agricole. Si prevede che con decreto ministeriale si proceda all'individuazione di nuove classi e qualità

di coltura dei terreni adeguate agli ultimi sistemi di coltivazione; si prevede poi l'esclusione, dalla formazione del reddito dei fabbricati, di quegli immobili non locati che sono adoperati per compiere attività dirette alla produzione di vegetali. Inoltre, concorre a formare reddito di impresa il reddito relativo alla parte eccedente i limiti per le attività dirette alla produzione di vegetali, a specifiche condizioni legate, tra l'altro, alla superficie di riferimento.

L'articolo 2, con riferimento ai terreni sottoposti a monitoraggio dell'AGEA, esonera dall'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle entrate – previsto dal TUIR – dei fatti che possono comportare variazione del reddito dominicale, in aumento o in diminuzione.

L'articolo 3 apporta modifiche alla disciplina della tassazione dei redditi da lavoro dipendente. In particolare: sono novellate le condizioni valevoli per dedurre i contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, richiedendosi che detti fondi siano iscritti all'Anagrafe dei fondi sanitari integrativi e che operino secondo il principio di mutualità e solidarietà tra gli iscritti. Sono modificate, richiedendosi simili requisiti, le condizioni per escludere dall'imponibile i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale. Inoltre vengono esclusi dall'imponibile i contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore dei familiari fiscalmente a carico dei dipendenti, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza. Con le modifiche in esame rientrano nell'imponibile le quote di retribuzione derivanti dall'esercizio, da parte del lavoratore, della facoltà di rinuncia all'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive della medesima. Infine, sono maggiormente specificati i criteri per determinare il valore dei beni e servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività del datore di lavoro e che sono ceduti ai dipendenti, che rientrano nel reddito da lavoro dipendente.

L'articolo 4 stabilisce, conseguentemente, che le novità in materia di tassazione dei redditi da lavoro dipendente previste al precedente articolo 3 si applicano ai componenti del reddito di lavoro dipendente percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2025.

L'articolo 5 modifica la disciplina dei redditi di lavoro autonomo, prevedendo i seguenti interventi: si estende il regime della tassazione separata per alcune plusvalenze; si introduce, in analogia a quanto previsto per i lavoratori dipendenti, il principio di onnicomprensività nella determinazione del reddito di lavoro autonomo. Inoltre, si conferma il principio di cassa quale criterio di imputazione temporale del reddito e si prevede un'apposita disciplina relativa alla deducibilità delle spese relative a taluni beni ed elementi immateriali. Richiama infine, sottolineando il rilievo di tale previsione, l'introduzione del principio di neutralità fiscale per l'esercizio di attività professionali in forma societaria, prevedendosi la mancata realizzazione di plusvalenze o minusvalenze in relazione ai conferimenti di attività materiali e immateriali e ad una serie di operazioni straordinarie concernenti trasformazioni, fusioni e scissioni di società tra professionisti.

L'articolo 6 indica la decorrenza delle misure previste dall'articolo 5 e prevede una disciplina transitoria per l'applicazione dell'articolo 54 del TUIR, in materia di disciplina dei redditi di lavoro autonomo, modificato dal medesimo articolo 5.

L'articolo 7 prevede che, ai fini del calcolo della plusvalenza assoggettata a imposizione sui redditi, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione di alcune categorie di immobili ricevuti per donazione è pari a quello sostenuto dal donante, aumentato dell'imposta sulle donazioni e di ogni altro successivo costo inerente alle stesse. Inoltre, per i terreni acquistati per donazione o successione, il prezzo di acquisto, valevole per il calcolo della plusvalenza tassabile, è aumentato della relativa imposta di donazione e successione, nonché dei successivi costi inerenti a tali operazioni.

L'articolo 8 individua l'ambito temporale di applicazione delle disposizioni dei successivi articoli da 9 a 14 dello schema di

decreto in esame, subordinato alla piena attuazione dei criteri direttivi di cui alla legge di delega fiscale.

In particolare, l'articolo 9 modifica alcuni aspetti delle modalità di determinazione del reddito d'impresa, in funzione del processo di avvicinamento dei valori fiscali a quelli contabili.

L'articolo 10, nella stessa logica, disciplina le modalità secondo le quali, in caso di divergenze tra i valori contabili e i valori fiscali, possa procedersi al riallineamento dei valori contabili ai fini fiscali.

L'articolo 11 disciplina vari regimi di riallineamento ai fini fiscali, le relative modalità di attuazione e il loro periodo di efficacia temporale. Disciplina, inoltre, un diverso regime fiscale per il contribuente che non intenda avvalersi del riallineamento ordinario.

L'articolo 12 introduce l'istituto, di carattere opzionale, del riallineamento ai fini fiscali dei maggiori valori emersi in seguito all'operazione di conferimento di azienda, attuabile dalla società conferitaria.

L'articolo 13 regola l'entrata in vigore di alcuni degli articoli del decreto in esame, prevedendosi altresì, per finalità di coordinamento normativo, l'abrogazione di disposizioni vigenti, nonché la previsione di un regime transitorio.

L'articolo 14 riconosce la possibilità di affrancare i saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi in sospensione di imposta attraverso il versamento di un'imposta sostitutiva nella misura del dieci per cento.

L'articolo 15 novella alcuni articoli del TUIR, concernenti il riporto delle perdite fiscali nelle fusioni di aziende, sia in Italia che all'estero.

L'articolo 16 reca la disciplina inerente al trattamento fiscale applicabile in caso di scissione societaria mediante scorporo. Segnalo che la nuova disciplina si applica dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

L'articolo 17 modifica la disciplina dei conferimenti, novellando la normativa vigente. Le nuove disposizioni riguardano, tra l'altro, le determinazioni di valore, le minusvalenze, le permutate, i casi in cui la

società conferitaria non acquisisce il controllo di una società né aumenta la percentuale di controllo, i conferimenti di partecipazioni detenute in società le cui azioni non sono negoziate in mercati regolamentati.

L'articolo 18 novella l'articolo 182 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), in tema di liquidazione ordinaria, al fine di snellire le procedure a carico dell'Amministrazione finanziaria.

L'articolo 19, infine, contiene le disposizioni finanziarie, che incrementano il fondo per l'attuazione della delega fiscale e prevedono alla copertura del relativo onere, nonché degli oneri derivanti dagli articoli 1, 3, 5, 9, 11, 12, 14, 15 e 17 del presente schema di decreto.

Richiama, in conclusione, l'attenzione dei colleghi sul rilievo delle novità introdotte dal provvedimento in esame in materia di imposte sui redditi, auspicando che possano essere oggetto di adeguato approfondimento da parte della Commissione.

Marco OSNATO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.40.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 22 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 13.40.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: *a) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo in merito all'approntamento congiunto e/o al cofinanziamento di progetti nei Paesi destinatari della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; b) Accordo di garanzia (Progetto di ripristino emergenziale di centrali idroelettriche) tra il Governo dell'Ucraina, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il Governo della Repubblica italiana, con Allegati, fatto*

a Monaco il 17 febbraio 2024; c) Accordo di supporto al progetto e cessione tra la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il Governo della Repubblica italiana, con riferimento al progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, con Allegati, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; d) Dichiarazione di adesione tra la Società per azioni « Ukrhydroenergo », il Governo della Repubblica italiana e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo concernente il progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024.

C. 2099 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Marco OSNATO, *presidente*, intervenendo in sostituzione del relatore, onorevole De Palma, ricorda che la Commissione Finanze esamina oggi – ai fini del parere da rendere alla III Commissione Affari Esteri – il disegno di legge del Governo n. 2099, recante ratifica ed esecuzione di quattro accordi internazionali che hanno ad oggetto la partecipazione dell'Italia al progetto di ripristino emergenziale di centrali idroelettriche in Ucraina, in collaborazione con la Banca Europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS).

Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per una disamina dettagliata, fa presente che il primo dei quattro atti in esame – l'Accordo tra il Governo italiano e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo in merito all'approntamento congiunto e/o al cofinanziamento di progetti nei Paesi destinatari della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024 – è un accordo quadro che dispone in merito a future collaborazioni volte alla preparazione o al cofinanziamento di progetti comuni nei paesi beneficiari della BERS, prevedendo altresì la possibilità per le parti di risolvere le relative controversie mediante arbitrato, conformemente alle regole di arbitrato UNCITRAL (*United Nations Commission on International Trade Law*) o alle norme definite dalla stessa BERS.

Il secondo atto – l’Accordo di garanzia tra l’Italia, l’Ucraina e la BERS – disciplina il contributo a credito di aiuto di 100 milioni di euro in favore della società statale ucraina Ukrhydroenergo, erogato dall’Italia tramite la BERS, nell’ambito di un programma, realizzato in cofinanziamento con la BERS, del valore complessivo di 200 milioni di euro. Il prestito italiano, a valere sul Fondo rotativo della cooperazione allo sviluppo, sarà assistito da garanzia sovrana del Ministero delle finanze ucraino.

L’Accordo di supporto al progetto e cessione detta invece le disposizioni in base alle quali la BERS erogherà alla menzionata società ucraina il finanziamento di 200 milioni di euro (di cui metà costituiti dai proventi del contributo italiano). Con specifico riguardo ai profili di interesse per la Commissione Finanze, segnala che l’Accordo prevede che la BERS assegni a Cassa Depositi e Prestiti, in qualità di gestore del Fondo Rotativo per la Cooperazione allo Sviluppo, i diritti e i benefici delle erogazioni effettuate per quanto riguarda la *tranche* finanziata dall’Italia con il credito di aiuto, insieme al beneficio della copertura rispetto a tali prelievi fornito nell’ambito della garanzia ucraina.

Infine, evidenzia che la Dichiarazione di adesione tra la società Ukrhydroenergo, l’Italia e la BERS per il ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche disciplina i termini della collaborazione tra le parti, prevedendo, in particolare, che la società ucraina si conformi ai termini dell’Accordo di garanzia e prenda atto della

garanzia sovrana ucraina sull’intero ammontare del finanziamento.

Quanto al disegno di legge di ratifica, rileva che esso si compone di 4 articoli: gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e di ordine di esecuzione. L’articolo 3 quantifica gli oneri finanziaria in complessivi 200 milioni di euro, equamente divisi tra Italia e BERS. L’articolo 4, infine, prevede l’entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Virginio MEROLA (PD-IDP) interviene per sottolineare l’importanza della ratifica in esame, che consente all’Italia di partecipare ad un progetto di aiuti a sostegno dell’Ucraina. Auspica, pertanto, che sulla proposta di parere formulata possa registrarsi il consenso unanime della Commissione.

Toni RICCIARDI (PD-IDP) nell’associarsi alle considerazioni dell’onorevole Merola, non può non rilevare l’assenza dei componenti del gruppo della Lega, che non potranno quindi esprimersi su un tema di particolare rilievo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.45.

ALLEGATO

Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: a) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo in merito all'approntamento congiunto e/o al cofinanziamento di progetti nei Paesi destinatari della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; b) Accordo di garanzia (Progetto di ripristino emergenziale di centrali idroelettriche) tra il Governo dell'Ucraina, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il Governo della Repubblica italiana, con Allegati, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; c) Accordo di supporto al progetto e cessione tra la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il Governo della Repubblica italiana, con riferimento al progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, con Allegati, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; d) Dichiarazione di adesione tra la Società per azioni « Ukrhydroenergo », il Governo della Repubblica italiana e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo concernente il progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024. C. 2099 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2099 Governo, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: a) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo in merito all'approntamento congiunto e/o al cofinanziamento di progetti nei Paesi destinatari della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; b) Accordo di garanzia (Progetto di ripristino emergenziale di centrali idroelettriche) tra il Governo dell'Ucraina, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il Governo della Repubblica italiana, con Allegati, fatto a Monaco il 17

febbraio 2024; c) Accordo di supporto al progetto e cessione tra la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il Governo della Repubblica italiana, con riferimento al progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, con Allegati, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; d) Dichiarazione di adesione tra la Società per azioni « Ukrhydroenergo », il Governo della Repubblica italiana e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo concernente il progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024 »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di Salvatore Sica, presidente del Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore, di Roberto Sommella, esperto della materia, e di Emanuele Giachino, esperto della materia, sulla situazione attuale e le prospettive future dell'editoria 86

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 22 ottobre 2024.

Audizione informale di Salvatore Sica, presidente del Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore, di Roberto Sommella, esperto della materia, e di Emanuele Giachino, esperto della materia, sulla situazione attuale e le prospettive future dell'editoria.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.40 alle 13.35.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale del dottor Lorenzo Viviani nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente dell'Ente parco nazionale delle Cinque Terre (nomina n. 53) 87

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI ESTERI:

Incontro con una delegazione della Commissione Ambiente del Bundestag 87

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: *a)* Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico, con allegati, firmato a Göteborg il 30 novembre 1999; *b)* Modifiche al testo e agli allegati da II a IX del Protocollo del 1999 per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico. C. 1585 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Esame e rinvio*) 87

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 89

COMITATO DEI NOVE:

Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità. C. 1632-589-647-A 89

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 22 ottobre 2024.

Audizione informale del dottor Lorenzo Viviani nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente dell'Ente parco nazionale delle Cinque Terre (nomina n. 53).

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.45 alle 12.10.

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI ESTERI

Martedì 22 ottobre 2024.

Incontro con una delegazione della Commissione Ambiente del Bundestag.

L'incontro informale si è svolto dalle 12.15 alle 13.35.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 22 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.

La seduta comincia alle 13.40.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: *a)* Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico, con allegati, firmato a Göteborg il 30 novembre 1999; *b)* Modifiche al testo e agli allegati da II a IX del Protocollo del 1999 per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico.

C. 1585 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Mauro ROTELLI, *presidente*, in sostituzione della relatrice on. Semenzato, rinviando per una disamina più approfondita dei contenuti del provvedimento alla documentazione predisposta dagli uffici, segnala preliminarmente che la Convenzione di Ginevra sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza – firmata nel 1979 e ratificata dall'Italia nel 1982 – è il primo trattato internazionale vincolante per il controllo delle emissioni di inquinanti atmosferici.

Attraverso Protocolli specifici – tra cui quello di Göteborg del 1999 – si definiscono limiti e misure per la riduzione delle emissioni di sostanze nocive come zolfo, ossidi di azoto, ammoniaca e composti organici volatili (COV). Un emendamento del 2012, entrato in vigore nel 2019, ha esteso le misure anche alle polveri sottili (PM_{2,5}). Nel dettaglio, i due strumenti internazionali all'esame della Commissione puntano a rafforzare la protezione della salute e dell'ambiente, attraverso misure di riduzione del particolato fine (PM_{2,5}) e del *black carbon*, un agente cancerogeno. Prevedono, inoltre, la riduzione delle emissioni di COV e promuovono la raccolta e lo scambio di dati sulle loro concentrazioni ambientali.

Per quanto di interesse della Commissione, segnala che il Protocollo si compone di 19 articoli e 9 allegati, mentre l'emendamento è formato da 3 articoli e un allegato. L'obiettivo principale del Protocollo (articolo 2) consiste nel controllo e nella riduzione delle emissioni di zolfo, ossidi di azoto, ammoniaca e altre sostanze derivanti da attività umane, che hanno effetti nocivi sulla salute, sugli ecosistemi e sulle colture. Gli inquinanti – trasportati anche a lunga distanza attraverso i confini nazionali – devono essere mantenuti al di sotto di livelli critici stabiliti nell'allegato I. Il Protocollo adotta un approccio basato sugli effetti e prevede riduzioni delle emissioni differenziate per ciascun Paese, tenendo conto dell'impatto degli inquinanti.

L'articolo 3 si focalizza sui principali obblighi per le Parti contraenti, che inclu-

dono l'imposizione di limiti nazionali annuali alle emissioni, l'applicazione di valori limite per le fonti di emissione fisse e mobili nonché l'uso delle migliori tecniche disponibili per le fonti mobili e per gli impianti nuovi ed esistenti. Viene richiesta altresì la riduzione delle emissioni di composti organici volatili non inclusi negli allegati VI e VIII, nonché l'adozione di misure per il controllo delle emissioni di ammoniaca (allegato IX). Inoltre, il Protocollo stabilisce limiti alle emissioni di zolfo, ossidi di azoto, composti organici volatili e ammoniaca, con specifiche misure di controllo per diverse fonti e prodotti.

L'articolo 4 prevede che le Parti favoriscano lo scambio di informazioni, tecnologie e tecniche per ridurre le emissioni di sostanze inquinanti, quali biossido di zolfo, ossidi di azoto, ammoniaca e altri composti organici volatili, e per sviluppare sistemi di trasporto meno inquinanti. Esso include anche l'aggiornamento delle banche dati delle migliori tecnologie disponibili (BAT) e incoraggia la cooperazione tra le industrie.

Le successive disposizioni riguardano l'obbligo di informare il pubblico (articolo 5) sui dati relativi a emissioni, concentrazioni e deposizioni nazionali di biossido di zolfo, ossidi di azoto, ammoniaca e altri composti organici volatili, nonché sui livelli di ozono al suolo. L'articolo 6 prevede l'adozione di strategie e politiche nazionali per facilitare il rispetto degli obblighi previsti, incentivando lo sviluppo di tecnologie meno inquinanti. L'articolo 8 promuove la ricerca e la cooperazione per uniformare i metodi di valutazione degli effetti nocivi delle sostanze e migliorare le banche dati. Gli articoli 9 e 10 prevedono la revisione periodica degli obblighi del Protocollo, in funzione dei progressi raggiunti e delle nuove tecnologie di riduzione delle emissioni, mentre l'articolo 11 disciplina la risoluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra le parti.

L'emendamento amplia l'applicazione delle misure di riduzione e controllo al particolato PM_{2,5}, aggiorna gli allegati tecnici e dà priorità alla riduzione del *black carbon* (BC).

Il disegno di legge di ratifica si compone, invece, di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono le clausole di autorizzazione alla ratifica e di ordine di esecuzione. L'articolo 3 reca una clausola di invarianza finanziaria, per la quale dall'attuazione della legge di autorizzazione alla ratifica non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e l'articolo 4, infine, disciplina l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica.

In conclusione, si riserva di presentare una proposta di parere favorevole sull'atto in esame anche al fine di tenere conto di quanto emergerà nel dibattito in Commissione.

In conclusione, avverte che la relatrice si riserva di presentare una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 22 ottobre 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.45 alle 14.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 22 ottobre 2024.

**Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità.
C. 1632-589-647-A.**

Il Comitato si è riunito dalle 14 alle 14.05.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Istituzione della Giornata della ristorazione. C. 1672 Squeri (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	90
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	98

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali. C. 30 Brambilla e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	93
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	99
Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della Giornata nazionale degli abiti storici. C. 1979, approvata dalla 7 ^a Commissione permanente del Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	94
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	100

SEDE REFERENTE

Martedì 22 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

La seduta comincia alle 13.30.

Istituzione della Giornata della ristorazione. C. 1672 Squeri.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 settembre 2024.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, ricorda che nella scorsa seduta la Commissione ha esaminato le proposte emendative relative al provvedimento in esame. Ricorda altresì che il provvedimento è iscritto

nel programma dei lavori dell'Assemblea per il mese di novembre prossimo.

Comunica che sono pervenuti i pareri favorevoli espressi dalle Commissioni: I, VII, VIII, XII e XIII, competenti in sede consultiva. Comunica inoltre che la V Commissione ha espresso parere favorevole con condizioni.

Comunica, altresì, che la Commissione parlamentare per le questioni regionali non renderà il proprio parere sul provvedimento.

Dà conto delle sostituzioni e avverte che il relatore ha presentato gli emendamenti 2.100, 3.100 e 4.100, che pone in distribuzione, volti a recepire le condizioni *ex* articolo 81 della Costituzione contenute nel parere espresso in sede consultiva dalla Commissione bilancio (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione, con distinte votazioni, ap-

prova gli emendamenti 2.100, 3.100 e 4.100 del relatore (*vedi allegato 1*).

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, chiede se vi siano richieste di intervento per dichiarazioni di voto sulla proposta di conferire al relatore il mandato a riferire in senso favorevole all'Assemblea.

Enrico CAPPELLETTI (M5S), intervenendo in dichiarazione di voto, preannuncia il voto di astensione del suo gruppo. Fa presente che, nonostante potrebbe convergersi nel merito della proposta di legge, è fermamente da stigmatizzare l'ormai frequente *modus operandi* della maggioranza volto a presentare, ed approvare, provvedimenti di legge non all'altezza delle esigenze del Paese e, nello specifico, dei compiti della Commissione. Procedo, quindi, ad elencare i fattori di crisi che dall'inizio della legislatura attanagliano lo sviluppo economico e il settore produttivo del Paese: dal calo della produzione industriale, alla crisi del settore manifatturiero, fino ad arrivare all'aumento della cassa integrazione del 20 per cento. Segnala, inoltre, ulteriori problematiche legate al sicuro aumento del rapporto debito-PIL per i prossimi tre e all'errata messa a terra di un importante provvedimento come il Piano Transizione 5.0, come testimoniano le poche decine di milioni di euro di richieste avanzate, da chi potrebbe averne interesse e diritto, a fronte degli oltre 6 miliardi di euro disponibili, ciò che è determinato dalla farraginosità delle procedure decise dal Governo.

Ribadisce quindi che la Commissione dovrebbe occuparsi di tali delicate tematiche e non di questioni come quelle all'esame.

Conclude osservando che, da un lato, non si può ignorare il contesto industriale in crisi dopo quasi tre anni di attività di questo Governo e dall'altro, che il provvedimento in esame non risulta idoneo a far ripartire il settore produttivo del Paese.

Andrea GNASSI (PD-IDP), preannuncia il voto di astensione da parte del suo gruppo. Sottolinea che, dopo quasi tre anni di go-

verno, bisognerebbe portare avanti misure che garantiscano un sostegno effettivo alle filiere produttive del Paese, come, tra l'altro, richiesto da importanti associazioni di categoria del settore della ristorazione.

Fa presente che il proprio gruppo ha richiesto una audizione dell'ENIT – Agenzia nazionale del turismo anche per fare un punto sulla situazione; peraltro auspica, a seguito della sua trasformazione in società per azioni, possa rappresentare un sostegno concreto al settore della ristorazione e della gastronomia italiana.

Ponendo come esempio il settore della ristorazione francese, rammenta come in Italia non si sia mai investito in formazione in relazione a specifiche figure professionali, come quelle di sala. Evidenzia come, invece di conferire premi nel settore in questione, bisognerebbe garantire un sostegno effettivo alla filiera produttiva, alla biodiversità e alla formazione del comparto ristorativo. Ritiene, in conclusione, non senza ironia, che il provvedimento in esame conferisca un distintivo « a chi resiste », dovendosi, pertanto, parlare di « sopravvivenza aziendale » in un settore che, come altri, è costretto ad affrontare una delicata crisi industriale.

Francesca GHIRRA (AVS) annuncia il voto di astensione del suo gruppo. Ribadisce quanto già espresso in occasione dell'esame delle proposte emendative quando ha avuto modo di suggerire alcuni spunti di riflessione circa la recente proliferazione di proposte di legge volte a istituire giornate di celebrazione o ricordo su qualunque iniziativa, evento o persona. Ribadisce quindi che istituire l'ennesima « Giornata » rischia di far perdere il senso di iniziative il cui merito, come nel caso odierno, è anche condivisibile.

Gianluca CARAMANNA (FDI) annuncia il voto favorevole del suo gruppo. Osserva che il settore della ristorazione ha un peso notevole nell'economia del Paese e ricorda che nell'ambito degli oltre 60 miliardi di euro sviluppati nella passata stagione estiva dal turismo circa 11 sono stati prodotti proprio da tale settore. Con riferimento a

quanto espresso da alcuni colleghi dell'opposizione, evidenzia che, a suo avviso, questa maggioranza e questo Governo si sono distinti soprattutto per gli atti concreti che hanno messo in opera. Tra di essi ricorda le disposizioni riguardanti i cosiddetti *dehors* e la mappatura dei codici Ateco riguardanti il settore. Sui primi osserva che quanto recato nel disegno di legge sulla concorrenza per il 2023 è idoneo ad incrementare le possibilità di sviluppo delle attività della ristorazione, rimarcando che simili misure di crescita non sembrerebbero invece ben viste dagli esponenti della sinistra che amministrano città come Roma o Milano. Per quanto riguarda la mappatura dei codici Ateco sottolinea che essa non solo è importante ma necessaria se si intende veramente offrire aiuti e sostegni mirati agli appartenenti alla categoria della ristorazione, che altrimenti resterebbero confusi insieme agli altri operatori del settore turistico. Conclude facendo presente che si sarebbe aspettato un voto più unitario, considerato che il provvedimento in titolo non gli sembrava potesse essere oggetto di pregiudizio politico.

Giorgia ANDREUZZA (LEGA) annuncia il voto favorevole del suo gruppo. Associandosi a quanto già osservato dal collega Caramanna, ricorda che la proposta di legge all'esame è anche il risultato di precise suggestioni offerte dai rappresentanti della categoria della ristorazione, dovendosi intendere quest'ultima come l'intera filiera e considerato che il suo indotto è di notevole importanza in termini economici, occupazionali e turistici. Ritiene che l'istituzione della « Giornata della ristorazione » possa rappresentare un modo per aumentare l'interesse di tutti verso questo settore nonché confermare i livelli di eccellenza italiana ai turisti che da tutto il mondo vengono a godere quest'ultima. Conclude invitando a non considerare quanto istituito come una semplice « medaglia » ma piuttosto come un'occasione per sottolineare le peculiarità e l'eccellenza italiane.

Fabrizio BENZONI (AZ-PER-RE) annuncia il voto di astensione del suo gruppo.

Osserva che non mette in discussione il valore intrinseco dell'iniziativa ma ritiene che l'utilità complessiva che essa possa recare all'economia italiana e agli interessati sia piuttosto relativa. Osserva altresì, non senza ironia, che visto che non si fa altro che istituire giornate su ogni cosa non tarderà ad arrivare il momento in cui il calendario non avrà più spazio per celebrare l'ennesima giornata. Fa infine presente che l'inflazione delle giornate di celebrazione rischia di far perdere il senso dell'utilità della stessa « Giornata della ristorazione ».

Luca SQUERI (FI-PPE) valuta certamente comprensibili le osservazioni proposte dai colleghi dell'opposizione e ritiene che le preoccupazioni espresse sarebbero addirittura condivisibili qualora la proposta di legge in esame fosse il tentativo della maggioranza di risolvere i problemi del settore. Assicura che però non è così, come conferma il continuo impegno del Governo e della maggioranza per sostenere il settore in questione ed aiutarlo a crescere sempre più. Osserva che a volte ai concreti atti di intervento economico o normativo è necessario anche affiancare manifestazioni simboliche, come anche testimoniato dalle onorificenze e medaglie che lo scorso anno il Presidente della Repubblica ha voluto riconoscere ad alcuni operatori del settore. Evidenzia che il comparto in questione è di grande importanza per tutto il Paese, e non solo in termini economici.

Conclude ricordando che l'iniziativa in questione proviene da precise richieste avanzate dagli appartenenti alle categorie della ristorazione ed è stata portata avanti insieme a loro. Anche per tale motivo, sottolinea, avrebbe auspicato una maggiore unitarietà da parte delle forze politiche.

Andrea GNASSI (PD-IDP), intervenendo per fatto personale, precisa alcuni aspetti del suo precedente intervento in dichiarazione di voto, riferendosi alle parole del collega Squeri, e puntualizza che il suo intervento non può configurarsi alla stregua di un gioco dell'opposizione. A dimostrazione di ciò, invita i colleghi della Com-

missione ad assistere alla seduta delle Commissioni riunite Giustizia e Finanze che nella giornata odierna discuteranno il decreto-legge cosiddetto «Salva infrazioni», in cui sono contenute norme, come quella sulla proroga delle concessioni demaniali, che incidono in maniera diretta sulla filiera della ristorazione del nostro Paese.

Luca SQUERI (FI-PPE), intervenendo per fatto personale, puntualizza che nel suo intervento precedente non ha mai pronunciato il termine: «gioco».

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire al relatore il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che la presidenza si riserva di nominare il Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 13.50.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 22 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

La seduta comincia alle 13.50.

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali.

C. 30 Brambilla e abb.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alfredo ANTONIOZZI (FDI), *relatore*, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in titolo ricordando che la finalità della proposta in esame è rafforzare la tutela degli animali, anche alla luce del

nuovo testo dell'articolo 9, terzo comma, della Costituzione, secondo cui la Repubblica «Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.».

Avverte che la sua relazione affronterà, sinteticamente, i soli aspetti che rientrano nel perimetro delle materie di interesse della Commissione e rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici per ogni ulteriore approfondimento. Rileva, peraltro, che gli ambiti di interesse per la X Commissione sono assai labili, limitati di fatto ad alcune disposizioni contenute nei soli articoli 9, 10, 14 e 15.

Fa quindi presente che la proposta interviene in primo luogo sul codice penale. Per i reati commessi in danno di animali sono quindi inasprite le pene, esteso l'ambito di applicabilità, introdotte nuove condotte e nuove aggravanti.

Passando quindi alla descrizione dei contenuti che interessano la X Commissione, segnala l'articolo 9 che introduce il divieto di abbattimento degli animali o di alienazione degli stessi a terzi nel corso delle indagini o durante il dibattimento volti ad accertare la sussistenza di un reato nei confronti di animali. In particolare segnala che aggiunge un ultimo comma all'articolo 544-*sexies* del codice penale, che prevede la confisca degli animali oggetto di reato e l'applicazione di altre pene accessorie quali la sospensione o – nei casi più gravi – l'interdizione delle attività di trasporto, commercio o allevamento di animali.

Evidenzia poi quanto recato all'articolo che 10 introduce un nuovo articolo (25-*undevicies*) nel decreto legislativo n. 231 del 2001, concernente la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, al fine di stabilire le sanzioni applicabili agli enti coinvolti nella commissione di taluni reati contro gli animali. Il comma 1 dispone una sanzione pecuniaria, mentre il comma 2 specifica che, in caso di condanna dell'ente per uno dei reati indicati al comma 1, si applicano altresì le sanzioni

interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del medesimo decreto n. 231 cioè: *a*) interdizione dall'esercizio dell'attività; *b*) sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; *c*) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; *d*) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; *e*) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Segnala, peraltro, che in fase emendativa al predetto nuovo articolo 25-undevicies è stato aggiunto un comma 2-bis ai sensi del quale i commi 1 e 2 non si applicano ai casi previsti dall'articolo 19-ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale (secondo cui le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, dalle altre leggi speciali in materia di animali nonché alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente).

Riferisce che l'articolo 14, comma 2, interviene inoltre sull'articolo 727-bis c.p., relativo alla contravvenzione per uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione e commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette, inasprendo le sanzioni. Il comma 3 interviene sull'articolo 733-bis c.p., relativo alla contravvenzione per distruzione o deterioramento di *habitat* all'interno di un sito protetto, rimodulando sostanzialmente al rialzo le relative sanzioni (arresto e ammenda).

Segnala, infine, che l'articolo 15, come modificato in fase emendativa, contiene una disposizione di modifica dell'articolo 2 della legge n. 189 del 2004, recante norme riguardanti il divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce e disposizioni sanzionatorie sul commercio dei prodotti derivati dalla foca. Rileva che si tratta, sostanzialmente, del divieto di utilizzare cani (*Canis lupus familiaris*) e gatti (*felis silvestris*) per la produzione o il confezio-

namento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli o dalle pellicce dei medesimi, nonché commercializzare, esportare o introdurre le stesse nel territorio nazionale, divieto che viene specificamente esteso ai gatti domestici (*felis catus*) considerato, probabilmente, che per *felis silvestris* si deve intendere il gatto selvatico.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della Giornata nazionale degli abiti storici.

C. 1979, approvata dalla 7ª Commissione permanente del Senato.

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente e relatore*, avverte che la Commissione è chiamata a rendere il parere alla VII Commissione sulla proposta di legge in titolo composta di 8 articoli, recante la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche e l'Istituzione della «Giornata nazionale degli abiti storici», approvata, in prima lettura, dalla 7ª Commissione permanente del Senato, in sede deliberante, il 16 luglio 2024, con modifiche rispetto al testo iniziale del disegno di legge (A.S. 597).

Espongono quindi in sintesi i contenuti della proposta in titolo che, oltre ad istituire appositi elenchi nazionali (articolo 4), riconosce il giorno 11 novembre quale Giornata nazionale degli abiti storici (articoli 5-7), stanziando a tali fini risorse complessive pari a 600.000 euro per l'anno 2024 e a euro 550.000 annui a decorrere dall'anno 2025.

Passando al testo, segnala che l'articolo 1 reca i principi generali. In particolare, il comma 1 dispone che la Repubblica riconosce e promuove la cultura e l'eredità degli abiti storici, anche in concomitanza di eventi e rievocazioni storiche, dei giochi storici, delle esibizioni dei gruppi folcloristici, delle bande musicali e majorette, delle danze o dei balli popolari e della musica di tradizione, anche di carattere religioso, delle esibizioni degli sbandieratori e dei tamburini, nonché delle rievocazioni presepiali, come rievocazioni storiche improntate al quadro vivente della Natività, quali componenti creative del patrimonio nazionale culturale, artistico, demotnoantropologico, immateriale, sociale ed economico e delle tradizioni popolari.

Specifica che ai sensi del comma 2, ai fini della proposta di legge, per « abiti storici » si intendono gli abiti le cui fogge o modelli rappresentano l'espressione culturale di gruppi sociali e gli abiti, compresi i paramenti sacri, dotati di riferimento a tradizioni documentate, nonché gli abiti le cui forme sono l'espressione del patrimonio nazionale culturale, artistico e demotnoantropologico, ai sensi degli articoli 9 e 33 della Costituzione.

In particolare segnala che il comma 3 prevede che gli abiti storici e le manifestazioni inerenti alla loro celebrazione rappresentano un fattore di sviluppo culturale, sociale ed economico, attraverso la valorizzazione del turismo culturale nazionale ed estero.

Riferisce poi sull'articolo 2 recante disposizioni in materia di promozione. Nello specifico, il comma 1 dispone che, nell'ambito dei principi di cui al precedente articolo 1, lo Stato, in collaborazione con le regioni e con gli enti locali, tuteli, sostenga e valorizzi la diffusione degli abiti storici e salvaguardi le manifestazioni inerenti la loro celebrazione.

Secondo il comma 2, a fini di cui sopra, lo Stato promuove e assicura: *a)* la diffusione a livello nazionale e internazionale delle manifestazioni, delle rievocazioni storiche, dei giochi storici, delle esibizioni dei gruppi folcloristici, delle bande musicali e majorette, delle danze o dei balli popolari

e della musica di tradizione, delle esibizioni degli sbandieratori e dei tamburini, nonché delle manifestazioni di carattere religioso e presepiale; *b)* il sostegno agli enti locali e alle associazioni senza fini di lucro per la realizzazione delle manifestazioni, delle rievocazioni storiche, dei giochi storici, delle esibizioni dei gruppi folcloristici, delle bande musicali e majorette, delle danze o dei balli popolari e della musica di tradizione, delle esibizioni degli sbandieratori e dei tamburini, delle manifestazioni di carattere religioso e presepiale, nonché degli eventi a essi connessi.

Fa presente che l'articolo 3 disciplina il Comitato scientifico per il riconoscimento e la riproduzione degli abiti storici. Nel dettaglio, il comma 1 prevede che sia istituito, presso il Ministero del turismo, il Comitato scientifico per il riconoscimento e la riproduzione degli abiti storici, con compiti generali di: *a)* ricognizione, approfondimento storico e valutazione della documentazione presentata ai fini del riconoscimento e della certificazione di attendibilità delle fonti relative agli abiti storici, della loro storicità, veridicità e fedeltà, nonché accoglimento o diniego delle relative richieste di riconoscimento e di certificazione, corredato di motivata relazione, da rilasciare entro novanta giorni dal ricevimento della predetta documentazione; *b)* autorizzazione all'iscrizione agli elenchi di cui al successivo articolo 4 da parte dei soggetti richiedenti, previa acquisizione di ulteriore documentazione qualora ritenuto necessario; *c)* individuazione dei criteri e valutazione delle richieste per l'assegnazione di eventuali sovvenzioni a valere sulle risorse a disposizione del Ministero del turismo.

Ricorda che ai sensi del comma 2, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Ministro del turismo sono nominati i componenti e il presidente del Comitato scientifico e sono disciplinate altresì le modalità di svolgimento dei compiti di cui al precedente comma 1. Rileva poi che secondo il comma 3, ai componenti del Comitato scientifico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese e altri emolumenti comunque denominati.

L'articolo 4 istituisce gli elenchi nazionali. In particolare, il comma 1 prevede che, presso il Ministero del turismo siano istituiti: *a)* l'elenco nazionale delle associazioni per gli abiti storici e la rievocazione storica; *b)* l'elenco nazionale delle manifestazioni, delle rievocazioni storiche, dei giochi storici, delle esibizioni dei gruppi folcloristici, delle bande musicali e majorette, delle danze o dei balli popolari e della musica di tradizione, delle esibizioni degli sbandieratori e dei tamburini, nonché delle manifestazioni di carattere religioso e presepiale.

Specifica che alla tenuta degli elenchi di cui al comma 1 provvede il Comitato scientifico, che assicura anche l'aggiornamento annuale dei dati (comma 2). Il comma 3 prevede che il Comitato scientifico, su proposta del proprio presidente, con deliberazione da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, individua: *a)* la tipologia delle manifestazioni di cui al comma 1 da inserire nell'elenco nazionale delle manifestazioni di cui al medesimo comma 1, in considerazione degli abiti storici utilizzati; *b)* i requisiti per l'iscrizione all'elenco nazionale delle associazioni per gli abiti storici e la rievocazione storica; *c)* le modalità per l'iscrizione e per l'aggiornamento annuale dell'elenco nazionale delle associazioni per gli abiti storici e la rievocazione storica.

Ricorda che l'elenco nazionale delle associazioni per gli abiti storici e la rievocazione storica è pubblicato annualmente nel sito internet istituzionale del Ministero del turismo (comma 4). Ai sensi del comma 5, per l'istituzione degli elenchi è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2024. Al fine di fare fronte alle spese relative alla tenuta dei medesimi elenchi, è autorizzata la spesa di 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025. La copertura dei predetti oneri è individuata dal successivo articolo 8.

Riferisce che l'articolo 5 prevede l'indizione della Giornata nazionale degli abiti storici. Nel dettaglio, il comma 1, prevede che la Repubblica riconosca il giorno 11 novembre quale Giornata nazionale degli abiti storici, al fine di celebrare gli abiti

storici in tutte le loro forme, gli artisti, gli artigiani, i cultori e i lavoratori del settore, di promuovere lo sviluppo, la diffusione e la fruizione degli abiti storici e di riconoscere il loro ruolo sociale e il loro contributo allo sviluppo della cultura e all'arricchimento dell'identità culturale e del patrimonio spirituale della società italiana. In tale giornata le amministrazioni pubbliche, anche in coordinamento con gli enti ed organismi interessati, possono promuovere l'attenzione e l'informazione sul tema degli abiti storici e delle tradizioni popolari, delle rievocazioni storiche, dei giochi storici, delle esibizioni dei gruppi folcloristici, delle bande musicali e majorette, delle danze o dei balli popolari e della musica di tradizione, delle esibizioni degli sbandieratori e dei tamburini e delle rievocazioni presepiali, nell'ambito delle rispettive competenze e attraverso idonee iniziative di comunicazione e sensibilizzazione.

Sottolinea che la Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260 (comma 2). Ai sensi del comma 3 il Ministero del turismo assicura annualmente la realizzazione delle attività di promozione, di comunicazione e di sensibilizzazione sul tema degli abiti storici e delle tradizioni popolari, delle rievocazioni storiche, dei giochi storici, delle esibizioni dei gruppi folcloristici, delle bande musicali e majorette, delle danze o dei balli popolari e della musica di tradizione, delle esibizioni degli sbandieratori e dei tamburini e delle rievocazioni presepiali. Il comma 4, infine, prevede che, all'onere derivante dall'attuazione del comma 3, pari a 300.000 euro per l'anno 2024 e a 500.000 euro annui a decorrere dal 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 8.

L'articolo 6 disciplina le iniziative per la celebrazione della Giornata nazionale. Nello specifico, il comma 1 prevede che, in occasione della Giornata nazionale, lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, le città metropolitane e i comuni possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni e con gli organismi operanti nel settore, iniziative, spet-

tacoli, cerimonie, convegni, attività e altri incontri pubblici finalizzati alla promozione degli abiti storici. In occasione della Giornata nazionale, gli istituti scolastici possono promuovere, in aggiunta alle attività di cui al comma 1, iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi finalizzati alla diffusione, alla tradizione manifatturiera e alla cultura degli abiti storici.

Fa poi presente che l'articolo 7 regola l'informazione radiofonica, televisiva e multimediale nella Giornata nazionale. Il comma 2 reca la clausola d'invarianza finanziaria

con riferimento all'attuazione delle disposizioni recate dall'articolo 7.

L'articolo 8, infine, reca le disposizioni finanziarie.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.55.

ALLEGATO 1

Istituzione della Giornata della ristorazione. C. 1672 Squeri.**PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE****ART. 2.**

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 42.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025.

Conseguentemente, al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 3.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025.

2.100. Il Relatore.

ART. 3.

Al comma 1, sostituire le parole: *assicura adeguati con le seguenti:* può dedicare.

3.100. Il Relatore.

ART. 4.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, commi 1 e 2, pari a 45.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

4.100. Il Relatore.

ALLEGATO 2

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali. C. 30 Brambilla e abb.

PARERE APPROVATO

La X Commissione,

esaminata, per le parti di competenza, la proposta di legge C. 30 Brambilla recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali, quale risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente;

ricordato che l'articolo 10 introduce un nuovo articolo (25-*undevicies*) nel decreto legislativo n. 231 del 2001, concernente la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, al fine di stabilire le

sanzioni applicabili agli enti coinvolti nella commissione di taluni reati contro gli animali;

preso atto di quanto disposto dall'articolo 15 che estende il divieto di utilizzare esemplari di *canis lupus familiaris* e *felis silvestris* per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli o dalle pellicce dei medesimi, nonché commercializzare, esportare o introdurre le stesse nel territorio nazionale, agli esemplari di gatto domestico (*felis catus*),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della Giornata nazionale degli abiti storici. C. 1979, approvata dalla 7^a Commissione permanente del Senato.

PARERE APPROVATO

La X Commissione,

esaminata, per le parti di competenza, la proposta di legge C. 1979, approvata dalla 7^a Commissione permanente del Senato, recante « Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della Giornata nazionale degli abiti storici »;

preso atto di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, secondo cui gli abiti storici e le manifestazioni inerenti alla loro celebrazione rappresentano un fattore di sviluppo culturale, sociale ed economico, attraverso la valorizzazione del turismo culturale nazionale ed estero;

valutato con favore l'articolo 2 recante disposizioni in materia di promozione, che dispone che lo Stato, in collaborazione con le regioni e con gli enti locali, tuteli, sostenga e valorizzi la diffusione degli abiti storici e salvaguardi le manifestazioni inerenti la loro celebrazione;

ricordato che l'articolo 3 presso il Ministero del turismo istituisce il Comitato scientifico per il riconoscimento e la riproduzione degli abiti storici, disciplinandone i compiti;

considerato che l'articolo 5 prevede l'indizione della Giornata nazionale degli abiti storici, il giorno 11 novembre, al fine di celebrare gli abiti storici in tutte le loro forme e che il Ministero del turismo assicura annualmente la realizzazione delle attività di promozione, di comunicazione e di sensibilizzazione sul tema degli abiti storici e delle tradizioni popolari, delle rievocazioni storiche, dei giochi storici, delle esibizioni dei gruppi folcloristici, delle bande musicali e majorette, delle danze o dei balli popolari e della musica di tradizione, delle esibizioni degli sbandieratori e dei tamburini e delle rievocazioni presepiali, attività idonee a dare impulso allo sviluppo turistico italiano,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	101
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 22 ottobre 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.10 alle 14.20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	102
Proposta di istituzione di due nuovi Comitati	102
AUDIZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori	102
Seguito dell'audizione di Giovanni Russo, Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	103

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 22 ottobre 2024.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 11.35 alle 12.10.

Martedì 22 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Chiara COLOSIMO.

La seduta comincia alle 12.15.

Proposta di istituzione di due nuovi Comitati.

Chiara COLOSIMO, *presidente*, comunica che, nella odierna riunione dell'Ufficio di presidenza, si è convenuto all'unanimità di inserire all'ordine del giorno l'istituzione, ai sensi dell'articolo 3 della legge istitutiva, di due nuovi Comitati: Comitato XI « Infiltrazioni mafiose nelle manifestazioni sportive e legami tra criminalità organizzata e società sportive », e del Comitato XII « Sistema Cilento con particolare riguardo all'omicidio del sindaco di Pollica, Angelo Vassallo ».

Chiara COLOSIMO, *presidente*, pone in votazione la proposta di istituzione dei suddetti due Comitati.

(La Commissione approva all'unanimità)

Chiara COLOSIMO, *presidente*, comunica che, in merito alla composizione dei Comitati, provvederà mediante l'assegnazione dei singoli componenti di ciascun Comitato, sulla base delle indicazioni dei gruppi, e all'individuazione dei coordinatori, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento della Commissione e del regolamento interno per il funzionamento dei Comitati.

AUDIZIONI

Sulla pubblicità dei lavori.

Chiara COLOSIMO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Seguito dell'audizione di Giovanni Russo, Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.

(Svolgimento e conclusione).

Chiara COLOSIMO, *presidente*, introduce il seguito dell'audizione di Giovanni Russo, Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (DAP), nell'ambito del filone di inchiesta sulle vicende relative al cosiddetto « dossieraggio » di esponenti politici e del mondo economico. Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Ricorda inoltre che i lavori potranno proseguire in forma segreta, sia a richiesta dell'auditore che dei colleghi sospendendosi in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv*.

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti: Chiara COLOSIMO, *presidente*, i senatori Walter VERINI (PD-IDP), Gianluca CANTALAMESSA (LSP-PSd'Az), Roberto Maria Ferdinando SCARPINATO

(M5S), Giorgio SALVITTI (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE), Luigi NAVE (M5S), i deputati Riccardo DE CORATO (FdI), Stefania ASCARI (M5S).

Giovanni RUSSO, *Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria*, risponde ai quesiti posti.

Chiara COLOSIMO, *presidente*, propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Chiara COLOSIMO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente	104
------------------------------------	-----

*Martedì 22 ottobre 2024. — Presidenza
del presidente Lorenzo GUERINI.*

La seduta comincia alle 15.10.

Comunicazioni del Presidente.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, rende alcune comunicazioni sulla programmazione dei lavori del Comitato, sulle quali interviene il senatore Roberto Maria Ferdinando SCARPINATO (M5S).

La seduta termina alle 15.25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle cause del disastro della nave «Moby Prince»

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	105
Audizione di Francesco Sanna, consulente della Commissione, coautore del libro « Il caso Moby Prince. La strage impunita » (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	105
AVVERTENZA	106
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	106

AUDIZIONI

Martedì 22 ottobre 2024. – Presidenza del presidente Pietro PITTALIS.

La seduta comincia alle 9.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Pietro PITTALIS, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Ricorda inoltre che i lavori potranno proseguire in forma segreta sia a richiesta dell'auditore che dei colleghi, sospendendosi in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv*.

Audizione di Francesco Sanna, consulente della Commissione, coautore del libro « Il caso Moby Prince. La strage impunita ».

(*Svolgimento e rinvio*).

Pietro PITTALIS, *presidente*, introduce l'audizione di Francesco Sanna, *consulente della Commissione, coautore del libro « Il caso Moby Prince. La strage impunita »*.

Francesco SANNA, *consulente della Commissione, coautore del libro « Il caso Moby Prince. La strage impunita »*, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Pietro PITTALIS, *presidente*, ringrazia l'auditore per il contributo fornito ai lavori della Commissione e specifica che, non essendosi conclusa l'audizione nella giornata odierna, il suo seguito sarà oggetto di una successiva seduta.

La seduta termina alle 10.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 10.50 alle 10.55.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	107
Audizione della signora Lidia Giannelli, già consigliere comunale di Dicomano (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	107
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	108

AUDIZIONI

Martedì 22 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Francesco MICHELOTTI.

La seduta comincia alle 10.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Francesco MICHELOTTI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione della signora Lidia Giannelli, già consigliere comunale di Dicomano.

(Svolgimento e conclusione).

Francesco MICHELOTTI, *presidente*, introduce l'audizione della signora Lidia Giannelli, già consigliere comunale di Dicomano. Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta

alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Avverte, inoltre, che i lavori potranno proseguire in forma segreta, sia a richiesta dell'audita, sia dei colleghi, sospendendosi in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv*.

Lidia GIANNELLI, *già consigliere comunale di Dicomano*, svolge la prima parte della relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti Francesco MICHELOTTI, *presidente*, la deputata Chiara LA PORTA (FDI) e la senatrice Cinzia PELLEGRINO (FDI).

Lidia GIANNELLI, *già consigliere comunale di Dicomano*, intervenendo a più riprese, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni, indi chiede di poter proseguire in seduta segreta.

Francesco MICHELOTTI, *presidente*, propone che l'audizione prosegua in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Interviene per formulare quesiti la deputata Stefania ASCARI (M5S).

Lidia GIANNELLI, già consigliere comunale di Dicomano, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Francesco MICHELOTTI, presidente, ringrazia la signora Lidia Giannelli per il

contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 20.10 alle 20.25.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali. C. 2088 Governo (Parere alla Commissione I) (<i>Esame e conclusione – Parere con osservazioni</i>)	3
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (II e VI)

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	9
DL 131/2024: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. C. 2038 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	9
<i>ALLEGATO 1 (Ulteriori proposte emendative presentate dai relatori e dal Governo e relativi subemendamenti)</i>	18
<i>ALLEGATO 2 (Proposte emendative approvate)</i>	22
<i>ALLEGATO 3 (Proposte di riformulazione)</i>	26

COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)

COMITATO DEI NOVE:

Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145, recante disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali. Emendamenti C. 2049 Governo, approvato dal Senato	27
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (XII e XIII)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale del Commissario straordinario alla peste suina africana (PSA), Giovanni Filippini, in merito alle nuove emergenze relative alla diffusione della malattia	28
---	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti del Tavolo Asilo e immigrazione, di rappresentanti dell'ARCI e, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione (ASGI), nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2088 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 145 del 2024, recante « Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali »	29
---	----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle <i>start-up</i> e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti. C. 107-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta</i>)	30
Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità. C. 1632-A e abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta</i>)	30
Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145, recante disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali. C. 2049, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta</i>)	30
Modifiche all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, in materia di proroga dell'applicazione dell'imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse e di destinazione dei proventi a misure di sostegno in favore dei titolari di mutui per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione. C. 1749 (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	30
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	36
Disposizioni per favorire la stipulazione di contratti volti alla riduzione dell'orario di lavoro. C. 2067 (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con una osservazione</i>)	33
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	37

II Giustizia**ATTI DEL GOVERNO:**

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata. Atto n. 137-bis (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	38
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	43
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere del gruppo Movimento 5 Stelle</i>)	44

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria del contingente ad esaurimento. C. 1950 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	39
ALLEGATO 3 (<i>Proposte di riformulazione</i>)	56

III Affari esteri e comunitari**SEDE REFERENTE:**

Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: *a)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo in merito all'approntamento congiunto e/o al cofinanziamento di progetti nei Paesi destinatari della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; *b)* Accordo di garanzia (Progetto di ripristino emergenziale di centrali idroelettriche) tra il Governo dell'Ucraina, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il Governo della Repubblica italiana, con Allegati, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; *c)* Accordo di supporto al progetto e cessione tra la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il Governo della Repubblica italiana, con riferimento al progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, con Allegati, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; *d)* Dichiarazione di adesione tra la Società per azioni « Ukrhydroenergo », il Governo della Repubblica italiana e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo concernente il progetto di ripristino

emergenziale delle centrali idroelettriche, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024. C. 2099 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	58
Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'istituzione dell'organizzazione governativa internazionale GCAP, fatta a Tokyo il 14 dicembre 2023. C. 2100 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	60
IV Difesa	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	64
COMITATO RISTRETTO:	
Concessione della medaglia d'oro al valor militare alla memoria dei caduti italiani di Nassiriya e modifica alla legge 12 novembre 2009, n. 162. C. 1535 Furguele, C. 1542 Bicchielli, C. 1554 Ciaburro, C. 1654 Varchi e C. 1696 Graziano	64
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni concernenti la concessione della medaglia mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare al personale della Polizia di Stato arruolato prima dell'entrata in vigore della legge 1° aprile 1981, n. 121. C. 1595 Maiorano (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	64
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 05/2024, denominato « Sistema anti-droni per unità navali della Marina militare ». Atto n. 206 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	65
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	69
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 06/2024, relativo al rinnovamento del supporto di fuoco indiretto per le Forze leggere con capacità specialistica. Atto n. 207 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	66
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	70
V Bilancio, tesoro e programmazione	
SEDE CONSULTIVA:	
Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità. C. 1632 Governo e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	71
Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n.145, recante disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali. C. 2049 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	71
DL 131/2024: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. C. 2038 Governo (Parere alle Commissioni II e VI) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e condizione</i>)	75
VI Finanze	
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante revisione del regime impositivo dei redditi. Atto n. 218 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	80
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: a) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo in merito all'approntamento congiunto e/o al cofinanziamento di progetti nei Paesi destinatari della	

Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; <i>b</i>) Accordo di garanzia (Progetto di ripristino emergenziale di centrali idroelettriche) tra il Governo dell'Ucraina, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il Governo della Repubblica italiana, con Allegati, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; <i>c</i>) Accordo di supporto al progetto e cessione tra la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il Governo della Repubblica italiana, con riferimento al progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, con Allegati, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; <i>d</i>) Dichiarazione di adesione tra la Società per azioni « Ukrhydroenergo », il Governo della Repubblica italiana e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo concernente il progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024. C. 2099 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	83
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	85

VII Cultura, scienza e istruzione

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di Salvatore Sica, presidente del Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore, di Roberto Sommella, esperto della materia, e di Emanuele Giachino, esperto della materia, sulla situazione attuale e le prospettive future dell'editoria	86
---	----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale del dottor Lorenzo Viviani nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente dell'Ente parco nazionale delle Cinque Terre (nomina n. 53)	87
---	----

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI ESTERI:

Incontro con una delegazione della Commissione Ambiente del Bundestag	87
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: <i>a</i>) Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico, con allegati, firmato a Göteborg il 30 novembre 1999; <i>b</i>) Modifiche al testo e agli allegati da II a IX del Protocollo del 1999 per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico. C. 1585 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	87
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	89
---	----

COMITATO DEI NOVE:

Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità. C. 1632-589-647-A	89
---	----

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE REFERENTE:

Istituzione della Giornata della ristorazione. C. 1672 Squeri (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	90
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	98

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali. C. 30 Brambilla e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	93
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	99

Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della Giornata nazionale degli abiti storici. C. 1979, approvata dalla 7 ^a Com-	
--	--

missione permanente del Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	94
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	100
XII Affari sociali	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	101
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	102
Proposta di istituzione di due nuovi Comitati	102
AUDIZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori	102
Seguito dell'audizione di Giovanni Russo, Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	103
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA	
Comunicazioni del Presidente	104
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CAUSE DEL DISASTRO DELLA NAVE «MOBY PRINCE»	
AUDIZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori	105
Audizione di Francesco Sanna, consulente della Commissione, coautore del libro « Il caso Moby Prince. La strage impunita » (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	105
AVVERTENZA	106
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	106
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FATTI ACCADUTI PRESSO LA COMUNITÀ «IL FORTETO»	
AUDIZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori	107
Audizione della signora Lidia Giannelli, già consigliere comunale di Dicomano (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	107
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	108

PAGINA BIANCA

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.



19SMC0112180